

CXX

TORNATA DI LUNEDI 18 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari (Presentazione):

Disegni di legge:

Cassa depositi e prestiti (COLOMBO) . . . Pag. 4298

Variazioni nel bilancio del Tesoro (Id.) . . . 4298

Enti locali (DI RUDINI) . . . 4299

Consiglio di Stato (Id.) . . . 4299

Relazioni:

Eccedenze d'impegni (PAPA) . . . 4308

Comuni di Bagnatica e Brusaporto (SUARDI GIANFORTE) . . . 4308

Bilancio di grazia e giustizia (FILI-ASTOLFONE) 4308

Regolamento (FUSINATO) . . . 4324

Bilancio finanze (FROLA) . . . 4324

Interpellanze:

Fabbricati:

Oratori:

BRANCA, *ministro delle finanze* . . . 4318-24

DANEO E. . . 4312-21

MAZZA . . . 4311-20

PLACIDO. . . 4314-23

SANTINI. . . 4309-20

VISCHI . . . 4317-23

Procedura penale:

Oratori:

CAVALLOTTI . . . 4326-41-43

COSTA, *ministro guardasigilli* . . . 4324-34

DANEO E. . . 4339

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . 4343

MURATORI. . . 4335

Interrogazioni:

Ex-Stato di Palagonia:

Oratori:

CIRMENI . . . 4300

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . 4299

Tiro a segno:

Oratori:

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . 4300

SOCCI. . . 4301

STELLUTI-SCALA. . . 4302

Ferrovia Circumetnea:

Oratori:

BONAJUTO . . . Pag. 4303

CASTORINA. . . 4304

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. . . 4303-04

VAGLIASINDI . . . 4305

Processo Baratieri:

Oratori:

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . 4305

SACCHI . . . 4306

Proposte di legge (Svolgimento) . . . 4306

Ineleggibilità parlamentari:

Oratori:

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . 4306

FULCI N. . . 4306

Votazioni elettorali . . . 4306

Oratori:

APRILE . . . 4306

DI RUDINI, *presidente del Consiglio* . . . 4306-07**Verificazione di poteri** . . . 4308

La seduta comincia alle 14.5.

Borgatta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato: legge quindi il seguente sunto degli omaggi pervenuti alla Camera:

Omaggi.

Dal Conseil d'Administration de la Dette Publique ottom. de Constantinople — Comptendu préliminaire des opérations de l'Administration de la Dette Publique ottomane durant l'Exercice financier révolu le 12 mars 1896, copie 2;

Dal signor professore Edoardo Giampietro — Libertà di stampa (opuscolo), copie 120;

Dal Consorzio per la concessione delle opere di bonificamento dell'Agro mantovano reggiano, di Mantova — Atti del Consorzio di bonificazione:

Sessioni ordinarie e straordinarie delle Assemblee dei Delegati e del Consiglio d'Amministrazione pel V^o Esercizio Amministrativo, anno 1895, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: D'Ayala-Valva, di giorni 4; Ricci Vincenzo, di 6; Giolitti, di 8; Menafoglio, di 10; Papadopoli, di 10; De Leo, di 15; Canzi, di 15. Per motivi di salute, gli onorevoli: Prampolini, di giorni 15; Bruno, di 15; Russitano, di 10; Meardi, di 10; Capozzi, di 20; Di San Donato, di 20.

(Sono conceduti).

Comunicazioni diverse.

Presidente. Il presidente della Corte dei conti comunica:

« In esecuzione di quanto dispone la legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla Eccellenza Vostra l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese in corso.

« Firmato: Finali. »

Il sindaco della città di Rimini scrive:

Rimini, 17 maggio 1896.

« Nel 10 giugno prossimo venturo Rimini adempirà al sacro e mesto dovere di commemorare il primo luttuoso anniversario dell'atroce fine dell'onorevole conte Luigi Ferrari, deputato al Parlamento nazionale per cinque Legislature.

« Nella triste ricorrenza sarà letto il discorso commemorativo dall'illustre collega vostro onorevole Ferdinando Martini, amicissimo ed ammiratore del povero Ferrari, e verrà inaugurata la lapide decretata dal Consiglio comunale.

« La Camera dei deputati che partecipò con slancio d'indignazione e di affetto alla sventura che rapì in modo così scellerato, al

Parlamento ed al Paese, una vita tanto preziosa per le eminenti virtù dell'ingegno e dell'animo, parteciperà certamente con eguale slancio alla pietosa funzione, che sarà un nuovo plebiscito di compianto e di amore. La Giunta comunale interprete dei sentimenti della popolazione, nella sicurezza che la Camera dei deputati onorerà la cerimonia con larga rappresentanza, si pregia di anticipare vive azioni di grazie e di professarsi con gratitudine ed ossequio profondo

« Per la Giunta

« Il sindaco: GIUNTI. »

Crede d'interpretare il voto della Camera, disponendo che una Commissione composta dei deputati della provincia di Forlì, ai quali potranno unirsi quanti crederanno di volontariamente partecipare alla mesta cerimonia, rappresenti la Camera alle onoranze votate dal municipio di Rimini pel nostro compianto collega Luigi Ferrari. In tale circostanza, detta Commissione potrà anche adempiere al voto della Camera portando sulla tomba del nostro collega la corona mortuaria che la Camera stessa ha votata.

Se non ci sono osservazioni in contrario, resta così stabilito.

(Così resta stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Colombo, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiore assegnazione e corrispondente diminuzione di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96.

Mi onoro pure di presentare un disegno di legge, già approvato dal Senato del Regno, e portante alcune modificazioni al disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti.

Domanderei alla Camera che volesse deliberare l'invio del primo di questi disegni di legge alla Commissione generale del bilancio; ed il secondo, alla stessa Commissione che già esaminò il disegno di legge primitivo.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi di-

segni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

Se non vi sono osservazioni in contrario, le due domande fatte dall'onorevole ministro del tesoro s'intenderanno accolte.

(Sono accolte).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge pel conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

Questo disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Io lo presento ora alla Camera, e nel tempo stesso fo preghiera che sia rinviato alla Commissione, la quale studia un altro disegno di legge analogo, presentato d'iniziativa parlamentare dall'onorevole Clementini.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede che questo disegno di legge sia mandato alla Commissione che si occupa di una proposta di legge analoga d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Clementini.

Non essendovi opposizioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Presento un altro disegno di legge per modificazioni di alcune norme per la procedura dei ricorsi e domande davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Anche questo disegno di legge è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Io prego la Camera di voler acconsentire che questo disegno di legge segua la procedura degli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole presidente del Consiglio chiede

che questo disegno di legge segua la procedura degli Uffici.

Non essendovi osservazioni in contrario, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Cirmeni al presidente del Consiglio dei ministri « circa l'opportunità di provvedimenti legislativi per il censimento dell'*ex-stato* di Palagonia in provincia di Catania.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. L'onorevole Cirmeni interroga circa l'opportunità di provvedimenti legislativi per il censimento dell'*ex-stato* di Palagonia in provincia di Catania.

L'*ex-stato* di cui si parla è un grande latifondo, appartenente un tempo alla famiglia dei principi di Palagonia, oggi posseduto dall'Opera pia di Palagonia, residente in Palermo, la quale provvede agli scopi diversi indicati dalle tavole di fondazione.

È riconosciuta dal Governo, per ripetuti rapporti e relazioni delle autorità locali, l'opportunità, la convenienza, anche nell'interesse dell'Istituto, che si proceda all'enfiteusi di questo *ex-stato*, cioè di questo latifondo.

Io sono perfettamente convinto che l'enfiteusi di queste terre sarebbe un atto di buona amministrazione, inteso anche a giovare alle condizioni economiche del Comune dove questo latifondo è situato.

Ma il Governo non può ordinare subitamente l'enfiteusi di queste terre. Da ciò la necessità, alla quale accenna l'onorevole Cirmeni, di un disegno di legge, che la renda obbligatoria.

Però qui sorge una difficoltà. Può farsi una legge unicamente per l'*ex-stato* di Palagonia? O non conviene invece attendere il momento opportuno in cui si possa provvedere all'enfiteusi delle terre appartenenti agli enti morali esistenti in Sicilia?

Ma a confortare l'animo dell'onorevole Cirmeni, e de' suoi elettori (perchè parmi che siano elettori coloro che tanto insistono per

l'enfiteusi di questo *ex-stato*) aggiungerò che il mio collega di agricoltura e commercio ha pronto, in proposito, un disegno di legge, che io spero possa essere presentato tra pochi giorni, inteso a rendere in certi casi coattiva l'enfiteusi dei beni spettanti agli enti morali ed a fare altri provvedimenti d'indole generale, i quali, nel sentimento mio, potranno giovare a migliorare le condizioni agricole dell'isola di Sicilia.

Io non posso prendere impegno preciso di presentare a giorno fisso questo disegno di legge; ma posso assicurare l'onorevole Cirmeni, che il disegno di legge è presso che pronto, e quindi confido che in breve tempo potrà essere presentato alla Camera. E voglio augurarmi che esso trovi nel Parlamento benevola accoglienza, non solamente per soddisfare le esigenze, che io stimo giuste, alle quali accennò l'onorevole Cirmeni, ma per soddisfare altre esigenze, che trovo altrettanto giuste e degne di considerazione.

Presidente. L'onorevole Cirmeni ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Cirmeni. Stando alle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, io potrei senz'altro dichiararmi soddisfatto. Però chiunque abbia una certa esperienza parlamentare sa che le riforme legislative, per quanto utili, necessarie ed urgenti, difficilmente arrivano in porto se sono molto complesse.

Ricordo, senza uscire dall'argomento, che il precedente Gabinetto, volendo affrontare la soluzione della questione agraria in Sicilia, presentò il disegno di legge sui latifondi, il quale non arrivò alla discussione in quest'Aula, perchè, prendendo di mira i latifondi degli enti morali e quelli dei privati cittadini, includeva la soluzione di un problema molto complicato.

L'onorevole presidente del Consiglio prese grande parte al lavoro della Commissione, dei deputati siciliani; ed io, che avevo l'onore di far parte di quella Commissione, ricordo, che allora egli, con frase efficacissima, chiamò *tipico* il caso di Palagonia, e sostenne che l'esperimento di una riforma agraria in Sicilia, dovesse cominciare appunto da quel caso.

Memore di tal suo giudizio, io prego ora l'onorevole presidente del Consiglio di procedere per gradi nell'ardua riforma da lui annunciata. Tenga conto delle condizioni parlamentari, le quali raramente permettono la

soluzione di un grosso problema, e cominci col presentare un disegno di legge sui latifondi delle opere pie, rimandando ad altro tempo la presentazione di una proposta per l'enfiteusi dei latifondi dei municipi. Così si eviterebbero sicuramente gli scogli che fecero naufragare il disegno di legge presentato dal predecessore dell'onorevole Di Rudini.

Ad ogni modo prendo atto della dichiarazione del presidente del Consiglio, e faccio voti che la promessa riforma sia quanto prima attuata.

Presidente. Veniamo ora all'interrogazione dell'onorevole Macola.

(*Non è presente.*)

Non essendo presente l'onorevole Macola, la sua interrogazione si intende decaduta.

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Socci al presidente del Consiglio e ministro dell'interno « intorno alle ragioni che lo indussero a porre il servizio del tiro a segno sotto la dipendenza del Ministero della guerra; intorno ai propositi del Governo circa l'urgenza di una riforma sostanziale della legge 2 luglio 1882; e finalmente sul modo con cui egli intende provvedere ad un proficuo e regolare funzionamento della istituzione. »

Debbo avvertire l'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno che c'è un'altra interrogazione sullo stesso argomento dell'onorevole Stelluti-Scala al ministro della guerra e al ministro dell'interno « sulla voce di prossimi provvedimenti risguardanti l'istituzione del tiro a segno nazionale, senza attendere la relazione della Commissione della Camera o le deliberazioni del Parlamento sul relativo disegno di legge. »

Per cui rispondendo all'una potrà anche rispondere all'altra.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La domanda dell'onorevole Socci, è precisa, ed io spero con poche parole di poter rispondere.

L'onorevole Socci e, parmi, anche l'onorevole Stelluti-Scala, chiedono le ragioni per le quali il Governo si è deciso a restituire (si noti *a restituire*) la direzione del Tiro a segno nazionale al Ministero della guerra.

Io, prescindendo dall'espone le ragioni tecniche, dirò che esse furono ampiamente e

diffusamente svolte in questa Assemblea nel 1892, quando il generale Pelloux, mio collega, allora, nel Ministero, sosteneva la legge per la quale il Tiro a segno doveva passare al Ministero della guerra.

Come sa l'onorevole Socci, vi sono ragioni molto complesse, molto tecniche: l'utilità, la convenienza del servizio, la necessità, quasi, che questa istituzione, la quale sebbene civile è complemento delle nostre istituzioni militari, dipenda dal Ministero della guerra.

Ma non ritorno su queste ragioni. Dico soltanto che nel febbraio 1892 fu promulgata una legge per la quale il Tiro a segno doveva passare alla dipendenza del Ministero della guerra ed infatti il passaggio ebbe luogo. Però, posteriormente, venne un Decreto Reale del 1894, se non erro, pel quale, contrariamente a quello che la legge aveva ordinato, si faceva passare il Tiro a segno alla dipendenza del Ministero dell'interno.

Astenendosi dall'esaminare la costituzionalità del Decreto, col quale si veniva a contraddire ad una legge, e ricordando come l'onorevole Bonacci, in opposizione al Governo, sollevasse la questione della costituzionalità di quel Decreto, è naturale che io, posto fra un Decreto Reale ed una legge, abbia preferito di fare omaggio alla legge. Più di questo non posso dire, e spero che l'onorevole Socci e l'onorevole Stelluti-Scala vorranno dichiararsi soddisfatti.

Presidente. L'onorevole Socci ha facoltà di parlare.

Socci. Sono dolentissimo di non potermi dichiarare soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè tanto io, quanto tutti i miei colleghi della estrema Sinistra ed in generale tutti i colleghi di parte liberale, abbiamo sempre sostenuto che l'istituzione del Tiro a segno non debba dipendere dal Ministero della guerra, ma da quello dell'interno; che facendolo dipendere dal Ministero della guerra si denaturava addirittura l'istituzione, poichè il Tiro a segno per noi dovrebbe essere il vero e proprio contraltare al militarismo, e, come diceva il generale Garibaldi, il primo passo verso la nazione armata.

È vero che nel 1892 fu approvata una legge con la quale dal Ministero dell'interno si passava al Ministero della guerra la istituzione del Tiro a segno, ma si ricordi bene

l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri di quali garanzie era circondato quel provvedimento; tutto il personale del Ministero dell'interno passava al Ministero della guerra; e questa disposizione, in certo qual modo, temperava l'inconveniente gravissimo, che le autorità civili, che le Società assolutamente borghesi, dovessero dipendere da autorità militari, le quali, non se l'abbiano a male, è l'esperienza che lo insegna, non hanno mai veduto troppo di buon occhio questa istituzione, che deve essere assolutamente informata allo spirito popolare.

Noi ci ricordiamo come al generale Pelloux, che presentò questo disegno di legge, da ogni parte della Camera venissero raccomandazioni, perchè almeno alla istituzione non si togliesse il carattere che aveva. Noi quindi salutammo il Decreto Reale del 1894, che forse sarà stato incostituzionale, ma che, riportando al Ministero dell'interno questa istituzione, appagava i nostri sentimenti più cari, e trovava nei fatti susseguenti la vera conferma della bontà della disposizione medesima.

È ben difficile infatti, o signori, che a Roma, da militari si possa, come dicevo poc'anzi, provvedere a tutte le esigenze dei tiri a segno, i quali, se non sono governati dalle istituzioni locali, da società eminentemente borghesi, non possono certamente rispondere allo scopo, per cui furono istituiti.

Ricordo poi all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che, fino dai tempi, in cui era ministro l'onorevole Pelloux, nel Ministero Giolitti, fu presentata alla Camera un'altra legge per introdurre riforme in questa istituzione, così cara e così importante, e ricordo ancora che di questo disegno di legge non si è saputo più nulla.

Più volte si è parlato di studi e di proposte, formulate per riformare la legge vigente; perchè quelle proposte non si sono concretate, e presentate alla Camera? Io credo che se v'è un argomento che richieda una larga discussione, questo argomento sia proprio quello dei tiri a segno, poichè si collega non tanto con la difesa nazionale, quanto allo sviluppo dell'educazione fisica, e servirà non poco a fortificare la fibra della nostra gioventù.

La Camera, quando verrà in discussione questo disegno di legge, già tante volte annunciato, vedrà se convenga che i tiri a segno

dipendano dal Ministero della guerra o da quello dell'interno.

E vedendo al banco dei ministri il ministro della guerra, io mi permetto di domandargli se dal momento che questa istituzione è passata ora alla sua dipendenza, egli sia disposto di concedere ai giovani che frequentano le esercitazioni del tiro, maggiori vantaggi di quelli che sono ora accordati; e se sia disposto a somministrare armi e cartucce.

Questa ed altre questioni reclamano una soluzione, se si vuole che la istituzione del tiro a segno sia una cosa seria e non sia una burletta; giacchè questa istituzione dal Ministero dell'interno resa al Ministero della guerra, dal Ministero della guerra riportata a quello dell'interno, eppoi riportata al Ministero della guerra, non può certo essere salda e non può avere quella consistenza che può assicurarne l'esistenza, nè potrà essere feconda di quelli utili risultati, che erano negli intenti di coloro che l'hanno vagheggiata, di coloro che l'hanno propugnata e sostenuta in tutte le occasioni.

Al personale borghese, che secondo la legge doveva essere portato al Ministero della guerra insieme con la direzione del tiro a segno, si è sostituito oggi un personale addirittura militare, e si è tolto perfino (concedendogli un'altra destinazione) l'uomo che della istituzione del tiro a segno si poteva dire l'anima, l'uomo che di questa istituzione aveva fatto conoscere in Italia tutti i vantaggi.

Per cui io non dichiarandomi soddisfatto, quantunque convinto che più che argomento d'interrogazione questo sarebbe un vero e proprio argomento d'interpellanza, non converto in interpellanza la mia interrogazione, giacchè, dopo le dichiarazioni fatte ieri l'altro dal presidente del Consiglio, le interpellanze non si possono ormai più discutere se non dopo la discussione dei bilanci. Ma mi permetterò di ritornare sull'argomento, credendo che potrà dar luogo ad una larga ed ampia discussione, o sul bilancio della guerra o sul bilancio dell'interno. E se il Ministero e la Camera volessero accettarla, io mi permetterei di proporre una mozione che potrebbe allora essere svolta più ampiamente. Questa mozione potrebbe suonare così...

Presidente. La presenterà poi.

Socci. Se non la posso leggere, non la leggo.

Dico però fin da ora che non mi dichiaro

soddisfatto e che in occasione del bilancio dell'interno o di quello della guerra presenterò una mozione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha risposto con una dichiarazione di ordine pregiudiziale.

Egli ha detto che il provvedimento preso nel mese d'aprile testè decorso sa come di una riparazione ad un provvedimento che non aveva stretto carattere di costituzionalità.

Di fronte a questo, io non posso non dichiararmi soddisfatto, perchè divido pienamente l'opinione che non sia corretto, col mezzo di Decreto Reale, portare modificazioni radicali e sostanziali ad ordinamenti stabiliti dalla legge, alterando così le attribuzioni distinte dei pubblici poteri. Ma poichè il fatto era compiuto da circa un anno, io avrei desiderato che il provvedimento fosse rimandato alla prossima discussione del disegno di legge sulle modificazioni da apportare alla legge attuale del tiro a segno. E mi pareva che, in attesa di questa discussione, fosse opportuno di non pregiudicare la questione della sede più naturale dell'amministrazione dell'Istituto.

Nella stessa relazione che precede il Decreto Reale del 19 aprile è fatta ragione piena, dirò così, a questa mia osservazione. Per un periodo di oltre due anni, la incertezza derivante dall'attesa di una riforma ripetutamente annunciata paralizzò l'opera del ministro della guerra, tanto da far ritenere un insuccesso ciò che era invece il portato naturale delle cause sopra accennate. »

Queste stesse parole stanno a dichiarare come molto opportuno sarebbe stato l'affrettare intanto la discussione delle modificazioni della legge, poichè se il male proviene dall'ordinamento attuale dell'istituto del tiro a segno, il ritorno della direzione al Ministero della guerra non guarirà punto dagli inconvenienti che si lamentano.

Ad ogni modo, facendo voti che questi passaggi, che si succedono, non diano, come suol dirsi, il colpo di grazia all'istituzione del tiro a segno, io prendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio con una sola speranza, che, cioè, egli d'accordo col ministro della guerra affretti la sostanziale riforma della legge ora vigente.

Io fui tra coloro che più videro la neces-

sità di dare al tiro a segno il principalissimo carattere di istituzione civile; a differenza dell'onorevole Socci mi sono con l'esperienza alquanto scosso o ritratto da questo convincimento; però ritengo ancora e sempre per ferma che con la legge attuale il servizio del tiro a segno molto meglio vada affidato al Ministero dell'interno che a quello della guerra, indipendentemente da quelle considerazioni di ordine tecnico accennate dal presidente del Consiglio; perchè dalle considerazioni di ordine tecnico non discende punto la conseguenza che la parte amministrativa debba rimanere affidata al Ministero della guerra.

Portando notevoli variazioni alla legge attuale del tiro a segno, potrà pure essere riconosciuto più utile il passaggio del servizio al Ministero della guerra. Ad ogni modo è certo che il tiro a segno, come va adesso in Italia, non dà quei frutti che noi ne speravamo. Ed è parimenti certo che è necessaria ed urgente una riforma, se si vuole davvero trarre da questa istituzione quel profitto che abbiamo sempre desiderato.

Presidente. L'interrogazione dell'onorevole Niccolini è stata ritirata. Quindi viene l'interrogazione dell'onorevole Stelluti-Scala al ministro della mariniera, per sapere « se il Governo intenda di venire in qualche aiuto alle famiglie delle vittime della febbre gialla sulla Regia nave *Lombardia*. »

Stelluti-Scala. Se permette, onorevole presidente, vorrei dire una parola.

Presidente. Ne ha facoltà.

Stelluti-Scala. Siccome io non ho con me alcune carte, che mi sarebbero state necessarie per lo svolgimento di questa interrogazione, così, se non Le facesse dispiacere, pregherei di rimandarla a domani.

Presidente. L'onorevole ministro della mariniera accetta?

Brin, ministro della mariniera. Nessuna difficoltà.

Presidente. Allora è rimandata a domani.

Viene in seguito l'interrogazione degli onorevoli Bonajuto e Vagliasindi al ministro dei lavori pubblici « circa il modo col quale procede l'esercizio della ferrovia Circumetnea. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Bonajuto probabilmente saprà che non appena ebbi l'onore di assumere l'ufficio di

ministro dei lavori pubblici, ordinai un'inchiesta appunto per accertare in qual modo fu costruita e in qual modo sia esercitata la ferrovia Circumetnea.

Il Ministero ha ricevuto e io ho letto la relazione dell'ispettore, mandato da Roma a compiere quella ispezione, ed ho dovuto convincermi che nella esecuzione e nell'esercizio della ferrovia occorre che vengano introdotti dei miglioramenti; e perciò ho invitato il consorzio a provvedere affinché la costruzione sia completata, l'esercizio sia meglio regolato e il personale sia in numero sufficiente ad assicurare un regolare funzionamento di questa ferrovia.

Ho già impartito le disposizioni occorrenti, cioè, ho scritto due giorni fa al Consorzio, indicando tutto ciò che, a giudizio del Ministero, debba esser fatto per assicurare e migliorare l'esercizio di quella linea.

Quando il Consorzio non osservi le prescrizioni del Ministero, prenderò quei provvedimenti, che saranno di mia competenza.

Spero di aver risposto così in modo soddisfacente agli onorevoli interroganti.

Presidente. L'onorevole Bonajuto ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Bonajuto. Onorevole ministro, mi duole, ma io non posso essere soddisfatto della sua risposta.

Il Consorzio non va. La ferrovia Circumetnea sin dalla sua origine rappresenta una colpa.

Castorina. Domando di parlare per fatto personale.

Bonajuto. Trasformerò poi in interpellanza la mia interrogazione per poter parlarne a lungo e mettere i punti sugl' *i*.

Onorevole ministro, il vostro ispettorato, o è colpevole, o ignorante. Parlo delle Sezioni a cui è affidata la Circumetnea. Nella Circumetnea non esiste manutenzione, non esiste personale, per quella gente non v'è nè legge, nè Governo: non v'è altro che sete di illeciti guadagni, che vanno a danno di tutto e di tutti.

Dell'azione del Governo, che non si è mai fatta sentire, l'Associazione anzidetta se ne ride, e tira dritto.

Però la gente paga e si rompe quotidianamente il collo. (*Si ride*).

La manutenzione, ripeto, non è mai esistita, me lo ha confermato uno dei migliori

vostrì ingegneri. Il personale è un mito, il materiale è da commedia, solo gli accidenti sono reali e quotidiani.

Modestia a parte, ho dato spesse volte prova di un coraggio, che fu chiamato da taluni temerario: ebbene, io ho paura di andare sulla ferrovia Circumetnea. (*Interruzione*).

Vado incontro al colera, vado incontro alle palle, ma non a rompermi il collo su una ferrovia esercitata così malamente.

Io ho una lista dei deragliamenti e delle disgrazie successe dal novembre 1894 al 28 marzo 1896. Sono un quinto di quelli realmente avvenuti, perchè gli altri si celano o colla corruzione, o colla minaccia, o colla preghiera, secondo i danneggiati.

Questa lista me l'ha data il segretario del Consorzio con una carta da visita dell'onorevole Castorina, presidente del Consorzio stesso. L'amico mio Vagliasindi può dire il rimanente. Ora in questo stato di cose, onorevole ministro, quando vi trovate di fronte a gente che non riconosce nè ministro, nè legge, nè nulla, dovete provvedere energicamente.

Rammento che, allorquando c'era il ministro Saracco, si tentava di fare una truffa di un milione e settecento cinquantamila lire alla Provincia e al Consorzio dai famosi intraprenditori.

Ed egli, dietro il mio reclamo, fatto ad istanza del Sindaco di Catania e della Provincia, lo impedì colla sua *brutalità ordinaria*. (*Si ride*). Ma quando si trattò di avere a che fare con una ditta siffatta, nemmeno egli potè, le sue armi si spuntarono...

Presidente. Ma, onorevole Bonajuto, usi un altro linguaggio, la prego...

Bonajuto. Ritengo che un simile oltraggio permanente non è più tollerabile e spero che Ella, onorevole ministro, provvederà con serietà ed energia.

Bisogna dimostrare che esiste un Governo il quale non vuol tenere il sacco.

Quello che ho detto è meno della verità: ripeto che non sono soddisfatto e che trasformerò in interpellanza questa interrogazione.

Presidente. Onorevole ministro dei lavori pubblici, desidera parlare ancora?

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Io prego innanzi tutto l'onorevole Bonajuto di voler ritirare le parole « infedele od ignorante » rivolte all'ispettorato delle ferrovie. L'ispettorato è un corpo molto benemerito...

Bonajuto. D. mando di parlare per fatto personale: ho parlato per l'ispettorato di Sicilia!

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Ed io alludo all'intero Corpo dell'ispettorato. Nel caso concreto l'ispettore da me mandato in Sicilia, di solito risiede a Roma; e da Roma fu inviato perchè arrivasse in Sicilia senza alcuna preoccupazione. È appunto dopo ricevuto il rapporto di quell'alto funzionario che io con una lunga lettera ho richiamato il Consorzio alla osservanza delle norme stabilite nel contratto di concessione per la costruzione e per l'esercizio di quella strada ferrata. Ho pure disposto che sia accertato se il personale sia sufficiente perchè la ferrovia funzioni con sicurezza e con vantaggio del pubblico. L'onorevole Bonajuto potrà leggere la lettera alla quale alludo perchè essa fu diretta al presidente del Consorzio e credo che dalla lettura di essa egli rimarrà convinto che per parte dell'ispettore che fu in Sicilia e per parte del Ministero si sono date tutte le prescrizioni che, nei limiti delle facoltà concesse al ministro, potevano essere date. Ed io posso assicurarlo che curerò perchè tali prescrizioni siano osservate.

Quanto alla Società, il Ministero non ha alcun rapporto con essa: il Governo ha fatto il contratto con il Consorzio, il quale soltanto si trova di fronte al Governo. Il Consorzio s'accomodi con la Società, il Governo non ha niente a che vederci.

Per parte mia, ripeto, curerò perchè la ferrovia Circumetnea sia costruita a norma delle convenzioni fatte, e perchè l'esercizio di essa proceda in modo regolare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castorina, per fatto personale.

Castorina. L'egregio collega Bonajuto mentre benevolmente mi ha nominato perchè io l'ho messo al giorno di tutti gli atti della segreteria del Consorzio di cui sono presidente, poi, certamente per errore, ha detto che il Consorzio non va.

Questo sarà un equivoco; si confonde il Consorzio, rappresentanza giuridica, con la Società Sicula, subconcessionaria. Il consorzio, onorevole Bonajuto, si trova in perfettissima regola, ed è esso stesso, che avendo constatato come l'esercizio non vada bene, ha domandato un'ispezione all'onorevole ministro. E nell'ultima seduta, l'Assemblea del Consorzio deliberò di procedere financo allo scio-

glimento del contratto fatto con la detta Società, a causa dell'inadempimento degli obblighi da essa assunti. Tutti gli strali, quindi, che io d'altronde credo un po' esagerati, che l'onorevole Bonajuto ha lanciati, si riferiscono e si restringono alla Società sub-concessionaria e non al Consorzio, il quale, ne ho la piena convinzione, e lo dichiaro apertamente alla Camera, ha fatto pienamente il suo dovere. (*Bravo!*)

Aggiungo che tutti i delegati del Consorzio sono perfetti gentiluomini e degni del mandato che rappresentano.

Nè all'Ispettorato competono le acri espressioni rivolte, molto più dietro i provvedimenti ministeriali che lo giustificano.

All'onorevole ministro poi contro il concetto da lui espresso, cioè che egli non ha da provvedere appunto perchè la rappresentanza giuridica di fronte al Governo l'ha il Consorzio, devo domandare: ma quali sarebbero le attribuzioni del Consorzio di fronte alla Società per chiamarla all'adempimento dei suoi doveri? Queste attribuzioni le ha tutte il Governo, ed il Consorzio non ha che il diritto di rivolgersi allo stesso, come del resto ha fatto, indicando i difetti dell'esercizio, perchè poi il Governo provvedesse.

E, se il Governo vuole anche discaricarsi di questo obbligo, trovi modo come legalmente investire il Consorzio di tutti i diritti e di tutte le azioni che gli occorrono a richiamare la Società al suo dovere: senza di che nè Governo nè Consorzio provvederanno, e la Società sub-concessionaria rimarrà senza controllo.

Richiamo quindi sulla grave questione tutta l'attenzione del Ministero.

D'altro canto, dichiaro che la risposta data dall'illustrissimo signor ministro dovrebbe accontentare l'onorevole mio amico Bonajuto: perchè, quando il ministro ha detto che, dopo l'inchiesta fatta, si è rivolto al Consorzio (cosa che ignoro, trovandomi da qualche tempo alla Camera), perchè la Società sia richiamata ad una più attenta vigilanza sull'esercizio della linea, ed al perfetto adempimento di tutti i doveri che per legge e per contratto le incombono, ha detto quanto basti per soddisfare tutti.

Vagliasindi. Chiedo di parlare.

Bonajuto. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Onorevole Vagliasindi...

Vagliasindi. Credo di non aver bisogno di accennare il fatto personale.

L'onorevole Bonajuto ha fatto appello anche alla mia opinione intorno ai disastri che si verificano sulla ferrovia Circumetnea. Questo è il fatto personale.

D'altra parte, siccome ero anch'io firmatario della interrogazione, e siccome non posso intieramente consentire nella forma adoperata dall'onorevole Bonajuto (*Si ride*), così io tengo a fare questa dichiarazione: che, secondo me, la sostanza della interrogazione dell'onorevole Bonajuto è seria, è reale; ed importa grandemente alle popolazioni etnee che il Governo si occupi del modo col quale procede il servizio della ferrovia Circumetnea.

D'altra parte, mi pare che la risposta del ministro avrebbe potuto soddisfare l'onorevole Bonajuto...

Presidente. Questo è merito, onorevole Vagliasindi; io non posso lasciarla continuare.

Vagliasindi. Parlerò meno di cinque minuti.

Presidente. Non posso lasciarla continuare.

Onorevole Bonajuto, indichi il suo fatto personale.

Bonajuto. Ho chiesto di parlare per fatto personale perchè l'onorevole ministro mi ha gentilmente nominato. (*Oh! oh! — Ilarità*).

Presidente. Questo non basta per dar luogo ad un fatto personale.

Bonajuto. Ebbene io dichiaro che mi riservo di presentare un'interpellanza, al fine di poter svolgere con pace il mio concetto.

Però se l'onorevole presidente mi permette...

Presidente. Non posso lasciarlo parlare.

Voci a sinistra. Parli! parli! (*Rumori*).

Presidente. Onorevoli colleghi, sono io il custode del regolamento. Non posso dargli facoltà di parlare che per un fatto personale.

Bonajuto. Onorevole presidente, sono troppo ossequente alla sua autorità; quindi, se Ella non vuole che parli, non parlerò, però presenterò l'interpellanza. (*Rumori*).

Presidente. Io non posso lasciarla parlare che per fatto personale. Non sono io che non voglio lasciarla parlare, è il regolamento che così prescrive.

L'onorevole presidente del Consiglio ha chiesto di parlare per rispondere ad una interrogazione rivoltagli giorni sono dall'onorevole Sacchi.

Ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io pro-

misi all'onorevole Sacchi che avrei risposto ad una sua domanda relativamente al titolo del reato di cui è imputato il generale Barattieri.

Dico quindi adesso che il generale Barattieri è imputato dei reati previsti dagli articoli 74 e 88 del Codice penale militare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta avuta.

Sacchi. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio della sua comunicazione, e ne prendo atto.

Presidente. Le interrogazioni sono esaurite.

Svolgimento di proposte di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento d'una proposta di legge del deputato Fulci Nicolò, per modificazioni alla legge elettorale politica.

L'onorevole Fulci Nicolò ha facoltà di parlare.

Fulci Nicolò. Onorevoli colleghi, io toglierò alla Camera il tormento di sentire svolgere per la seconda volta un disegno di legge che ebbi già l'onore di svolgere un paio di mesi fa, e che poi, in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno del tempo, io ritirai.

La mia proposta di legge si riassume in ciò.

Secondo me, vi sono tutti i caratteri dell'ineleggibilità tra chi è il manipolatore delle liste, e la qualità di deputato al Parlamento.

Fui determinato a presentare questa proposta di legge da tutto il concetto che ispira la legge elettorale, quello di rendere le liste elettorali quanto più è possibile indipendenti.

Ora io dico: se v'è una ragione per la quale noi dobbiamo interessarci, è questa appunto, di rendere impossibile l'elezione di coloro i quali fino alla vigilia delle elezioni si sono fatte le liste, e poi il giorno dopo si presentano candidati.

Quando io svolsi la mia proposta di legge dissi che ero sicuro che tutti i colleghi che stanno in questa Camera, e che fecero parte della Commissione delle liste, non abusarono mai del loro ministero. Ma pur troppo io conosco alcuni di certe Provincie del Regno, i

quali, facendo parte della Commissione, non ebbero il pudore di allontanarsi, quando si discuteva la lista del collegio dove erano candidati. Io conosco di quelli che hanno influito in una maniera poco pulita sull'approvazione delle liste del collegio che doveva poi essere il proprio.

Cottafavi. Denunciateli.

Fulci Nicolò. Un'altra delle ragioni che mi ha determinato a presentare questa proposta di legge è questa: che, fra i tanti guai che, secondo il convincimento mio, ci ha portato il collegio uninominale, c'è quello della lotta personale fra candidato e candidato, tra partito e partito in una cerchia ristretta.

Ora io credo che noi dovremmo fare in modo da rendere queste lotte meno aspre, meno personali e da far comprendere al corpo elettorale che, quando scendiamo in campo, vi scendiamo a parità di condizioni e di armi. Imperocchè il giorno in cui potremo presentarci ai nostri elettori, in quei piccoli collegi dove, ripeto, la lotta è molto personale, in condizioni di parità, la lotta diventerà meno aspra, meno violenta e non avremo a deplorare ciò che in molti collegi abbiamo dovuto deplorare e, cioè, gli scandali che si verificano nel momento della proclamazione.

Come vedete, onorevoli colleghi, io ho accennato solamente alle ragioni principali che mi hanno determinato a presentare questa proposta di legge; e, mantenendo la promessa, non mi dilungherò, sicuro che la mia modesta proposta incontrerà il vostro accoglimento perchè essa non mira che a conseguire la sincerità delle liste elettorali e la parità di condizioni fra i vari candidati. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, per dichiarare se il Governo accetta o no che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole Fulci Nicolò.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Il Governo non si oppone che la proposta di legge sia presa in considerazione.

Presidente. Allora la pongo a partito.

(La Camera la prende in considerazione).

Viene ora lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Aprile, che ha facoltà di parlare.

Aprile. Non poche, ma pochissime parole credo che saranno sufficienti per dimostrare non solo l'opportunità, ma la necessità di

modificare l'articolo 69 della presente legge elettorale politica.

Le modificazioni ch'io propongo si ispirano al principio del rispetto della legge e della divisione dei poteri liberamente e sovraneamente operanti nella cerchia e nei limiti delle proprie attribuzioni.

In un paese libero nessuno, sia esso cittadino, o magistrato, o corpo collegiale, deve poter considerarsi superiore alla legge, o render questa inefficace e vana e molto meno, ciò che sarebbe assai peggio, servirsi del potere ad esso consentito dalla legge, non per migliorarla o mutarla ma per oltraggiarla e vilipenderla, per renderla strumento d'oppressione o oligarchica o demagogica.

Questo concetto, evidente in teoria, diventa luminoso quando si applica al caso concreto e specialmente alle sentenze dell'autorità giudiziaria.

I paesi costituzionali a larga base democratica, come il nostro, debbono con gelosa cura studiarsi di rafforzare il prestigio del potere od ordine giudiziario, e di rendere i suoi pronunciati assolutamente indipendenti dalle fortune politiche e dalle strategie dei partiti. E non solo Cicerone, ma tutta la sapienza antica conviene in ciò, che la *firmitas rei judicatae* sia la base d'ogni costituzione politica e di ogni società civile.

Questi principî in verità hanno cominciato a scuotere (e se continuassero, distruggerebbero) taluni esempi pericolosi avvenuti per volontà del corpo elettorale che proclamò la condanna titolo di gloria e ragione di onori.

Simili usurpazioni di potere non trovano riscontro nelle legislazioni nè nei costumi di altri paesi; ed ora che, dopo un atto di clemenza compiuto il 14 marzo, ogni sospetto di secondi fini, di passione politica è certo eliminato, io credo che la Camera possa davvero serenamente esaminare se sia opportuno che un simile stato di cose continui, e se non sia il caso di porre la legge molto più alto nella coscienza dei cittadini, afforzandone il prestigio, tutelandone l'esecuzione, impedendo che, sospettato o perfidiato, ogni giudizio diventi scopo o mezzo di parte, o anche artificio di propaganda politica. E tale tendenza a me pare non solo illiberale, ma anche pervertitrice e incivile.

È per ciò che io raccomando alla benevola attenzione della Camera la mia propo-

sta di legge, riservandomi di svolgerla più ampiamente se la Camera, come spero, la prenderà in considerazione.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Come ho detto all'onorevole Fulci, dirò anche all'onorevole Aprile, che non mi oppongo che la Camera prenda in considerazione la sua proposta di legge.

Presidente. Non opponendovisi l'onorevole ministro, pongo a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Aprile.

(La Camera la prende in considerazione).

Aprile. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Aprile. Ho chiesto di parlare per rivolgere una preghiera alla Camera. Poichè è già stata nominata una Commissione per esaminare una proposta di modificazione della nostra legge elettorale politica, prego la Camera di consentire che la mia proposta sia rimandata a quella stessa Commissione.

Presidente. Ella allude alla Commissione incaricata di esaminare la proposta di legge Torrigiani?

Aprile. Precisamente.

Presidente. L'onorevole Aprile chiede che la sua proposta di legge sia trasmessa alla Commissione già incaricata di riferire su quella dell'onorevole Torrigiani.

Se non vi sono osservazioni in contrario la domanda dell'onorevole Aprile s'intenderà ammessa.

(È ammessa).

Di Rudini, presidente del Consiglio. L'onorevole Fulci non è presente, ma dal momento che la Camera ha deliberato di mandare la proposta svolta testè dall'onorevole Aprile alla Commissione incaricata di riferire su quella dell'onorevole Torrigiani, credo che alla stessa Commissione si possa mandare anche la proposta di legge dell'onorevole Fulci.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, anche la proposta di legge dell'onorevole Fulci sarà trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare la proposta di legge dell'onorevole Torrigiani.

(Rimane così stabilito).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri — Elezione contestata del Collegio di Badia Polesine (Eletto Sani Giacomo).

La Commissione propone la convalidazione dell'onorevole Giacomo Sani a deputato del Collegio di Badia Polesine.

La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, metto a partito le conclusioni della Giunta, che ho testè lette.

(*Sono approvate*).

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Papa a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Papa. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 790,000 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1895-96. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Suardi Gianforte a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Suardi Gianforte. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge:

« Aggregazione dei comuni di Bagnatica e Brusaporto al mandamento di Trescore, circondario di Bergamo. »

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Fili-Astolfone a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fili-Astolfone. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia e culti, esercizio 1896-97.

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima interpellanza è quella dell'onorevole Santini al ministro delle finanze « sul modo, onde viene applicato nella capitale del Regno l'articolo 62 del regolamento per l'imposta sul reddito dei fabbricati, approvato col Regio Decreto 24 agosto 1877, n. 4074, (serie 2^a), modificato col Regio Decreto 29 dicembre 1889, relativamente alla revisione parziale per diminuzione del reddito non minore del terzo, rifiutandosi le autorità fiscali di considerare causa con effetto continuativo l'attuale generale diminuzione delle pigioni in Roma. »

Sopra lo stesso argomento ci sono le seguenti interpellanze: una dei deputati Garibaldi, Aguglia, Mazza e Badini, al ministro delle finanze, « per sapere se intende presentare sollecitamente un apposito disegno di legge per una revisione generale dei fabbricati. » Una del deputato Daneo Edoardo, al ministro delle finanze, « sulla necessità di solleciti provvedimenti legislativi per una revisione almeno parziale del reddito dei fabbricati e sulle istruzioni che siansi date agli agenti delle imposte per riconoscere come causa continuativa di diminuzione di reddito la crisi edilizia, specialmente in alcune grandi città, » ed una dei deputati Placido, Afan de Rivera, Della Rocca, Simeoni, Di San Donato, Casale, Vetroni, Grippo, Flaùti, Magliani, Rocco, Ungaro e Pansini, al ministro delle finanze, « in rapporto alle diminuzioni del reddito sui fabbricati che si verificano in alcune grandi città del Regno e sui provvedimenti che potrebbero adottarsi per rendere in pratica più equa l'applicazione della legge. »

Ora l'articolo 106-*quater* del regolamento dispone:

« Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno venir raggruppate e svolte contemporaneamente all'infuori del loro ordine di presentazione. »

Dichiaro quindi che, se non vi sono opposizioni, s'intenderà che tutte queste interpellanze debbano essere svolte contemporaneamente.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavallotti. Io domando alla cortesia del-

l'onorevole presidente di volermi dire quante siano queste interpellanze che andrebbero per identità d'argomento raggruppate con quella dell'onorevole Santini, perchè se si trattasse di poche, non francherebbe la spesa di opporsi al raggruppamento; ma se fossero molte, chiederei che fosse mantenuto il diritto acquisito dagli altri interpellanti, i quali, per effetto di questo raggruppamento, vedrebbero le loro interpellanze, presentate in precedenza, rimandate a tempo indefinito.

Presidente. Onorevole Cavallotti, il regolamento ha stabilito, che, per economia di tempo non soltanto le interrogazioni, ma anche le interpellanze sopra lo stesso argomento si possano svolgere contemporaneamente.

Il presidente quindi non può badare se siano molte o poche le interpellanze sullo stesso soggetto; qualunque ne sia il numero, egli ha l'obbligo di porre il quesito alla Camera.

Nel fatto però, debbo dire che le interpellanze dirette al ministro delle finanze relative alla revisione dell'imposta sui fabbricati sono quattro: una dell'onorevole Santini; l'altra degli onorevoli Garibaldi, Aguglia, Mazza e Badini; la terza dell'onorevole Daneo Edoardo e la quarta dell'onorevole Placido ed altri deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza sull'ordine della discussione.

Mazza. Credo d'interpretare il concetto dei confirmatari di queste interpellanze, assicurando l'onorevole Cavallotti che lo svolgimento delle interpellanze stesse non richiederà che pochissimo tempo.

Presidente. Ella non può impegnarsi per gli altri, onorevole Mazza.

Mazza. Ma conosco l'argomento.

Presidente. Il regolamento dispone che, se non sorgono osservazioni in contrario, le interpellanze che si riferiscono allo stesso argomento si possano trattare contemporaneamente.

Non essendovi osservazioni in contrario, considero quindi raggruppate le interpellanze delle quali ho dato lettura e do facoltà di parlare all'onorevole Santini.

Santini. Io sono agli ordini della Camera. Se la Camera crede che l'onorevole Cavallotti...

Presidente. Ma no, onorevole Santini, Ella ha facoltà di parlare.

Voci. Breve! breve!

Santini. Mi giova osservare, come la mia interpellanza sia stata presentata nel giugno dell'anno scorso e seguita poi a breve distanza da altre interpellanze dello stesso genere, di egregi colleghi.

Nel decorso novembre ebbi l'onore di svolgere un'interrogazione su questo argomento e la risposta, che diede l'onorevole Boselli, a me ed anche al mio egregio amico onorevole Badini; non mi soddisfece, tanto che l'onorevole Boselli, sebbene con cortesi parole, si dolse che l'onorevole Badini ed io non ci fossimo dichiarati paghi alle sue dichiarazioni. Nè soddisfatti potevamo essere, perchè l'onorevole Boselli voleva provare, come la crisi edilizia (ragione della nostra interrogazione) che travaglia Roma ed altre città d'Italia, fosse cosa passeggera, mentre io, e con maggiore efficacia e con più alta competenza di me, l'onorevole Badini, volevo e potei provare che costituiva invece una causa continuativa di diminuzione di reddito.

Le modeste parole, con cui io svolgerò la mia interpellanza, esprimono anche il pensiero dell'onorevole Aguglia, assente per ragione superiore alla sua volontà, e dell'onorevole Badini, che mi onorarono del lusinghiero incarico di manifestare in proposito le loro idee.

Debbo rammentare che, da quando l'imposta per i fabbricati fu applicata in tutta Italia come un'imposta per *quotità* (essendosi ripudiato il vecchio sistema per *contingente*, che era in uso antecedentemente in molte parti di Italia), da quando, cioè, essa divenne un'imposta del tanto per cento sul reddito annuale attribuito a ciascun fabbricato, sorse e si riconobbe la necessità di rivedere periodicamente i redditi di tutti i fabbricati, affinchè, col variare naturale o accidentale, ma sempre inevitabile, dei diversi redditi, non risultasse, che, dopo qualche anno, un fabbricato rendente 5 pagasse per 10 o viceversa.

In forza di ovvie ragioni di contabilità e di giustizia, per la tassa di ricchezza mobile (e me lo insegna l'onorevole ministro delle finanze) tale revisione si fa tutti gli anni.

Per i fabbricati la legge vigente stabilisce che la revisione possa accadere annualmente, quando la variazione (in più o meno) superi il terzo del reddito accertato, e limitatamente a quei soli fabbricati, in cui tale variazione abbia avuto luogo; e l'ultima legge ha ag-

giunto che tale revisione debba avere carattere continuativo.

Donde le questioni dei proprietari di Roma, di Torino e di Napoli ecc., contro il Governo il quale, però, adesso non contesta più la continuità della causa.

Ma per quei fabbricati e per quelle variazioni, che non arrivano al terzo del reddito accertato con l'ultima verificaione, è mestieri affrettare la revisione generale.

Ora, l'onorevole ministro delle finanze converrà meco, che la revisione generale deve eseguirsi a periodi frequenti, non appena se ne scorga l'opportunità, cioè se ne presenti il bisogno per variazioni troppo acute, che si siano già verificate nella maggior parte dei redditi.

La legge organica del 1865 dispose una nuova revisione generale dopo 5 anni. All'articolo 20 di quella legge si era proposta un'aggiunta, che stabiliva, dopo quella prima revisione quinquennale doversi fare le revisioni ulteriori ad ogni decennio; ma quell'aggiunta fu tolta, sia perchè troppo lungo parve il periodo di 10 anni, sia perchè non si volle togliere ai poteri costituiti, Governo e Parlamento, l'iniziativa di ordinare, quando si ritenesse opportuna, la revisione generale.

Non citerò le varie relazioni ministeriali, che sono certamente presenti alla mente studiosa del ministro delle finanze; mi basti dire che tutte le relazioni ministeriali, che precedettero l'ultima revisione generale (e una revisione generale, dopo quella del 1865, fu fatta nel 1870-1871), ammisero il principio che non si dovessero aggravare i contribuenti, sapendosi che a quel tempo la ricchezza pubblica era in aumento e che le revisioni sarebbero tornate favorevoli all'erario.

Questa fu anche la ragione, per la quale il Senato respinse il progetto di revisione generale, presentato dal Magliani il 10 novembre 1887.

Ora, invece, si sa che la revisione generale, con buona pace del mio esimio amico, onorevole Boselli, tornerebbe favorevole ai contribuenti, cioè dannosa all'erario; e lo prova il fatto di molti milioni d'imponibile sgravati in questi due ultimi anni, mercè le revisioni parziali, ottenuti da fabbricati i cui redditi erano diminuiti di oltre il terzo, mentre, che io mi sappia, in nessuna parte d'Italia alcun agente delle imposte, ha potuto, da dieci anni a questa parte, richiedere revi-

sioni parziali, in danno del contribuente per aumento di reddito oltre il terzo.

Ma, non per questo, è meno urgente riparare le estreme disuguaglianze, che si sono prodotte fra i contribuenti delle città travagliate dalla crisi, e quelli delle città, che non hanno avuto crisi, tanto più che, siccome la legge non tiene conto degli affitti parziali, a Roma, Torino, Napoli, vi sono molti fabbricati, che pagano, per imposte e sovrainposte, più del 60 per cento del reddito effettivo, mentre in quelle altre città, col reddito cresciuto, i proprietari pagano, in base ai vecchi ruoli, appena il 15 od il 20 per cento del reddito.

Bisogna, dunque, per conciliare la giustizia ed il principio statutario, che i cittadini debbono contribuire alle spese ed ai carichi dello Stato in proporzione dei loro averi, con le strette attuali della finanza, ordinare la revisione generale immediata, ma in maniera tale che l'Erario nulla debba perdervi.

Ciò può ottenersi in un modo semplicissimo.

Si ordini la revisione generale, magari con effetto retroattivo al 1° gennaio 1896 (per ordine del Ministero passato le Agenzie delle imposte avevano già il lavoro pronto); ma si stabilisca che, dopo la revisione, sarà cangiata l'aliquota attuale nella tassa, in modo che, applicando al compenso dei redditi riveduti, il totale gettito della tassa nel primo anno sia identico nella somma complessiva, a quello, che l'imposta avrà reso coi vecchi ruoli. Insomma, pel 1896, la imposta dovrebbe levarsi per contingente, e la aliquota sarebbe stabilita dividendo il totale importo (già assegnato in somma uguale a quella ottenuta nel 1895) della tassa per le cifre dei nuovi redditi da annotare rispettivamente per ciascun fabbricato col 1° gennaio 1896.

Intanto, s'intende, la tassa continuerebbe a riscuotersi coi vecchi ruoli: appena fatti i nuovi, si farebbe il conguaglio.

Il Governo peraltro, e di ciò ognuno di noi deve darsi pensiero, vi rimetterebbe sempre la spesa della revisione da 2 a 3 milioni; ma anche a questo si potrebbe riparare, elevando, pel 1896 soltanto, l'aliquota della tassa di tanto quanto occorre ad uguagliare quella differenza.

Si dovrebbe poi nominare una Commissione elettiva mista, per non lasciare l'assestamento in arbitrio del potere esecutivo.

Questo quando non si potesse ottenere la revisione generale che sarebbe, credo, nei desiderii della maggioranza delle provincie italiane, e che io raccomando caldamente all'attenzione del ministro delle finanze.

Presidente. Onorevole Mazza, svolge Ella la seconda interpellanza?

Mazza. Sì, signore, anche per conto degli onorevoli Aguglia, Garibaldi e Badini.

Io sono lieto che, dopo che i miei egregi colleghi Garibaldi, Aguglia e Badini ebbero a presentare con me questa interpellanza, siasi ora unito a noi l'onorevole Edoardo Daneo tanto più autorevole in quanto, uscendo or ora dal Governo, egli sa direttamente in quali tristi condizioni versino alcuni grandi centri della Penisola.

È nota la condizione dei proprietari di fondi urbani in alcune città d'Italia dopo l'ultima revisione generale seguita l'11 luglio 1889.

Quando si fece quella revisione a Napoli, Torino, Roma, il tasso delle pigioni era altissimo non essendosi ancora manifestato il fenomeno della crisi edilizia.

Da allora le condizioni di queste città sono radicalmente mutate. Ed ognuno di voi sa quali enormi diminuzioni di valore vi abbiano subito i fabbricati.

La legge organica del 26 giugno 1865 nell'articolo 20 è precisa; per essa durante il quinquennio non si può domandare la revisione generale. Si fecero quindi ricorsi per una revisione parziale; questa richiedeva due condizioni: la prima, che il reddito lordo accertato fosse diminuito di oltre un terzo; la seconda, che la causa della diminuzione fosse permanente. Naturalmente le autorità amministrative, come un sol uomo, si mostrarono avverse a queste revisioni parziali e respinsero i ricorsi.

Non così fu dei ricorsi fatti in via giudiziaria, perchè, specialmente in Roma, dove forse più eloquentemente che altrove si manifesta l'enorme diminuzione del valore dei fabbricati, l'autorità giudiziaria fece buon viso a questi ricorsi.

Frattanto, a norma della legge 26 giugno 1865, a me par chiaro che i proprietari di fabbricati abbiano diritto alla revisione generale dal 1° gennaio 1896.

Infatti quella legge organica parla di rinnovazione quinquennale dei ruoli, e la relazione della Commissione parlamentare in data

9 marzo 1877, che trovasi inserita fra i documenti della Sessione 1876-77, numero 31-A, precisa questo concetto: che il legislatore volle la revisione quinquennale e generale dei ruoli. E, poichè l'ultima revisione risale all'11 luglio 1889, mi pare di aver dimostrato che, quanto meno, dal primo gennaio 1896, si avrebbe dovuto far luogo alla revisione generale dei fabbricati.

Sarebbe opportuna questa revisione? Evidentemente sì. Alcuni dati statistici che io ho l'onore di sottoporre alla Camera, dimostrano chiaramente come la revisione generale sarebbe necessaria.

Il reddito accertato, secondo questi dati statistici, sta al reddito effettivo, come 1 a 0.70; ossia (parlo di Roma), ossia lo Stato percepisce la somma di quattro milioni di lire, per redditi inesistenti; quattro milioni ripartiti così: 1,600,000 lire, per eccesso di valutazione; 2,400,000 lire, per locali non affittati.

Inoltre, la densità della popolazione, secondo il censimento del 1881, dava, per Roma, 100 abitanti per 75 stanze. Questa densità della popolazione non è mutata, oggi, secondo gli stati anagrafici del comune di Roma. Il che dà 89,000 stanze vuote, alla fine del 1891; e, data la non mutata condizione di cose, anche alla fine del 1895: ossia, il 24.50 per cento di stanze vuote.

Questo svalutamento dei fabbricati è permanente, o sarà per cessare? Evidentemente, no. Le condizioni economiche in cui si trova la città di Roma; l'assenza assoluta d'ogni speranza di sviluppo d'industrie; la necessità nella quale il potere esecutivo si è trovato di rimandare ai loro paesi oltre 40,000 braccianti, per mancanza di lavoro, stanno a provare che le condizioni nelle quali la città di Roma si trova oggi, non saranno per mutare domani.

Ora la base su cui il legislatore italiano ha fondato l'imposta dei fabbricati è il reddito reale, a differenza delle legislazioni antecedenti, le quali avevano fondata quest'imposta sopra un altro concetto, sopra quello che chiamasi il valore dei cementi.

L'articolo 25 dello Statuto garantisce ai cittadini il pagamento delle imposte in proporzione delle loro sostanze, ed a forma dei redditi che queste sostanze producono. Il far pagare per un reddito che non esiste, è evidentemente anti-giuridico, è iniquo.

Quindi, per ragioni d'ordine legislativo, per ragioni d'ordine economico e politico, per ragioni equitative, la revisione generale dei ruoli s'impone.

E permettetemi che, prima di finire, aggiunga un'ultima considerazione.

Secondo le interpretazioni che gli agenti delle imposte hanno creduto di dare alla tassa, allorché un fabbricato è solo in parte, anzi in piccola parte, abitato, per esempio un fabbricato di 40 appartamenti ne abbia abitato uno solo, l'intero casamento è colpito dalla tassa. Per modo che si è spesse volte visto questo singolare fenomeno nelle città che soffrono di queste enormezze, che il proprietario dell'immobile fu costretto a licenziare l'unico inquilino che aveva, per essere esonerato dalla tassa.

Crede l'onorevole ministro delle finanze che questo stato di cose possa perdurare? Crede che esso corrisponda al concetto della legge, corrisponda a quel senso di equità a cui deve essere ispirato anche l'agente delle imposte, sebbene egli purtroppo dimostri che invece troppo spesso s'ispira ad una eccessiva fiscalità?

Io mi aspetto dall'onorevole ministro una risposta soddisfacente. E non la riterrei tale se egli credesse di rassicurare gli interpellanti, promettendo di procedere ad una revisione parziale anziché totale.

Ma prima di dire le ragioni per le quali in tal caso non potrei, mio malgrado, dichiararmi soddisfatto, attendo fidente le parole dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Edoardo Daneo.

Daneo Edoardo. Dopo la dimostrazione che venne data dagli onorevoli preopinanti della base giuridica di questa interpellanza, io credo che poco mi resti da aggiungere, e debba più che altro riferirmi alla buona memoria del ministro, il quale ricorderà tutti gli antecedenti di questa questione, antecedenti di interpellanze, di interrogazioni e di disegni di legge. Tra questi uno presentato anche da me in unione coll'onorevole Badini e con altri colleghi, e che le vicende parlamentari non lasciarono arrivare a discussione. Però ciò che costituisce la meta attuale delle nostre aspirazioni non è propriamente, me lo permettano gli antecedenti oratori, la revisione generale del reddito dei fabbricati. Io non vorrei, se non ve ne sia necessità, invece su altre

città e su altre provincie questa ridda di nuovi tormenti e di nuovi tormentati. Se il ministro proporrà una revisione generale, essa sarà certamente per noi la benvenuta, perchè gioverà senza dubbio anche ai proprietari di Roma, di Napoli e di Torino; ma la questione che oggi poniamo innanzi, può sciogliersi anche senza una revisione generale mediante facili provvedimenti legislativi speciali per una parte, provvedimenti di semplice amministrazione, e di semplici istruzioni ministeriali dall'altra; e ciò appare ora, dopo l'esperienza di tanti anni, così giusto e opportuno da non occorrere altro che un accenno ai fatti per ottenere alle domande nostre la benevola adesione dei colleghi e, speriamo, quella del ministro.

La Camera sa, come venne già dai preopinanti rammentato, che l'articolo 10 della legge del 1890 esige, perchè si tenga conto del variato reddito di un fabbricato, e si faceva luogo a una parziale revisione per diminuzione della imposta, che vi sia una diminuzione di oltre un terzo del reddito antico e che sia determinata questa riduzione da una causa nuova che abbia effetto continuativo. E i proprietari colpiti dalla crisi in tale misura avanzarono i loro ricorsi.

Ma gli agenti delle imposte cominciarono a disputare, e la disputa si portò perfino nelle aule dei tribunali, se la crisi edilizia potesse costituire una causa nuova con effetto continuativo. Pare che l'autorità fiscale, mi si permetta di dirlo, consideri suo compito di negare anche l'evidenza. Si negò che il generale rinvio delle pigioni dipendente da un eccesso di fabbricazione e dalla crisi economica generale insieme congiunte potesse essere continuativo per un certo periodo di tempo, quasi che le condizioni di pubblica miseria e la scarsità della popolazione di fronte al numero delle case potessero cessare da un momento all'altro e costituissero una causa passeggera che non potesse avere effetto continuativo sul reddito. Si disse in sostanza dagli agenti che tutte le crisi son cose transitorie e che in due o tre anni lo stato delle cose poteva cambiare.

Ma questa che allora poté parere, portata davanti alle Commissioni dalla sottigliezza degli agenti, una obiezione speciosa, adesso non è più seria. L'esperienza di sei anni ha dimostrato pur troppo continuativo questo effetto della crisi edilizia, e quando noi guardiamo tutti i

fabbricati vuoti o semivuoti che contristano la bellezza dei nuovi quartieri e dei dintorni di Roma ed abbondano anche in Napoli ed in Torino e domandiamo anche ad un fanciullo il perchè siano disabitati, ci sentiamo rispondere: eh! per la crisi edilizia!

Ormai non lice più al Governo di ignorare quello che tutti sanno, e l'onorevole ministro non mi darà, lo spero, sotto questo aspetto una risposta non soddisfacente.

Ora lo stabilire la massima che la crisi edilizia sia causa nuova con effetto continuativo dipende dalle istruzioni che dirigono l'azione degli agenti, e in difetto vi subentra il capriccio di questi agenti. Imperocchè da Provincia a Provincia, da luogo a luogo la sottigliezza di ogni agente porta ancora avanti questa questione, quasichè non sia riconosciuto nella diminuzione del reddito, specialmente quando essa si spinge fino al terzo del reddito, l'effetto della crisi, e non si veda da chiunque l'ingiustizia sovrana che l'imposta si converta in una vera spogliazione; e spogliazione si può bene chiamare quando accade che, unita alle sovrimposte provinciali e comunali raggiunga il 30 e il 40 per cento del reddito reale, e qualche volta si spinga fino al 50 e più per cento. La Commissione Centrale non soverchiamente tenera pei contribuenti, ha dovuto grado a grado arrendersi all'evidenza e anche ai giudicati della magistratura, ma le agenzie intanto resistono spesso ancora ostinandosi nel vecchio tema della temporaneità della crisi.

Ora io mi attendo da voi, onorevole ministro, che, con una circolare normale diate istruzioni precise ai vostri agenti perchè si conformino alla più equa e giusta interpretazione, e sono certo di non attenderle invano dalla giustizia vostra.

Ma noi chiediamo di più, che cioè il limite del terzo che la legge attuale pone alla diminuzione del reddito, per dar luogo a revisione, sia portato a limiti più ragionevoli; e che cioè per tale effetto basti che la diminuzione raggiunga, ad esempio, il quinto del reddito netto accertato.

E qui occorre un provvedimento legislativo che domandiamo all'equità del ministro.

La questione è tanto più importante in quanto che le revisioni generali ormai non si rinnovano che a lunghi periodi, e quindi bisogna supplire ad essa agevolando i casi di revisione per reddito sensibilmente mutato,

tanto nell'interesse del contribuente che in quello della pubblica finanza.

Ma anche sotto altro aspetto e per altri argomenti noi chiediamo un provvedimento legislativo. Il ministro sa che nelle varie città d'Italia, vigono abitudini diverse nei modi di possedere e ripartire la proprietà urbana: che in alcune vi hanno fabbricati i quali si dividono per quartieri, si dividono per piani, si dividono per botteghe tra diversi proprietari; mentre in altre non si verifica questa suddivisione di proprietà.

A Genova, a Napoli ed in molte altre città d'Italia questi frazionamenti sono frequenti, mentre in Torino sono quasi ignoti ed anche in occasione di successioni si ricorre piuttosto alla vendita che alla divisione fra coeredi dell'edificio.

Accade quindi che in una città in cui coeste divisioni sono abituali, lo sfitto di un solo quartiere, (perchè risponde ad un intero articolo, ad un intero numero di mappa di fabbricato, sottol'aspetto dell'imposta) se dura oltre un anno, dia luogo al rimborso d'imposta secondo la nota disposizione della legge; mentre uno sfitto di valore eguale in una città poco lontana e talora nella stessa città quando accada in un edificio fabbricato, il quale appartenga per intero a un proprietario, non dà luogo ad alcun rimborso d'imposta. Cosa questa che contrasta anche col pensiero che l'imposta fondiaria sui fabbricati dovrebbe anch'essa avere carattere reale e non personale; non esser diversa e rimborsabile o no secondochè le troppo varie vicende dovute alle successioni, o agli altri trapassi della proprietà abbiano spezzato in diversi appezzamenti un edificio per sè stesso uno nella sua entità edilizia.

Quindi noi domandiamo che con una legge interpretativa si determini che lo sgravio debba aver luogo non solo quando si tratti dello sfitto annuale di una intiera proprietà edilizia, come ora accade, sia essa composta di un vano o di trecento senza distinzione, ma bensì ogni volta che rimane disoccupata per un anno una parte di edificio, che costituisca un'entità a sè oppure una parte notevole, per esempio un quartiere, delle botteghe od altro che rappresenti una diminuzione del sesto almeno sul reddito dell'intero fabbricato. Questo non sarebbe che un atto di pura giustizia.

Su questo punto io mi aspetto dal ministro una risposta che si ispiri ad un senso

retto di interpretazione della legge attuale e ad un senso di equità. Forse potrà sostenersi che su questo tema bastino disposizioni regolamentari ed anche circolari normali poichè non mancò chi sostenne la possibilità di non dissimili interpretazioni anche con la legge attuale; ma tali tentativi non ebbero fortuna per lo più, nè io come modesto avvocato sarei affatto persuaso del loro fondamento. Quindi domando al ministro di presentare un disegno di legge interpretativo, che si ispira a sensi di giustizia.

Non credo di dover aggiungere nulla. *Sunt lacrymae rerum!* Non è proprio il caso di perorazione per questi interessi, perchè oramai la posizione dei proprietari di case, e specialmente di case nuove e nei quartieri eccentrici delle nostre città è così notoria, che un provvedimento in loro favore sarebbe da tutte le classi dei cittadini, anche non toccate direttamente, accolto come un atto di suprema giustizia. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Onorevole Placido, ha facoltà di parlare.

Placido. Onorevoli colleghi, le cose dette dai precedenti oratori, mi dispensano dallo spendere molte parole sullo stesso argomento.

Mi sia però consentito ricordare all'onorevole ministro due fatti, che, certo, non saranno sfuggiti alla sua non ordinaria intelligenza.

Riscontrando certe statistiche, trovo per la sola città di Napoli dal 1890 al 1896 l'aumento per 8 milioni d'imposta fondiaria.

Perchè? Forse davvero le condizioni economiche di quella città sono migliorate? Forse è cresciuto il valore della proprietà fondiaria? Sono in aumento i salari? L'aura di benessere, di prosperità economica spira colà in contrastata? No. Dolorosamente tutt'altro è in realtà.

Dunque quell'aumento della tassa fondiaria è la miglior prova di quella crisi edilizia, i cui deleteri effetti si sono da lungo tempo sperimentati anche nella città di Napoli. È l'abbondanza di fabbricati, che spiega l'enorme aumento. E pure non entrano ancora in questo conto ben due altri milioni di aumento in prospettiva, quando cioè, cessato il quinquennio di esenzione per i fabbricati, di recente costruiti dalla Società del risanamento, la tassa fondiaria dovrà funzionare regolarmente sui novelli edificii.

Di fronte a questa pletera di costruzioni,

volgo lo sguardo alle condizioni economiche di Napoli per domandare all'onorevole ministro quale ne sia stato lo effetto, e trovo sventuratamente un indice molto eloquente di disagio e di depressione economica.

Ad esempio il numero delle espropriazioni (escluse pur quelle praticate dal fisco per mancato pagamento dell'imposta fondiaria) ondeggia dal 1890 al 1895 tra le 234 e le 275. Interpello altro fattore di benessere economico: lo stato del commercio di Napoli e trovo i fallimenti dal 1890 al 1895 cresciuti sempre in una sfera progressiva ed ascendente.

È evidente dunque non solo il disagio economico, ma l'esistenza di una fra le prime cause produttive di questa depressione economica: la crisi edilizia, che poi alla sua volta si ripercuote sinistramente sui varii movimenti della vita economica e finanziaria di quel paese.

Sicchè la domanda testè formulata dagli egregi colleghi in rapporto ad altre città, pare a me che con pari giustizia ed equità possa presentarsi per conto della città di Napoli. Ed allora colà le fluttuanti e discordi opinioni sulla diminuzione del terzo di reddito per *causa continuativa*, cioè la crisi edilizia, non possano più aver vita.

Questa esiste indiscutibilmente, e gli agenti delle imposte non possono muoverne più dubbio. Da ciò il bisogno dell'intervento autorevole del Governo perchè questo stato di disagio generale, se non altro, sia mitigato. Ed altro fatto non sarà sfuggito all'acume dell'onorevole ministro. Gli accertamenti di reddito che rimontano a tempo più remoto per le nuove costruzioni in grandissima parte non rispondono a verità. Si era in piena febbre edilizia; i costruttori aveano interesse di magnificare i risultati del loro lavoro; vi era il bisogno di spillar denaro dalle Banche; l'aumento, l'esagerazione erano ordinarii. Che gli agenti si persuadano di questo fatto; che le Commissioni accertatrici provveggano; ed il Governo avrà reso omaggio all'equità ed alla giustizia per altra via col ristoro delle forze contributive dei cittadini.

Si è parlato di revisione generale.

La si può, la si deve bandire?

Qui me lo consentano alcuni colleghi, non divido le opinioni che richieggono questa revisione generale. Abituato da qualche tempo da questi banchi a guardare la realtà e non

le illusioni; ricordando come una certa legge del 1889 veniva promulgata come produttrice di equità e di riparazione, eppure tuttavolta nella pratica divenne legge (per servirmi di una felice frase dell'onorevole Daneo) che creò nuovi tormenti e nuovi tormentati; francamente, non mi unisco ad altri per richiedere una revisione generale che facilmente può tramutarsi in un nuovo organismo di asprezze fiscali.

Domando invece che il ministro faccia cessare lo stato di incertezza nella interpretazione di questi provvedimenti, da parte dei suoi agenti; che cerchi di evitare la disparità di trattamento fra i diversi paesi; che provvegga perchè le revisioni parziali non abbiano uno scopo fiscale.

E più di tutto, onorevole ministro, non dimentichi che a Napoli, e credo anche in altre città d'Italia, nel tempo in cui ferveva la febbre delle costruzioni, tutti si beavano in certi sogni dorati, che poscia, dileguati, affrettarono l'ora de'disinganni. Ma quanta differenza fra gli accertamenti d'allora e quelli seguiti più tardi!

Allora gli aumenti di reddito si moltiplicavano; oggi, invece, i redditi si accertano in una misura molto minore, lochè naturalmente, produce una grave ed ingiusta sperequazione fra gli stessi cittadini, nelle mura della stessa città, in mezzo allo stato di depressione che su tutti si avvolge e pesa!

Occorre, quindi, che un concetto di equità, di giustizia, sia ispirato agli agenti finanziari nella revisione parziale, e che, lungi dall'aversi diversi criteri e diversa condotta, il Governo curi che, con le cosiddette istruzioni normali, possano cessare anche questi grandissimi inconvenienti che, come nelle altre parti d'Italia, così anche a Napoli maledettamente imperversano.

Ma vi è un'altra parte della interpellanza e dei miei egregi colleghi, che si riferisce veramente ad un fatto anche più grave.

Non è il caso di ricordare all'onorevole ministro e alla Camera le vicende fortunate per le quali passò la formula dell'articolo 9 della legge del 1889. Durante quella arruffata discussione, rammento che vari furono ed opposti i pareri.

Sembrava però che, attraverso tutte queste opinioni, un concetto balenasse supremo, indiscutibile; vale a dire che la ragione degli *sfitti* dovesse avere una grande preva-

lenza nell'accertamento del reddito. Fu detto che si trattasse di un'imposta reale; che l'inesistente non può produrre il reddito; che la tassa fondiaria non può colpire la ricchezza per sè stessa, ma per quanto produce. Queste e somiglianti teoriche normalissime furono accettate. Anzi, rammento le osservazioni che allora fecero e l'onorevole Lovito e l'onorevole ministro delle finanze del tempo, il compianto Seismit-Doda; e più di tutto rammento l'articolo che, da principio, lo stesso ministro aveva presentato nel disegno di legge ministeriale.

Nei limiti di un'interpellanza non posso e non debbo ricordare la grave, lunga, e fastidiosa discussione che allora fu fatta in quest'Aula. Però noto un fatto, che certamente non sarà sfuggito all'acume del ministro, e molto meno può essere ignorato dalla Camera. Quel benedetto articolo 9 nella sua pratica, ha dato luogo alle più strane e contraddittorie interpretazioni. Quell'articolo è così formulato: « Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga *interamente* chiuso e non affittato pel corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto allo sgravio od al rimborso dell'imposta pagata. »

Ora, quell'avverbio *interamente*, che non si sa bene a quale oggetto si riferisca, è stato la causa di dissidi profondi e di grandi contraddizioni. Si è arrivati perfino a credere che potesse esistere un proprietario, il quale avesse per suo conto, per suo uso un intero fabbricato composto di piani superiori, di soffitte, di botteghe, di locali inferiori, ecc., e si trovasse appunto compreso nella disposizione di quest'articolo, in quanto che non avesse diritto ad alcun disgravio dall'imposta, se tutte queste parti del fabbricato non fossero *intieramente* inaffittate.

Era naturalmente strano ed erroneo interpretare la legge a questo modo. Feroce ironia dei tempi! Chi può supporre, infatti, a questi lumi di luna che vi sia un proprietario, possessore di grande fabbricato, il quale abbia tenuto per suo uso esclusivo l'immensa serie di venti appartamenti, e di altrettante botteghe, e di pari numero di soffitte che di ordinario fanno parte di un grande edificio?

Dove, quando si trova questo proprietario

se si esclude colui che può tramutarsi in albergatore?

Perchè idearsi un ordinamento fondiario diverso dalla realtà?

Eppure così si è interpretata talvolta la legge!

Di fronte a questa interpretazione ne è venuta un'altra: si è detto, cioè, che in quel proprietario designato in questo articolo si debba intendere il proprietario di un comprensorio limitato di case.

La legge parla di *fabbricati*, e al secondo alinea dell'articolo 9 accenna all'*edificio*. Se il fabbricato si è detto, è *la specie*, nell'edificio vien designato il *genere*. Allora si deve intendere nel primo alinea dell'articolo 9 quel proprietario che abbia avuto un solo appartamento per suo uso e consumo, un fabbricato, cioè, un compreso limitato di edificio, ed è a questo, che si deve riferire l'avverbio *interamente*; vale a dire che per aver diritto al disgravio il proprietario deve tenere interamente sfittato il locale che un tempo conservava per suo uso esclusivo.

Nel secondo alinea si è detto: la legge contempla in quell'articolo i singoli proprietari che hanno le rispettive proprietà in un edificio. A questi il disgravio è consentito nel caso che la proprietà resti inaffittata. Da ciò una conseguenza. Secondo ogni legge di ermeneutica legale, di buon senso, ed anche per serbare l'armonia collo spirito informatore della legge il disgravio deve estendersi a ciascuna parte dell'edificio inaffittato.

E questa interpretazione, onorevole ministro, Ella non lo ignora, è stata anche caldeggiata da parecchie Commissioni accertatrici. A Napoli, a Lecce, ed in altre località d'Italia questa interpretazione è stata sostenuta.

E non poteva essere diversamente. A molti parve strano che al proprietario il quale avesse un solo comprensorio di casa in parecchi edifici, fosse consentito lo sgravio in caso di affitto, ed invece lo stesso sgravio non fosse consentito al proprietario che avesse l'intera proprietà dell'edificio stesso, se tutto *intieramente* non fosse rimasto inaffittato.

Ingiustizia enorme, inqualificabile, mostruosa!

Chi più tiene deve essere spogliato, chi possiede, alla stessa guisa, ma in diversa maniera, rispettato!

Appresso. Colui che possiede 30 apparta-

menti in un solo edificio rappresentanti 30 mila lire di reddito non ha diritto allo sgravio e deve pagare l'imposta anche quando i 30 appartamenti fossero sfitti, e solo una stamberg, una cantina, una soffitta gli rimanesse affittata!

Colui invece che possiede un solo appartamento rimasto inaffittato, ha certamente diritto allo sgravio.

Sprequazione enorme! Due pesi e due misure per gli stessi cittadini!

E tutto questo all'ombra dello Statuto che parifica ne' dritti e negli obblighi i cittadini, e sotto un Governo che si dice di libertà e di progresso! E si trovarono i sostenitori di siffatte opinioni!

Ora, onorevole ministro, questo dissenso enorme nella interpretazione dell'articolo 9 deve cessare. Checchè sia della legge, fosse pur concepita in termini poco chiari o niente affatto chiari, è necessario che una buona volta si dica che, effettivamente, quando vi sia una parte di proprietà inaffittata, il proprietario debba aver diritto al rimborso della tassa pagata, purchè, naturalmente, certe condizioni si verifichino.

Questo sarebbe consentaneo, Ella lo comprende, alle più elementari norme della giustizia distributiva, perchè metterebbe allo stesso livello e il proprietario che ha distribuite varie proprietà, diversi locali in diversi edifici, e il proprietario che ha un'unica proprietà, un solo edificio interamente sfittato; e il vistoso ed il modesto proprietario.

Questa interpretazione di legge servirebbe anche per metterci nelle condizioni regolari dell'ordinamento catastale. Certamente, onorevole ministro, se per avventura il proprietario edifica una stanza, un quartiere, ha il dovere di far procedere all'accertamento e pagare la rispettiva tassa.

Ora come all'accertamento dell'aggravio si procede a parti staccate, ad organismi frazionati e divisi di reddito, perchè non si deve procedere alla stessa guisa quando si tratta di diminuzione?

È possibile che si debba fare la diminuzione solamente nel caso in cui il complesso intero delle proprietà sia sfitto?

È possibile far verificare questo strano fenomeno (per ricordare l'esempio testè citato dall'amico Mazza), che il proprietario il quale abbia, per uno stabile denunciato, un reddito di trentamila lire, ed abbia affittato

una stanzuccia per cento lire, sia obbligato a chiudere o a murare interamente la sua proprietà, a svilarla così, a diminuirne il valore, per non essere sottoposto a pagare una tassa che gravita sull'intero edificio, una tassa così sproporzionata ed ingiusta?

Vado più oltre! Ella, onorevole ministro, cultore pregiato di discipline economiche, non ignora certamente che un provvedimento inteso a disciplinare questa materia gioverebbe non poco anche all'intera economia del paese.

A parte altre considerazioni, ne sarebbe anche migliorata la stessa condizione finanziaria dello Stato.

Di quanto non sarebbe accresciuto il valore fondiario, e di quanto lo stesso erario dello Stato non si avvantaggerebbe per tasse di vendita o per altro trasferimento della proprietà medesima?

Di quanto non sarebbero migliorate le proprietà che sono addossate agli Istituti di credito e di emissione?

Certo, accresciuti di valore questi edifiizi, cessata o mitigata la depressione della proprietà fondiaria oggi esistente sul mercato, sarebbe più facile la richiesta di questi fondi, più possibile la vendita di essi; e quindi si contribuirebbe così a rendere la circolazione degli Istituti di emissione, più pronta, più viva, e la liquidazione de' loro capitali immobilizzati più facile ad essere realizzata.

E non basta. Il Governo ha sotto i suoi occhi, qui nella stessa città di Roma, una grande serie di edifiizi disabitati. Ma se venisse a questa parziale revisione della legge, anche adottando un provvedimento speciale per questa parte, ma non crede il Governo che se ne avvantaggerebbe nelle sue riscossioni?

Certo più facili diventerebbero gli affitti, più interessati i proprietari ad affittare anche parzialmente la loro proprietà.

E non ne verrebbe allora all'erario, dal complesso di questi fatti parziali, e quindi dalle successive riscossioni della tassa, una sorgente non lieve di entrata?

Pare dunque a me, onorevole ministro, che debba cessare ormai questo stato di cose. Non è certamente dallo stesso numero d'una mappa che riunisce o disgiunge le diverse proprietà, appartenenti ad un solo possessore che si possa trarre l'indice per una maggiore o minore aliquota catastale dell'imposta, come

ultimamente fu detto: no. Qualche altra cosa ci vuole: o una interpretazione per parte del Consiglio di Stato provocata dal Governo, o magari una nuova proposta di legge che interpreti autenticamente la disposizione dell'articolo 9 della legge sui fabbricati.

Questo almeno sarebbe indispensabile per togliere tante stridenti antinomie che si riverberano stranamente sulla vita economica di tutti i centri d'Italia. Ed è per questo che io mi aspetto dall'equità e dalla giustizia dell'onorevole ministro una risposta che sodisfaccia a tutte le esigenze ed a tanti legittimi interessi.

Io ed i miei compagni non chiediamo favori, non deferenze; domandiamo invece la più stretta giustizia distributiva per tutti, domandiamo quello che è scritto nello Statuto stesso, che i tributi siano in egual parte pagati da tutti i cittadini secondo i loro averi; domandiamo che la legge si interpreti equamente e che il Governo non contribuisca con assurde e farisaiche interpretazioni, e con forme punto rispondenti al concetto informatore della legge, allo intristimento delle condizioni economiche del paese.

Oramai questo sarebbe mantenere una rovina, un vero disastro per tutti.

Da Lei, onorevole ministro, da questo Governo, naturalmente ciò non mi attendo. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Ho diretto all'onorevole ministro delle finanze un'interpellanza, per sapere se e quando il Governo presenterà qualche proposta di legge per assicurare agli stabili sfitti lo sgravio dei tributi fondiari. E questa interpellanza ho voluto presentare per riportarmi a quello che, alcuni anni or sono, dissi alla Camera con una mia interrogazione relativa a tale argomento. Oggi (e lo prova l'unanimità dei reclami che vengono da vari egregi colleghi di tutte le parti d'Italia) la questione si è fatta più grave, e più meritevole di urgenti provvedimenti. Per quanto concerne le provincie che più conosco da vicino, dico che le condizioni di esse meritano la maggior attenzione dell'onorevole ministro.

E con tutta lealtà aggiungo subito che questi provvedimenti li aspetto dall'onorevole Branca, perchè egli, come ministro delle finanze, porta un sereno criterio nel tutelare gli interessi dello Stato, contemperandoli col

rispetto agli interessi giusti dei contribuenti; e perchè, pure essendo al Governo ministro di tutta Italia, non può ignorare le speciali condizioni dei paesi nei quali ordinariamente vive.

Lo stato della legislazione è stato ora riepilogato dagli egregi colleghi che m'hanno preceduto, ed i danni che da essa ne vengono sono stati anche unanimemente lamentati. Ond'è che io non ripeterò quello che essi hanno così bellamente detto, ma mi permetto di unirmi agli amici Daneo e Placido nel dire che, forse, una revisione generale potrebbe turbare, con le sue conseguenze, il concetto medesimo che ci spinge a fare questa nostra domanda. Noi vogliamo essere più modesti nelle richieste, per essere più sicuri di ottenere l'intento.

Quali sono le nostre richieste? Provvedimenti di ordine amministrativo, affinchè gli accertamenti siano fatti con criteri più conformi allo spirito vero della legge; e provvedimenti, se credete, legislativi, affinchè sia ovunque e sicuramente fatta piena e vera giustizia.

Da noi, onorevole Branca, avevamo già (è tutto dire!), sotto il regime del peggiore dei re, il Borbone, una disposizione di legge che sanzionava questo concetto nostro; e volle derisione della sorte o tirannia del famoso avverbio *interamente* che, malgrado un articolo esplicito del patto fondamentale dello Stato, il quale articolo vuole che i cittadini paghino in proporzione delle loro rendite, dovessimo pagare più delle rendite, ed anche malgrado che le rendite non si percepiscano.

Nelle Puglie accadde che, in un momento in cui pareva che la viticoltura ci dovesse dare fortuna e ricchezza, molti fabbricarono stabili per approntare abitazioni più decenti, in conformità delle mutate condizioni finanziarie di quasi tutta la popolazione. Terminata la celebre crisi, peggiore di quel che si creda, noi abbiamo avuto stabili rimasti incompleti, e altri rimasti sfitti per la semplice ragione, dolorosissima, che i nostri concittadini emigrano in America.

Ora domando: non credete voi che questo sia un fatto grave, permanente, e tale da meritare rimedi?

Se di uno stabile di venti quartieri uno solo è affittato, il povero proprietario di detto fabbricato è costretto a pagare l'imposta sull'intero: imposta che, unita a quella del Comune e della Provincia, arriva sovente al 60

per cento, e molte volte rappresenta assai più di quello che si percepisce dal solo quartiere affittato.

Se queste sono le condizioni permanenti delle varie regioni d'Italia, tutte quante inerenti ad una crisi edilizia multiforme nelle cause determinanti, ma sempre la stessa nei suoi effetti; se questi sono gli inconvenienti, se questi sono i principii di giustizia che si ribellano, potrà l'onorevole ministro negarci i provvedimenti che domandiamo?

Attenderei con fiducia da qualsiasi Ministero una risposta favorevole: ma questa fiducia è maggiore oggi, perchè credo che intorno a ciò l'onorevole Branca abbia portata intera la sua attenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Gli onorevoli interpellanti hanno svolto all'unisono due sistemi, quello della revisione generale e quello della revisione parziale.

L'onorevole Santini ha sostenuto la tesi più ardita, perchè vorrebbe la revisione quasi continua, annuale, come si fa, per ricordare l'esempio da lui addotto, pei redditi della ricchezza mobile.

Io osservo all'onorevole Santini, che queste sono due imposte di natura assolutamente diversa. L'imposta di ricchezza mobile, lo dice la stessa parola, colpisce redditi essenzialmente mutevoli. Il reddito sui fabbricati, invece, in buona legislazione, dovrebbe essere permanente.

E se non fosse stato richiesto dalla necessità di colmare i bisogni dell'erario, io credo che si sarebbe dovuto fare un catasto dei fabbricati, e non si sarebbero dovuto fare le revisioni se non ogni quarto di secolo.

Quindi io non posso consentire coll'onorevole Santini nella tesi che ha svolta; e mi rivolgo all'onorevole Mazza, il quale, da valente giurista, vuol trovare nella legge l'obbligo della revisione quinquennale. A lui rispondo, che quest'obbligo è smentito dal fatto stesso delle revisioni che si son fatte, perchè, tranne nel 1870, cioè nella prima revisione, necessaria per correggere un primo accertamento di dubbio risultato, le altre revisioni sono state fatte ad intervalli assai più lunghi, e dall'ultima, che fu fatta nel 1889, sono già passati sette anni.

Dunque, che nella legge vi sia l'obbligo

di una revisione a breve scadenza, a periodo determinato, io non posso punto ammettere.

L'onorevole Daneo a sua volta dice: è questione di convenienza. La legge stabilisce la revisione in base al terzo; e questa revisione può sembrare poco rispondente ai bisogni, perchè si sono avuti spostamenti abbastanza rapidi.

Ma io debbo ritornare a quello che diceva a proposito dell'onorevole Santini. Credo che sia interesse della finanza, dei contribuenti, e della buona economia pubblica, che una tassa come quella dei fabbricati, applicata con equità e con alcuni temperamenti, dei quali parlerò in seguito, resti possibilmente fissa. Fare della tassa dei fabbricati una tassa facilmente mutabile, mentre vi è un fatto costante e certo da cui si può dedurre l'imponibile, sembrerebbe a me piuttosto peggiorare che migliorare la legislazione. Anzi dirò che, anche rispetto alla ricchezza mobile, se fosse possibile, ed io credo che potrà esserlo, trovare alcuni criteri obiettivi per limitare le incertezze degli agenti, si farebbe un gran passo sulla via della sistemazione della tassa e di quella giustizia distributiva che deve essere obbligo della finanza, come di ogni altra esecuzione di legge.

Dunque, a mio parere, noi non dobbiamo discostarci da quelle che sono le basi dell'imposta a proposito della revisione; poichè si può giungere, con altri temperamenti, e per altra via, a correggere quelle ingiustizie che potrebbero scuotere la fiducia del contribuente nella equità che lo Stato gli deve.

Io debbo però far notare che, rispetto a questo argomento, l'Amministrazione è venuta già modificando i suoi criteri. Imperocchè, è vero che si è detto non poter la crisi essere ragione per conseguire riduzione di reddito, perchè la parola *crisi* significa passaggio, e quindi la crisi avrebbe potuto cessare in due o tre anni, ma è altrettanto vero, che quando si tratta di uno stato nuovo creatosi per cause permanenti, nè lo Stato, nè le Commissioni possono ragionevolmente sostenere, che si tratta di crisi.

È anche bene notare che, rispetto all'applicazione delle tasse, l'Amministrazione ha poteri molto limitati, inquantochè vi è una specie di giurisdizione amministrativa, che si esercita da Commissioni comunali, Commissioni provinciali, ed infine dalla Commissione centrale.

Infatti la Commissione centrale, attribuendo alla crisi il vero significato della parola, giudicò che non potesse essere ragione sufficiente per ammettere la revisione parziale dei redditi. E solo quando le sue decisioni provocarono azioni giudiziarie, l'Amministrazione, fattasi persuasa che quando vi è proprio uno stato nuovo permanente, la riduzione dev'essere accordata, entrò risolutamente nella via delle conciliazioni sempre quando il dissidio mettesse capo soltanto alla causa, che avrebbe dovuto giustificare la revisione parziale. Infatti dirò, portando ad esempio la città di Roma, dove la crisi è stata più intensa, e dove le domande di diminuzione sono state più numerose, che le domande presentate ed accettate per la deduzione in base al terzo furono sei per il 1892, una per il 1893, 30 per il 1894; 350 per il 1895, 430 per il 1896, e finora 247 per il 1897; e dirò anche che altre 790 domande si trovano pendenti.

Dunque non si può dire che l'Amministrazione sia rimasta immobile.

Basterà che essa esamini con equità, e che le Commissioni locali si persuadano anch'esse, che bisogna assettare l'imposta, sullo stato attuale, perchè molte ingiustizie sieno corrette.

Io non potrei quindi accettare la revisione generale o la revisione parziale, sopra una base diversa da quella della legge organica; perchè non solo si verrebbe a scuotere l'organismo ora vigente, ma anche perchè le conseguenze d'ordine finanziario non si potrebbero definire anticipatamente, e nel periodo come quello in cui siamo di una finanza appena convalescente, il toccare alla base di una delle nostre grandi imposte, sarebbe un precedente molto pericoloso.

E vengo alla questione degli sfiti, che è quella intorno alla quale si sono più specialmente intrattenuti l'onorevole Daneo, l'onorevole Placido e l'onorevole Vischi.

Per questa parte bisogna riconoscere che i limiti troppo angusti, ed i termini non molto chiari delle disposizioni vigenti, nonchè l'applicazione, forse troppo rigorosa, che ne è stata fatta fino a questo momento, concorsero da una parte a circoscrivere di molto i benefici effetti del rimborso a titolo di sfitto, e dall'altra a generare qualche stridente ingiustizia; perchè si avvera in fatto il caso cui accennò l'onorevole Daneo; che, cioè, spesso

il reddito della parte affittata di uno stabile è insufficiente al pagamento dell'imposta, per cui non resta altra risorsa al possidente che di chiudere la casa e abbandonare i redditi, con deperimento, come osservava benissimo l'onorevole Placido, del capitale, e quindi con danno vero della economia nazionale.

Ora, rispetto a questo, posso dire, che una recentissima risoluzione della Commissione centrale, ha stabilito un principio nuovo: cioè che quando di due parti di un edificio, staccate fra loro, ma di pertinenza dello stesso proprietario, una sia affittata e l'altra no, debbano essere riguardate non come un fabbricato intero, ma come più fabbricati dello stesso proprietario, per consentire il rimborso a titolo di affitto per la parte non affittata.

È un principio piccolo; ma a quelli che poco prima mi osservavano, che le Commissioni funzionano quasi *pro forma*, debbo dire che contro questa risoluzione della Commissione centrale, si è nientemeno ribellata la Commissione provinciale di Napoli, la quale crede che la risoluzione sia illegale; ed è dubbio, se anche innanzi ai magistrati la tesi più favorevole al contribuente si possa sostenere.

Quindi è veramente necessario d'intervenire con qualche provvedimento. Ed io senza esitazione, tra le varie ipotesi, accetterei quella per la quale si accordasse lo sgravio pel mancato fitto, quando la metà del reddito lordo accertato agli effetti dell'imposta sia percepito. In altri termini, quando sopra uno stabile che dà diecimila lire di reddito non se ne riscuotono che cinquemila, tenuto conto che in alcuni casi sopra queste cinquemila lire si paga una tassa effettiva che va dalle 3,500 alle 3,600, e tenuto conto della manutenzione, si può dire che al proprietario resta assai più.

Ruggieri Giuseppe. Resta niente!

Branca, ministro delle finanze. Scusi; tra quello che propongo io e la condizione attuale, credo che vi sia una grande differenza a favore dei contribuenti.

Bisogna, o signori, tener conto dei due termini della questione: bisogna procedere ad un temperamento che plachi il contribuente, e che ne attenui i dolori, ma nello stesso tempo non si può d'un tratto pensare a scrollare l'edificio della finanza, come se avessimo avanzi favolosi in bilancio da distribuire.

Ecco perchè mi debbo contentare di mantenermi sopra un terreno che permetta di correggere l'ingiustizia, senza compromettere la finanza.

Io vorrei augurarmi che gli interpellanti, edotti del modo come procede l'Amministrazione ad eseguire strettamente la legge, si persuadessero che essa non fa che il proprio dovere, nel concedere le riduzioni soltanto in conseguenza delle diminuzioni, per lo meno del terzo del reddito, quando queste diminuzioni sono l'effetto di fatti costanti e permanenti. E vorrei anche sperare che prendendo atto della mia promessa, che presenterò apposito disegno di legge per meglio disciplinare la materia degli affitti, in base cioè al principio del rimborso dell'imposta anche nei casi di affitto parziale, per una intera annata, colla perdita per lo meno della metà del reddito lordo, gli interpellanti medesimi consentano a dichiararsi soddisfatti.

Presidente. L'onorevole Santini ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle parole dell'onorevole ministro.

Santini. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta datami; mi sarei atteso di più, ma mi è forza appagarmi di quello che ha promesso.

Solamente lo prego di considerare, come egli stesso ha ammesso, che noi siamo affaticati da questa crisi.

Io auguro a lui di poter presentare il catasto dei fabbricati al quale ha accennato, e faccio voti possa compierlo nel suo attuale Ministero.

Intanto, senza dichiararmi completamente soddisfatto, prendo atto delle sue dichiarazioni, e spero che nel disegno di legge che si è impegnato di presentare, vorrà guardar bene se non sia il caso di concedere condizioni migliori ai contribuenti.

Presidente. L'onorevole Mazza ha facoltà di parlare.

Mazza. Debbo innanzi tutto rispondere ad una osservazione che *ad personam* mi ha rivolta l'onorevole ministro.

L'onorevole ministro delle finanze avverti essere insostenibile l'obbligo della revisione quinquennale.

Ora io non son qui fornito di documenti; ma l'onorevole ministro ha di sicuro presente la relazione della Commissione parlamentare di cui potrei leggergli le testuali parole, e dalla quale emerge evidente il

principio della revisione quinquennale dei ruoli, a forma dell'articolo 20 della legge organica 26 gennaio 1865.

Ma alle ragioni di indole puramente giuridica che io aveva addotto per persuaderlo della necessità della revisione generale, io ne ho aggiunte alcune altre di indole economica, le quali hanno anche maggior valore delle prime. Ogni contribuente deve concorrere alle spese pubbliche in proporzione delle proprie rendite. Ma quando, come nel caso che io ho esposto, e come dalle statistiche da me sottoposte all'attenzione dell'onorevole ministro, risulti evidente che le condizioni nelle quali si trovano non solamente Roma, alla quale più direttamente m'interesso perchè è più evidente e rovinosa la crisi che la travaglia, ma anche altre città d'Italia; quando sia in linea di fatto provato che la crisi non è passeggera ma continuativa e permanente; quando cioè le condizioni, le transazioni economiche di questa o di queste città sono assolutamente e permanentemente mutate, è chiaro che un provvedimento debba essere preso, e non v'è ragione alcuna perchè questo provvedimento non debba essere la revisione generale.

L'onorevole Daneo, se ho bene udito le sue parole, contraddiceva a questa mia istanza, osservando che una revisione generale creerebbe nuovi tormenti e nuovi tormentati. Francamente, io non sono dell'avviso dell'onorevole Daneo.

Se in alcune parti d'Italia le condizioni economiche sono mutate nel senso che siano migliorate; se i fabbricati di alcune regioni d'Italia sono oggi in condizioni economiche migliori di quelle che non fossero nel luglio 1889, per la ragione identica che io invocavo a favore dei proprietari dei fabbricati svalutati, dico che i proprietari fortunati che possiedono un plus-valore dal 1889 ad oggi, subiscano, per ragione di equità e di giustizia, le conseguenze legittime della revisione generale.

Quindi della dichiarazione precisa dell'onorevole ministro delle finanze, che egli non procederà alla revisione generale dei ruoli, io debbo dichiararmi non soddisfatto. Però questa mia dichiarazione è in parte confortata; perchè le parole ultime pronunziate dall'onorevole ministro mi danno affidamento che egli quanto prima presenterà un disegno di legge per disciplinare più equamente la

grave questione. A suo tempo, però, avrò agio di discuterlo, e potrò allora insistere perchè ad una revisione quinquennale e generale del reddito dei fabbricati si proceda.

Prendo quindi atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed attendo dalla sua solerzia l'immediata presentazione di questo disegno di legge che, se non sarà una riparazione completa di giustizia, per lo meno toglierà una parte dei mali che tormentano proprietari e inquilini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo Edoardo. Il ministro ha creduto di soddisfare in parte all'interpellanza mia, citando i casi nei quali la Commissione centrale, a poco a poco, ha dovuto riconoscere essere ragionevole che la crisi edilizia fosse considerata come una causa nuova con effetti continuativi.

Ma è appunto qui che io domando al ministro: ma chi ha obbligato e obbliga ancora la Commissione centrale a fare tante di queste decisioni, le quali ogni giorno vanno aumentando, e delle quali egli stesso mi dice che 790 rimangono ancora in attesa di un provvedimento che faccia loro giustizia? Naturalmente la responsabilità deve imputarsi agli agenti finanziari i quali portano fino alla Commissione centrale, contrastando ciò che deliberano le Commissioni provinciali, queste domande di revisione delle quali la stessa Amministrazione per bocca del ministro ora solennemente riconosce la giustizia.

Io riprego quindi il ministro di avvertire gli agenti con una circolare affinché si conformino a questa giurisprudenza della Commissione centrale e a queste dichiarazioni del ministro, e non obblighino il contribuente ad adire tutti quanti i gradi di giurisdizione, e ricordino quello che il D'Azeglio considerava dover essere l'undicesimo e forse il maggiore comandamento, il comandamento: non seccare il prossimo. Quando voi avete degli agenti che procedono con teorie fiscali, le quali sono rinnegate dai tribunali stessi amministrativi, nominati come voi tutti sapete con scarsa rappresentanza dei contribuenti, e da una Commissione centrale, benchè composta per modo che non vi è in essa più una rappresentanza diretta dei contribuenti, e che quasi si potrebbe dire nominata da una sola delle parti contendenti; io credo che diventi debito supremo di giustizia da parte del Go-

verno il fare sì, che gli agenti i quali rappresentano quasi il Pubblico Ministero davanti a queste magistrature speciali, si conformino pienamente a quello che costituisce la sentenza, il verdetto della speciale magistratura.

Ciò posto, io spero che il ministro vorrà fare quest'atto di giustizia, ed impedire queste ulteriori vessazioni inutili per la finanza (perchè la sentenza finale le sarà sempre contraria e l'obbligherà ai continui rimborsi), le quali non servono ad altro che a fare sciupare la carta bollata nei ricorsi e alla intromissione di avvocati, procuratori e specialisti di questi ricorsi, facendo così pagare una nuova imposta ai contribuenti.

Son queste le seccature che pesano sui contribuenti quasi quanto le tasse, e nelle quali il contribuente meno agiato e istruito soccombe e che poi sono origine o ragione di numerosi poco affettuosi auguri, mandati talvolta al Governo o alla persona del ministro delle finanze, dei quali auguro che nessuno attecchisca mai. (*Ilarità*).

La seconda parte delle mie domande, quella per diminuire il limite della diminuzione del terzo del reddito che dà luogo alle possibili parziali revisioni, non incontrò grazia agli occhi di Assuero, cioè del ministro delle finanze, il quale non si sente, egli dice, di rendere in certo qual modo fluttuante l'imposta dei fabbricati.

Giusto sarebbe il concetto suo, se le revisioni dei fabbricati fossero a periodi fissi e quinquennali, come vorrebbero la lettera e lo spirito della prima legge. Ma non è più giusto, quando le revisioni sono lasciate di fatto all'arbitrio del Governo che soltanto può proporre la relativa legge. E non possiamo pur troppo ora aspirare a quello, che sarebbe splendido concetto, cioè all'immobilizzazione dell'imposta dei fabbricati, poichè il reddito dei fabbricati, fatto sulle denunzie, cercato fino all'ultima lira, non stabilito con equo riguardo a tutte le fluttuazioni possibili, come quello della terra, è tale che le revisioni si impongono, quando e perchè le variazioni del reddito si verificano frequenti quasi come in altri cespiti. Anche la proprietà edilizia e l'amministrazione degli edifizi van diventando come le industrie, sensibili a molte cause di fluttuazione e l'imposta è così alta che ogni piccola diminuzione di reddito la fa diventare spoliazione.

E per questo, faccio le mie riserve, e ve-

drò se sia il caso di ricorrere ancora, in unione coi colleghi, alla *extrema ratio*, pur troppo poco lusinghiera, della presentazione di un progetto di legge di iniziativa parlamentare.

In quanto poi alla questione degli sfiti, per la quale l'onorevole ministro ha promesso la presentazione di un disegno di legge, io lo ringrazio. Il concetto suo è giustissimo: ma vorrei fargli notare che, anche data la premessa del ragionamento suo (per me ancora troppo rigido e troppo fiscale) egli dovrebbe concedere il rimborso anche se lo sfitto non raggiunga l'eccessivo limite della metà da lui indicato. Se la legge contempla la diminuzione di un terzo del reddito come sufficiente per la revisione, è ragionevole concedere, dato lo stesso concetto, la stessa revisione, quando il terzo della casa non dia più reddito per ragione di sfitto. O che diminuisca il reddito per diminuzione di valore, o che diminuisca per la impossibilità di affittare più del terzo dei fabbricati, per le tasche del proprietario di stabili la cosa è perfettamente identica: perchè egli si trova ad avere solamente due terzi del reddito antico.

Quindi, nell'uno e nell'altro caso, è giusto che lo Stato lo sgravi o lo rimborsi nella stessa misura.

Per conseguenza, per fare cosa simmetrica e giusta anche secondo i concetti delle leggi attuali, l'onorevole ministro dovrebbe contemplare sempre con disposizioni legislative il caso della diminuzione di reddito per crisi edilizia discesa fino al terzo, avvenga poi essa per diminuito valore locativo o per sfitto oltreannale di locali, ordinando nel primo caso lo sgravio e nel secondo il rimborso, provvedendo ai due casi con una stessa legge, poichè son due diverse forme di effetto della medesima causa. E l'onorevole ministro sa che troverà dei compensi per la finanza, se vorrà estendere la possibilità di revisione alle variazioni minori del terzo del reddito. Non dappertutto i fitti discesero.

Secondo me, non basta però, per le ragioni che accennai, il limite del terzo di diminuzione, per nessuno dei due casi. Ma siccome, in ciò, libera rimarrà la Camera di modificare il provvedimento del Governo; libero rimarrà, in ogni caso, ciascuno di noi, se troppo tardasse la presentazione del disegno di legge di valersi del diritto di iniziativa parlamen-

tare, così, con questo intento e con questa riserva, io ringrazio il ministro delle sue benevoli intenzioni. E se non posso dichiararmi pienamente soddisfatto, lo eccito però ancora a volere accelerare quella parziale soddisfazione, che ci ha promesso, mandando una circolare normale per unificare e rendere ragionevole l'azione degli agenti relativamente alla parte che egli ha riconosciuto giusta, e a presentare il più presto possibile il disegno di legge per la parte che egli stesso ha detto necessaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta del ministro.

Placido. Le parole dell'onorevole ministro per verità mi hanno in parte soddisfatto. Per la prima questione credo che molto dipenderà dall'attuazione dei suoi propositi. Certo la migliore sua volontà può essere frustrata dall'inattitudine, dalla ostinazione, forse anche dalla poca condiscendenza degli agenti. Vedremo l'opera e i risultati.

Per la seconda questione debbo certamente esser grato all'onorevole ministro, il quale, se non altro, ha accolto bene non le sole mie parole, o quelle de' miei colleghi che con me mossero l'interpellanza, ma anche i voti, i reclami dei consessi amministrativi di Napoli, del Comune, e della Provincia che ripetutamente furono per l'oggetto indirizzati al Governo, nonchè i responsi delle Commissioni che interpretarono il famoso articolo 9 nel senso della più stretta equità.

E con lui mi felicito pure, perchè i reclami di tanta parte d'Italia di cui si sono fatti interpreti autorevoli parecchi colleghi in questa Camera non siano rimasti inascoltati. Mi permetto però, onorevole ministro, di osservare che il suo è un primo passo sulla via della giustizia ma non è la giustizia. Nella sua risposta accennò ad un sistema diverso, ad una condotta diversa per l'avvenire e di questo sono in verità compiaciuto, perchè la verità comincia a farsi strada.

Per questa parte sono soddisfatto, ma mi riserberò pienissima libertà di discussione e di voto nel disegno di legge che Ella, come ha promesso, andrà a proporre. Ho su i possibili risultati del sistema da Lei annunciato de' dubbii abbastanza pronunziati. Pare fin da ora a me, onorevole ministro, che se col sistema attuale il proprietario era spo-

gliato, col sistema ch'Ella indica, e che io spero non sarà proprio così presentato, il proprietario sarebbe è vero, non più spogliato, ma resterebbe pure sempre, il semplice, il nudo amministratore dello Stato, quando solo per la metà del reddito non percepito a ragione dello sfitto avesse dritto ad ottenere il corrispondente disgravio.

Ecco perchè, pur ringraziando il ministro delle sue benevoli intenzioni e del concetto di equità che traspira dalle sue parole, io ed i miei colleghi possiamo limitare a questa sola parte la nostra soddisfazione riservandoci piena ed intera libertà d'azione per l'avvenire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Vischi. Nello svolgimento della mia interpellanza ho domandato provvedimenti amministrativi e legislativi.

L'onorevole ministro ci ha fatto intendere che ormai la Commissione centrale ha emesso decisioni nel senso benigno a favore dei contribuenti; e però credo che queste lo conforteranno a prendere provvedimenti amministrativi. Intorno a questo punto sono d'accordo coll'onorevole Daneo e prego il ministro di fare una circolare (ed in verità non ve ne sono molte di quelle benefiche verso i contribuenti) che gli attirile benedizioni dei contribuenti medesimi e avvertire gli agenti, di uniformarsi alle decisioni della Commissione centrale.

In questo caso sarei per la prima parte completamente soddisfatto.

Provvedimenti legislativi! Onorevole ministro, Ella promette un disegno di legge per dare lo sgravio dei tributi agli stabili i quali, perchè rimasti sfitti, abbiano perduto la metà della rendita. Il 50 per cento è qualche cosa da giustificare le savie osservazioni dell'onorevole Placido! Però non faccio adesso questione di misura dello sgravio; pel momento sono lieto della promessa: venga la sua proposta, onorevole ministro, e discuteremo allora. Io (oggi sono in piena vena di ministerialismo) spero che, come il ministro si è persuaso di dover presentare una legge, si persuaderà anche di dover cambiare i criteri intorno allo sgravio dei redditi. Con queste semplici riserve ringrazio l'onorevole ministro delle finanze della sua promessa ed aspetto la legge.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Branca, ministro delle finanze. Una parola sola per rettificare una frase dell'onorevole Daneo. I 790 ricorsi non sono pendenti presso gli agenti; presso di questi ce ne sono soltanto 150; gli altri sono presso le Commissioni, le quali, come ho detto, non sono sotto l'azione del ministro.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Fusinato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fusinato. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta per il regolamento della Camera intorno al quesito: se debbasi verificare il numero legale nella seduta successiva a quella in cui risultò la mancanza del numero. (Doc. VII *quater*).

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati: e se la Camera consente, io la metterò nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute, giacchè è bene che la Camera si pronunzi intorno ad un provvedimento inteso ad evitare alcuni inconvenienti verificatisi in questi ultimi giorni.

Voci. Sì! sì.

Presidente. Rimane, dunque, così stabilito. Onorevole Frola, la invito a presentare una relazione.

Frola. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Giunta del bilancio circa lo stato di previsione pel Ministero delle finanze, esercizio 1896-97.

Presidente. Sarà stampata e distribuita.

Seguita lo svolgimento delle interpellanze.

Presidente. Viene ora la interpellanza dell'onorevole Imbriani-Poerio, al presidente del Consiglio: « circa la politica estera in Europa. »

Imbriani. Siamo d'accordo che io cedo la mia volta all'amico Cavallotti...

Presidente. Va bene.

Imbriani. ... però, s'intende, senza pregiudizio alcuno per la iscrizione della mia interpellanza fra quelle accettate.

Presidente. Si capisce.

L'ordine del giorno reca adunque la seguente interpellanza dell'onorevole Cavallotti

al ministro di grazia e giustizia: « per sapere come e perchè furono sino ad ora sottratti alla cognizione di diritto della Camera gli atti di una procedura penale che la Camera di Consiglio del tribunale di Roma con ordinanza 9 agosto 1895, ritenne, in base agli articoli 47 e 67 dello Statuto e ai giudicati della Suprema Corte, di competenza della Camera legislativa; e quando intende comunicare gli atti in questione, per gli effetti della ordinanza suddetta. »

Costa, ministro guardasigilli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa, ministro di grazia e giustizia. (*Vivi segni di attenzione*). Prego la Camera di volere ascoltare una comunicazione del Governo.

Appena fu annunciata un'interpellanza dell'onorevole Cavallotti intorno al dovere di presentare alla Camera certi atti processuali che erano stati chiusi con ordinanza del 9 agosto 1895, io, mi sono fatto sollecito di esaminare se negli atti del Ministero esistessero documenti che mi fornissero gli elementi per rispondere. E trovai il rapporto del procuratore generale di Roma, del 30 novembre 1895, nel quale, in risposta evidentemente ad una interrogazione fatta dal mio predecessore, si diceva quanto segue:

« Come le annunziai col rapporto 11 agosto 1895, la Camera di Consiglio ha pronunziato sulla denuncia dell'onorevole Felice Cavallotti contro Sua Eccellenza il cavalier Francesco Crispi in conformità delle conclusioni del Procuratore del Re, ed ha dichiarato non farsi luogo a procedimento penale, per inesistenza di reato, quanto all'imputazione di falsa testimonianza; ed ha eccepito la propria incompetenza in ordine alle altre imputazioni di concussione, corruzione, millantato credito o truffa, sottrazione di documenti ed appropriazione indebita, giusta l'articolo 47 dello Statuto fondamentale del Regno, ed i recenti responsi del Supremo Collegio sull'interpretazione di detto articolo.

« Ora, in pronto riscontro alla odierna nota di Vostra Eccellenza, mi affretto a parteciparle che la detta ordinanza è divenuta definitiva, perchè dal rappresentante il Pubblico Ministero non fu prodotta opposizione avverso la stessa. »

Mi parve che questi elementi non mi fornissero sufficiente cognizione dell'opinione del procuratore generale intorno alla domanda

che mi era stata rivolta, e quindi nel 19 aprile, mi rivolsi al procuratore generale stesso, chiedendogli di rispondermi se, nella libera sua iniziativa, egli credesse di essere nel dovere di comunicare alla Camera gli atti di cui era parola, od almeno la ordinanza con la quale gli atti stessi erano stati chiusi.

Il procurator generale, il 24 aprile, riassunti tutti i precedenti intorno a questo argomento, mi rispondeva, concludendo con queste due affermazioni: che, secondo i precedenti giudiziari e parlamentari, egli, procurator generale, non si riteneva nel dovere di comunicare ufficialmente gli atti del processo e l'ordinanza di cui era questione, alla Camera; ma che credeva che questa comunicazione entrasse nelle attribuzioni del Governo.

Di queste due affermazioni non discuto; ma debbo prender atto della prima. Non discuto la prima, perchè trattasi di manifestazione di un convincimento del magistrato del Pubblico Ministero circa l'esercizio dell'azione penale; convincimento intorno al quale credo che egli debba esser lasciato libero e responsabile. È una vecchia dottrina che ho sempre sostenuta, e di cui da questo banco sarò sempre vindice e difensore. (*Bene!*)

Quanto alla seconda affermazione, l'ho enunciata unicamente in via di fatto: perchè, per verità, può esser questa un'opinione del procuratore generale; ma opinione che può avere un'autorità dottrinale, e nulla più. Il Governo solo aveva diritto di esaminare questo secondo punto; ed io l'ho fatto, con la coscienza di antico magistrato, col solo intendimento di portare l'opinione, l'interpretazione serena della legge e dello Statuto.

Non è il momento di discutere questa questione, soprattutto di discuterla mentre faccio alla Camera, una pura e semplice comunicazione; mi limiterò a dire che è questione grave e dubbia, nella quale possono sostenersi l'una e l'altra tesi.

Ma debbo rilevare un fatto che ha una grande importanza.

Il 21 novembre 1895, il mio predecessore, faciente parte del Gabinetto presieduto dall'onorevole Crispi, in occasione di un altro procedimento iniziato contro un membro della Camera, — per fatti che si dicevano commessi mentre egli rivestiva le qualità di ministro, o che con questa qualità di ministro avevano una connessione, — venne alla Camera presentando certe sentenze le quali avevano, pei

fatti stessi, affermato il principio dell'incompetenza del potere giudiziario a procedere.

E non a questo soltanto si limitava; ma procedendo più oltre, invocava dalla Camera la nomina di una Commissione, la quale proponesse le deliberazioni che credesse opportune.

Io di questo precedente, che non discuto, almeno per ora, accetto quella sola parte che mi è sembrata l'affermazione di un dovere, del quale sembra che il precedente Ministero mostrasse di essere profondamente convinto, come ha dimostrato in discussioni solenni avvenute in questo e nell'altro ramo del Parlamento: cioè la necessità che il Governo, come punto, come anello di congiunzione tra il potere giudiziario ed il potere legislativo, dia cognizione alla Camera di fatti che devono interessarla profondamente, perchè riguardano le prerogative dei propri membri, e l'esercizio di un diritto, che le è garantito dallo Statuto. Questo dovere, ridotto in questi puri e semplici limiti, adempio oggi, depo-
nendo sul banco della Presidenza l'ordinanza 9 agosto 1895, della quale ho testè fatto cenno.

Facendo questa presentazione debbo aggiungere due osservazioni o riserve che dirsi vogliono. La prima è che il documento che io presento, per natura sua, per lo stadio del procedimento in cui è intervenuto, non è pubblico, e quindi non potrebbe avere una pubblicità assoluta, (*Bisbiglio*) se non in forza di una deliberazione espressa della Camera. La seconda osservazione che debbo fare è che il Governo, con questa comunicazione, non intende nè di avere riaperto, nè di voler riaprire discussioni su argomenti incresciosi.

Ho creduto di adempiere verso la Camera un dovere imprescindibile, mettendo la Camera stessa in condizioni da esercitare i propri diritti; ma nulla più. E in questo convincimento il Governo, per mio mezzo, esprime una speranza, e fa una preghiera. Esprime la speranza che l'onorevole Cavallotti potrà ritenere oramai esaurito il tema della sua interpellanza. Fa una preghiera alla Camera, ed è che essa saprà trovare nelle esigenze dei lavori parlamentari, in un alto sentimento del proprio dovere, e nei consigli del suo patriottismo, ed, occorrendo, anche nei propri precedenti, la via da seguire, perchè un argomento il quale ha, in altri tempi, profondamente turbata la tranquillità delle

sue discussioni, debba ritenersi ormai definitivamente chiuso. (*Approvazioni — Commenti*).

Muratori. Onorevole presidente, io intenderei che la mia interpellanza fosse riunita a quella dell'onorevole Cavallotti.

Presidente. Onorevole Cavallotti, prima che Ella incominci a parlare, l'onorevole Muratori chiede che la sua interpellanza sia raggruppata alla sua.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà inteso.

(*Così rimane inteso*).

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. A me non duole che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, invertendo l'ordine solito della discussione delle interpellanze, abbia preso per primo a parlare.

Lo ringrazio anzi per aver posta la questione nei suoi veri termini.

È verissimo, onorevole ministro di grazia e giustizia. Noi non siamo qui ad inseguire rappresaglie, a provocare scatenamenti di passioni, nè a rinviare troppo dolorosi ricordi del passato.

Siamo qui semplicemente a chiedere il rispetto della legge e delle funzioni elementari della giustizia, contro le quali, permetta di dirlo, onorevole ministro guardasigilli, nulla valgono quelle ragioni di opportunità politica cui Ella dianzi accennava, perchè Ella stessa, l'anno scorso nella memoranda seduta del 20 luglio, quando furono in Senato portate quelle stesse ragioni, diede ad esse la più severa risposta. Fu Ella, onorevole Costa, che allorché l'onorevole Calenda, ministro guardasigilli, si scusava, con parole infelici, davanti all'Alta Assemblea, del non aver adempiuto al proprio dovere, perchè altre questioni parlamentari incombevano, e alte ragioni di opportunità politica consigliavano al Governo di differire la comunicazione al Parlamento delle carte di un processo, fu allora che Ella sorse (vindice dei sacri diritti della giustizia e della legge) sorse a rispondere al Governo:

« Di opportunità in tali casi non può essere questione, tanto meno può esserne giudice il Governo. La trasmissione degli atti di un processo alla autorità cui spetta il diritto di designare il giudice, è un fatto giudiziario cui dee rimanere affatto estranea la convenienza politica, perchè nessuna ragione di convenienza politica può arrestare il corso

dell'azione penale. E se il presidente del Consiglio mantiene il diritto di esser egli giudice del momento opportuno di dar corso alla giustizia, dichiaro che se anche dovessi rimaner solo, non ne prenderei atto giammai. »

E la ringrazio di aver posta la questione, in quei termini allora; perchè Ella non può essere l'uomo da venir meno a quelle parole sue; ed è a quelle che mi permetto di richiamarla.

Però, onorevole guardasigilli e onorevoli colleghi, dal giorno che con sicura coscienza di cittadino, il quale sa di adempiere un dovere civile, impegnai un'aspra lotta per la ricerca di responsabilità, che l'altissimo ufficio coperto dal responsabile, includevano una minaccia per le pubbliche fortune, da quel giorno ad oggi tanti eventi occorsero, tante cose mutarono, e tali giustizie sono venute dal tempo, che a me oggi è concesso di riaffacciarmi con serenità ai ricordi della via percorsa.

Non ho bisogno di inasprire un tema già aspro per sè; e quanto acerba è stata la lotta, tanto tranquilla può essere oggi la parola, come quella di chi, ripeto, non viene qui a proseguire rappresaglie, ma a chiedere semplicemente che la legge faccia il suo corso, a chiedere che cessi un fatto anormale per cui il senso morale e la legge si trovano insieme offesi e si trova offesa e interrotta la giustizia nelle sue funzioni elementari. Peggio poi se di quelle offese, se di quella interruzione, il Paese ha sofferto incalcolabili danni e dolori. Quando un cittadino, un deputato che intende a proprio rischio e pericolo i doveri del proprio mandato, esercita quello che può essere il più alto o il più basso, ma certo il più ingrato e doloroso fra tutti gli uffici del cittadino, l'ufficio terribile del pubblico accusatore e lo esercita attraverso amarezze ineffabili, solo contro tutte le onnipotenze del potere, contro maggioranze parlamentari schiaccianti, sfidando tutta una tempesta di odî, di persecuzioni, d'impropri furibondi; lo compie percorrendo una dolorosa *via crucis* e portandovi uno scrupolo che auguro a quanti siano presi dalla malinconia di quest'ufficio; quando egli è giunto in fondo di quell'ufficio penoso e giuntovi in modo che lo stesso magistrato sia stato costretto a riconoscere onesta e incensurabile l'opera sua, da questo dovere compiuto sino all'ultimo, col rischio di tutto sè stesso, per-

chè non vi è ragione del vivere se si è sconfitti nell'onore, da questo dovere compiuto, egli contrae per lo meno anche un diritto: il diritto cioè che sull'accusa portata fino a quel punto, in quel modo, con quel rischio, su quell'accusa intervenga in un modo o nell'altro, o contro lui o contro l'accusato, il pronunziato di un giudice.

Ed insieme con lui hanno contratto un eguale diritto anche l'imputato ed anche la Società: come diceva l'onorevole Parenzo in quella memorabile discussione che ho dianzi ricordato: « Non solo gl'imputati hanno diritto di avere una dichiarazione che in reato non esiste, ma la società ha diritto di sapere che la grave lesione alla legge per cui fu iniziato il processo non avvenne. » Ben può l'imputato, se gli torna comodo o gli pare più prudente, far getto di quel diritto suo; ma non può farne getto la società, la quale, in nessun modo, per nessun titolo, per nessun uomo, può permettere nè che impunemente si delinqua, nè che impunemente si diffami, e la quale esige che su qualunque accusa, portata innanzi alla giustizia, la giustizia del paese dica l'ultima parola. È un diritto consacrato dalle leggi nostre, onorevole Costa, e da quelle di tutti i paesi civili; perchè anche in paesi civili abbiamo, sì, esempi di assoluzioni scandalose e di scandalose condanne; però la giustizia, almeno nella forma, sia pure ad ironia, sia pure a profanazione, la giustizia, almeno nella forma esteriore, può sempre dirsi che è stata rispettata, una volta che l'accusa, bene o male, il suo corso l'ha fatto, che la sua parola, giusta od ingiusta il giudice l'ha detta; una volta che un giudice il quale assolva o condanni, a ragione, od a torto, v'è stato. Ma in nessun paese civile può ammettersi, può lontanamente concepirsi che innanzi alla giustizia del paese sian portate le più terribili accuse, innanzi a cui la giustizia sgomenta, spaventata, si fermi, resti sospesa per aria come trattenuta per forza da una mano invisibile, che le impedisca di proseguire il suo corso, e per cui essa si rifiuti di dire la sua parola. Peggio poi, e sarebbe un vero *colmo*, se quella mano invisibile, che la ferma per aria, fosse la mano di un ministro di giustizia!

Nel nostro paese, per le nostre leggi fondamentali, di tutti i reati denunziati al magistrato e di sua competenza ordinaria, è il giudice ordinario, che decide nei vari stadi;

per tutti i reati di competenza non ordinaria, secondo il nostro Statuto, decide il Parlamento in due stadi diversi: nel primo la Camera dei deputati, funzionante come una Camera di consiglio, sia per dichiarare un non luogo (come lo ha fatto l'ultima volta in dicembre) sia per ordinare il rinvio dell'imputato al giudizio; e in quest'ultimo caso, (secondo stadio) giudice è il Senato, convocato in Alta Corte di giustizia.

La suprema Corte ha poi dichiarato, colle due sentenze ormai celebri nella nostra giurisprudenza, che questa (contemplata dall'articolo 47 dello Statuto) è una competenza esclusiva del Parlamento; e l'onorevole Gianturco, l'anno scorso, in dicembre con splendide parole ne ha fatto la dimostrazione. E poichè tra le due diverse competenze non vi può, non vi deve mai essere una soluzione qualunque di continuità, non dee mai aprirsi tra l'una e l'altra alcun varco per cui possa alcun reato sfuggire, così, allorquando l'uno dei due poteri, dei due tribunali riconosce che un'accusa è di competenza non sua, ma dell'altro, trasmette all'altro tutti gli elementi dell'accusa deferita a lui.

Intermediario fra i due, anello di congiunzione, come bene lo ha ricordato l'onorevole Costa, e mi piace citare le sue precise parole, « intermediario fra il potere giudiziario e il Parlamento siede il ministro di giustizia, che riceve le carte e dall'uno all'altro le trasmette: ma appunto perchè trattasi di una funzione burocratica, gli è preclusa la via ad ogni apprezzamento che conduca a sospendere il corso della giustizia. »

E mi duole che oggi le parole dell'onorevole Costa non siano state così rigidamente improntate a queste norme serene, con tanta precisione già tracciate da lui.

Così quando avviene che il magistrato dichiara un'accusa di competenza non sua, ma della Camera, che cosa avviene?

Lo ridirò ancora con le parole dell'onorevole Costa, oggi ministro; e mi rincresce che l'onorevole guardasigilli le abbia dimenticate, altrimenti avrebbe veduto che la sua teorica oggi enunciata da quel banco non fu sempre così costante ed uguale, com'egli ci vorrebbe far credere; io però mi attengo a quella da lui con migliore e più precisa forma espressa il luglio scorso nell'altra Assemblea.

E cito l'onorevole Costa perchè in questa materia egli è certamente il mio maestro: non

dirò il mio autore, e neanche, forse, il mio autore preferito, ma è certamente il mio maestro. Quando adunque il magistrato dichiara un'accusa di competenza non sua, ma della Camera « il procuratore generale (così ci insegna magistralmente l'onorevole Costa, relatore del Senato) il procuratore generale non può più ritenere degli atti processuali che da quel momento più non riguardano il suo ministero; ma non potendo avere rapporti diretti col Parlamento, deve trasmetterli al Ministero, al quale questo solo dovere incombe di trasmetterli alla Camera dei deputati, a cui erano implicitamente ma necessariamente rinviati. »

E questa sua, onorevole guardasigilli, è certo la teorica giusta: perchè in quanto all'altra da Lei oggi qui esposta, certi rumori le hanno fatto per lo meno intendere che la Camera è perplessa nell'accettarla, mentre quella sua d'allora, oltre che l'alto suffragio dei senatori che in egual senso parlarono, dell'onorevole Canonico, dell'onorevole Parenzo, dell'onorevole Pierantoni, ebbe anche il suffragio del Senato intero che si trovò unanime con Lei nel farle plauso.

Quando poi il Ministero Pubblico vien meno al suo dovere di trasmettere gli atti, allora nasce l'obbligo del ministro, di richiamarlo. E questa non è già ingerenza indebita, ma doveroso ufficio del ministro, come dimostrarono al Senato gli onorevoli Parenzo e Pierantoni. « Se il Pubblico Ministero, diceva il senatore Parenzo, in questi casi si astenesse dal trasmettere il processo o lo rinviasse all'archivio, sarebbe legittimo l'intervento del guardasigilli per spingere il Pubblico Ministero al compimento del suo dovere. » E il senatore Pierantoni aggiungeva: « Per il nostro ordinamento giudiziario il Pubblico Ministero è sotto l'alta direzione del guardasigilli. Debbo io ricordare al Senato l'articolo 129 che reca: Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è sottoposto alla direzione del ministro di giustizia? Il guardasigilli e il Pubblico Ministero debbono dunque rispettare l'articolo 47 dello Statuto. »

È alla luce di questi principii assiomatici rivendicati dall'onorevole Costa con limpida e vigorosa parola davanti all'alta Assemblea, alla luce di queste teorie elementari del diritto pubblico nostro, che or possiamo, per sommi capi, riassumere i fatti da cui prese

le mosse la mia presente interpellanza. E mi è piaciuto molto che il ministro abbia sentito egli medesimo il bisogno di anticipare in parte la risposta con la presentazione del documento da lui testè depositato alla Presidenza della Camera.

Nel dicembre 1894 nominato dalla Camera commissario per esaminare i documenti presentati da un nostro collega, ebbi da quei documenti un'impressione profondamente dolorosa; la quale, per altro, non impedì che io proponessi, in seno alla Commissione, la restituzione agli interessati di tutte quelle carte, che non rivestissero pubblico carattere; e la mia proposta passò. Ne ebbi, ripeto, una impressione dolorosa, la stessa impressione gravissima che ne ebbe la Camera, la quale sentì immediatamente la necessità di un esame e di un giudizio e lo volle. E prefisse il giudizio per il giorno dopo. Ma il ministro che aveva fatto vista di accettarlo, la sera stessa precipitosamente si sottrasse all'esame ed ai giudici, chiudendo le porte della Camera e prorogando violentemente il Parlamento.

Sottratta così, con la violenza, al Parlamento ogni indagine, e poichè quella stessa violenza e quella fuga rivelavano intorno alle accuse lo stato d'animo del fuggente, opposi all'offesa del diritto, colpito in me, colpito nei colleghi, la sola reazione possibile ad un cittadino, a un deputato, che natura non ha fatto di umore da patire soprusi.

L'indagine era stata strappata al Parlamento, la ripresi per conto mio, con più diritto di quello che al Parlamento era stata tolta.

La ripresi per conto mio, non nel segreto, non nel buio delle officine dove si fabbricano i libelli, ma all'aria aperta, alla luce, sotto la spada di Damocle delle sanzioni penali, in cospetto di giudici che avean gli occhi su di me, sotto il sindacato della pubblica opinione.

Andai cauto, guardingo, scrupoloso come era mio dovere. Porsi l'orecchio a tutte le difese; le vagliai tutte minutamente; non mossi un passo, non arrischiai una parola di accusa, senza che prima mi fossi procurato i testi, i documenti, le prove.

Raccolte, concretate le accuse sulla scorta stessa delle difese malcaute, coordinate e compiute le prove, poichè le urne elettorali mi rimandavano qua dentro, avrei potuto eser-

citare qui il mio diritto e portare qua dentro le accuse mie.

Ma qui mi avrebbe coperto la immunità parlamentare: ed io, sbaglierò forse, ma credo che qui dentro e da qui dentro dovrebbe svolgersi ed emanare anche un'opera educatrice nel paese, e a me non pareva esempio da educatore accusare, ponendomi al sicuro dalle conseguenze; non parve bello lanciare accuse e starmene al coperto della immunità parlamentare. Volli per me la responsabilità intera, la sanzione delle leggi del mio paese, perchè al denunciato non fosse negato il giudizio, fosse aperta la via per chiamarmi davanti ai giudici.

Domandai il giudizio: lo domandai a quello stesso ministro che, in altro tempo remoto, aveva pure sentito, di fronte alle accuse che lo colpivano, la necessità di lasciare il potere per soddisfare a un debito di ogni cittadino.

Non solo il mio invito non fu accettato, ma mentre per rendere il giudizio possibile io rinunziavo all'egida della immunità parlamentare, il denunciato, di fronte alle accuse, proprio sotto quell'egida si ricoverava?

E invece di far dire dal giudice se erano vere o no le accuse che io pubblicavo sotto l'occhio della legge penale, (e non le pubblicava il primo libellista capitato, ma un cittadino il quale era stato investito della fiducia di due Collegi, il quale, per numero di suffragi in Italia, sia pure immeritamente era riuscito il quarto eletto dell'Assemblea), preferì venire innanzi alla Camera a chiederle un voto di maggioranza! Uno di quei voti di maggioranza coi quali, come ben disse l'onorevole Di Rudini, non si risolvono le questioni morali. E la Camera, a proposta dell'onorevole Torrigiani il quale si fece scrupoloso dovere, quando più tardi si tentò di invocarlo, di chiarire il senso della sua mozione, deliberò al 25 di giugno di non entrare nel merito delle accuse, ma di rimandarne l'esame a sei mesi. Era la politica sostituita alla giustizia, ma non era il giudizio che potesse troncare la questione e por fine allo scandalo. E lo era tanto meno inquantochè l'accusato, rifugiato all'ombra di quel voto politico, si permetteva qui dentro di parlare di diffamatori: e ben gli fu risposto dall'onorevole Niccolini che chi si crede diffamato ricorre ai tribunali.

E, senza dubbio, se l'imputato poteva far getto del suo diritto non lo poteva il paese,

perchè il paese oramai aveva acquistato il diritto d'avere la soluzione del dilemma, di sapere quale dei due fosse il colpevole. Lo stesso Ruggero Bonghi, a cui il presagio della tomba imminente improntava i giudizi di calma serena, lo stesso Bonghi in quei giorni era costretto a scrivere:

« In un paese ben ordinato vi dovrebbe essere pur il modo di sapere se accuse così atroci, come quelle denunciate dal deputato Cavallotti, sieno o no calunnie. Non basta per respingerle chiamare diffamatore chi le ha formulate a voce e per iscritto, ed ha affrontato una responsabilità non leggera. »

E vada al suo tumulo recente il mio grazie per queste parole sincere.

Per avere il giudizio, poichè l'imputato non le voleva, e ne aveva le sue ragioni, non mi restava che una sola via: mi rivolsi ai Tribunali. Il 19 aprile mi presentai, libero cittadino, al Procuratore del Re e gli consegnai la mia denuncia per i tali e tali reati. Gliela presentai specificata in tal modo, che per la precisione minuta su tutte le circostanze, per la stessa palese cognizione di tutte le difese avversarie e per la confutazione di ciascuna, qualora la prova dei fatti avesse fallito, per nessun verso potessi io sfuggire, neppure sotto il manto della buona fede, all'articolo 212 del Codice penale che colpisce i calunniatori. Dissi al giudice, presentandomi nel suo gabinetto, che io di là non sarei uscito senza che ogni sillaba della mia denuncia fosse coperta o da prova documentale o da prova testimoniale. Quando il giudice mi domandò e fece scrivere a verbale « in qual modo crede il denunziante verosimile che un presidente del Consiglio abbia potuto fare le tali e tali cose » io risposi, dettando a verbale: « non sono qui a rispondere di ciò che io creda, o no, verosimile; sono qui a rispondere di ciò che so esser vero e che posso provare per vero. » Ed allora il giudice: cancelliamo questa domanda; la ritenga non fatta. — Come le piace — risposi. E proseguì per più giorni, per lunghe ore, su ciascun fatto, l'esame: lo terminai indicando i testi da chiamare presentando documenti e dichiarando al giudice, nel licenziarmi, che non solo quei testi e quei documenti io presentava, perchè li riteneva esaurienti per una prova completa; ma che altri, ad abbondanza, ero in grado di presentargli a suo tempo, che mi astenevo per momento d'indicare, per non esporre poveri fun-

zionari alle vendette di un accusato presidente del Consiglio.

E domandai insistentemente l'audizione dei testimoni.

Frutto di quell'istruttoria fu l'ordinanza di cui ha fatto breve cenno l'onorevole ministro; e poichè egli l'ha accennata, io non la rileggerò, anche perchè non amo insistere su tutto ciò che il tema ha di più ingrato.

Sull'istruttoria che ha messo capo a quell'ordinanza, bisognerà che io sorvoli per essere, il più che sia possibile, fedele alla promessa; però alcune cose non posso non accennarle perchè non posso dimenticare che a quel banco siede l'onorevole Costa, il quale con così alta parola l'anno scorso, il 20 di luglio, rivendicava, in Senato, il prestigio della giustizia, e la necessità di premunirla da ogni influenza che non sia della legge, e che volle quel principio tutelato in una relazione che ebbe il suo quarto d'ora di celebrità.

Oh, se l'onorevole Costa, nell'esercizio dei doveri del suo ufficio vorrà farne un'altra di inchiesta, troverà in questa istruttoria, qualche cosa di forse più serio di ciò che nell'inchiesta precedente abbia fermato la sua attenzione severa.

Dalla scelta del giudice, via via fino all'ordinanza ed ai fenomeni che l'accompagnarono, alla motivazione, ed a ciò che avvenne di poi, troverà ampia materia di dati per conoscere in che modo la giustizia si sposasse alla politica, sotto un ministro che stimava ufficio di Governo il creare alla giustizia l'ambiente, e venirlo a dire alla Camera.

E potrà dirgli quell'inchiesta (e se gliene bisogneranno gli procurerò testimonianze), con quanta correttezza, adopero apposta le parole più miti, il capo del gabinetto del ministro imputato scegliesse proprio quei giorni per rifare su e giù le scale del gabinetto del giudice istruttore; tanto che, avvertito di una sua visita nell'ufficio d'istruzione, io ne mossi cortese rimprovero a cui fu risposto con una cortese scusa. Ma io ignoravo, quel giorno (ciò che ho appurato di poi), che quelle visite, in quei giorni, erano state ben più che una sola!

E potrebbe da un'inchiesta conoscere il ministro (e se gli occorrono testi, potrei dargliene) il magistrato incaricato della istruzione, accasato stabilmente in Roma, proprio

in quei giorni, mutasse improvvisamente e temporaneamente alloggio, lasciasse il suo stabile domicilio, per andare ad abitare, durante l'istruttoria, provvisorio ospite, in casa di un intimo di palazzo Braschi. (*Commenti*).

Vedrà con quale correttezza e per quale intermediario si stabilissero (e cerco di sorvolare più che posso) con quale correttezza si stabilissero comunicazioni tra il gabinetto del giudice istruttore ed un altro gabinetto che non voglio nominare; e con quale e quanta correttezza venissero fatte pressioni sul magistrato, per obbligarlo a pronunciare su tutti i capi di accusa la inesistenza di reato; pressioni alle quali (mi affretto a dichiararlo, perchè voglio essere imparziale), almeno questa volta, il magistrato reagì, per quel tanto che era possibile ad anima non di eroe, a giudice italiano, ad uomo onesto, in una istruttoria così sorvegliata, e sotto un Governo cosiffatto, il reagire.

L'ordinanza fu quella che il ministro ha accennato. La primizia (è inutile dirlo) non l'ho avuta io; la primizia l'hanno avuta i fogli di casa, i fogli a servizio e a stipendio del Ministero.

E il semplicissimo annunzio di quei fogli diceva che sul primo capo d'accusa s'era dichiarata l'inesistenza, sugli altri tre capi la incompetenza.

Chiesi di avere comunicazione dei motivi dell'ordinanza: mi furono rifiutati. E il rifiuto avveniva sotto un Governo che non avea avuto scrupolo per gli interessi personali suoi di liberare alla luce della pubblicità i più riservati atti giudiziari, e relazioni d'inchieste che dovevano rimanere segrete.

E se vi era occasione in cui l'interesse sociale non meno che l'interesse dello stesso imputato, reclamasse la pubblicità dei considerando, era precisamente questa. Se i considerando erano favorevoli all'imputato, a che pro' continuare nel paese uno strascico di recriminazioni, di passioni, di accuse? Se questi considerando erano favorevoli all'imputato, la pubblicazione dell'ordinanza voleva dire la questione morale sepolta, uno scandalo terminato; voleva dire, pel ministro accusatore, la liberazione e l'apoteosi! E vi pare che egli avrebbe voluto rinunziarvi?

Era chiaro: l'ordinanza tenevasi segreta, perchè il denunciato ci restava male.

Allora chiesi mi si rilasciasse copia almeno del dispositivo, questo essendo di mio

diritto, per averne almeno lume sui criterii che avevano guidato il magistrato.

Buio pesto come prima; la copia rilasciata non portava nemmeno l'accento degli articoli applicati. Soltanto in questi ultimi giorni una fortunata combinazione mi lasciò per un momento metter l'occhio sulla ordinanza misteriosa: per lo meno, sul testo del dispositivo che la chiude ed allora ho potuto accorgermi che sul certificato rilasciato a me, era stata praticata prudentemente un'operazione alquanto simile a quelle che abbiamo visto fatte nei *Libri Verdi*. Poichè si sapeva che io intendeva di valermi di quel certificato qui davanti alla Camera, si era ricorso alla piccola astuzia di non darmi la copia completa, ma il dispositivo mutilato, affinché io non sapessi che l'incompetenza dichiarata dal magistrato, fondavasi precisamente sull'aver esso ritenuto competente per il giudizio la Camera dei deputati. Tanto è vero che nel certificato mutilato (*lo mostra*) ad uso *Libro Verde*, che mi fu rilasciato sotto il passato Governo di Sua Eccellenza Calenda, si dice soltanto quello che avevo già imparato dai giornali della casa. Non evvi alcuna indicazione d'articoli.

Invece il certificato autentico, completo, esatto, avuto dipoi, dice: « Visti gli articoli 47 e 67 dello Statuto fondamentale del Regno, dichiara la propria incompetenza. »

Finalmente, questo si chiama parlar chiaro! Questo era ciò che non si voleva farmi sapere; erano quei due benedetti articoli 47 e 67 dello Statuto, che non si volevano a nessun patto nominare!

In altri termini il magistrato, uniformandosi strettamente alle recenti sentenze della Corte di cassazione, dichiarava il caso identico a quello dell'onorevole Giolitti e di competenza della Camera, e non di altri. E me ne duole per quei giuristi della stampa di servizio, rimasti fedeli nella sventura al padrone e che stan consumando le ultime razioni; per quegli egregi giuristi che in questi giorni si scandalizzarono al sentir parlare di identità fra il processo Giolitti e l'attuale, e paragonarsi una ordinanza di un tribunale a due sentenze della Corte suprema.

Ma no, egregi giuristi, che non si tratta di paragoni! Glielo insegni lei, onorevole Costa, a quei signori che il processo di cui parlo ritorna alla Camera precisamente in forza di quelle due medesime sentenze del Supremo

Collegio; perchè la Cassazione non ha giudicato già per un caso unico, ma per tutti i casi in cui il magistrato riconosce il reato di competenza della Camera. Ed anzi questa volta la questione s'impone doppiamente, perchè per la prima volta la dottrina della Cassazione ritorna davanti alla Camera per mezzo del magistrato giudicante che l'applica. Soltanto, io non dovevo saperlo! e per ciò nel certificato parve abile il sopprimere i due articoli!

Nè le abilità si erano fermate a questa sola.

Ho detto che sul primo capo era stata pronunciata l'inesistenza di reato; e quella parola inesistenza (è inutile dirlo) fu trascinata per due o tre mesi su e giù per le colonne della stampa salariata come la prova che, almeno per un capo, il denunziante era stato riconosciuto calunniatore!

Sarebbe stato equo ed onesto, sarebbe anzi stato legalmente doveroso da parte del magistrato, dato che la dichiarazione di inesistenza si riferisse non già alla verità dei fatti, ma ad un semplice cavillo di procedura, scrivere nel dispositivo della ordinanza l'articolo di legge per cui l'inesistenza era pronunciata.

Il Codice di procedura penale (i colleghi Sacchi, Marcora ed altri me lo possono insegnare) all'articolo 259 prescrive che la ordinanza della Camera di Consiglio deve contenere, oltre il nome e cognome dell'accusato, la esposizione sommaria e la qualificazione legale del fatto, la enunciazione dei motivi, e la indicazione degli articoli del Codice applicati.

Ma poichè per il grosso pubblico quella semplice parola « inesistenza » era tutto ciò che occorreva; e la luce non bisognava farla se non per quel tanto che servisse a porre in mala luce me; poichè si capiva che il dispositivo io l'avrei reclamato, — non restò altro che fare al Codice di procedura uno strappo, e violandone l'espressa prescrizione, sopprimere nel dispositivo l'articolo applicato.

E così fu che soltanto da poco tempo, con un po' di pazienza, con un po' di quel lavoro d'indagine, a cui ho dovuto abituarli per necessità di difesa nella vita, ho potuto appurare, finalmente, che l'inesistenza di reato, in quanto al reato di falsa testimonianza, era stata dichiarata, non già perchè il giudice disconoscesse l'esattezza materiale della mia

denuncia, ma solo perchè il giudice si era dimenticato di compiere la formalità prescritta dall'articolo 179 del Codice di procedura, prescrivente che il magistrato, il quale si accorge che il teste fa una falsa deposizione, lo richiami a dire la verità.

Per questo unico motivo e pei soli effetti giuridici, ritenne il magistrato che la falsa testimonianza sebbene impossibile a negarsi, sfuggisse alla pena; ma questo è evidente, premeva troppo che io non venissi a saperlo; è evidente che se nel dispositivo io avessi trovato — come ne avevo il diritto — indicato quell'articolo 179, avrei capito immediatamente che il magistrato riconosceva la falsa testimonianza sussistere: e ciò avrebbe messo in una posizione un po' difficile un ministro capo del Governo. Era meglio far passare Cavallotti per diffamatore. E questo basta a dare alla Camera una idea del come fu condotta quella istruttoria, che resterà tristamente celebre negli annali della magistratura italiana!

Ma poichè ad ogni modo, su tre capi dell'accusa il magistrato ritenne competente la Camera dei deputati, volli informarmi come mai era avvenuto che la Camera fino ad oggi non ne avesse ancora avuto la benchè menoma notizia! E venni così a conoscere quello che oggi il ministro ha confermato, che il Procuratore Generale si era fatto un dovere di avvertire il ministro dell'ordinanza emanata; ma che il ministro Calenda si era fatto lecito di tenere questa lettera del Procuratore Generale onestamente nascosta sotto il calamaio, invece di comunicarla alla Camera.

Che il Procuratore Generale sentisse ultroneamente il dovere di fare quella comunicazione al guardasigilli, si comprende; eravamo in agosto; ossia era recente di pochi giorni la memoranda discussione del Senato del 20 luglio, nella quale l'Alto Consesso aveva redarguito così acerbamente l'onorevole guardasigilli Calenda, e precisato con solenni parole il dovere del Pubblico Ministero in questi casi, ed il dovere del ministro di giustizia di richiamarvelo occorrendo.

Si comprende un po' meno, o si comprende troppo, che il guardasigilli, che era stato richiamato in quella forma così brusca al dover suo, che il Governo, il cui capo aveva dovuto umilmente promettere di adempirlo, e di presentare gli atti del processo Giolitti, per salvarsi dal voto di censura che a pro-

posta dell'onorevole Canonico il Senato già stava per infliggergli, il Governo, dico, a pochi giorni di distanza, commettesse questa solenne clandestina disobbedienza al volere dell'Alta Assemblea.

Meno ancora, o anche troppo lo si comprende, se si pensa che non solo il Governo aveva dovuto sottomettersi colla presentazione degli atti, alla brusca intimazione del Senato; non solo la Camera ve l'aveva a sua volta formalmente richiamato, per bocca degli onorevoli Rosano e Di Rudini; ma che quando il ministro, messo alle strette, tentò d'uscirne con un furbesco ripiego, e finse di credere che la presentazione degli atti potesse limitarsi alla presentazione della ordinanza, fu la Camera stessa a farlo avvertito che quella era una burletta pura e semplice; che per gli effetti dell'articolo 47 s'intendeva la vera e propria comunicazione degli atti del processo, così come aveva dichiarato l'onorevole Costa in Senato; perchè solamente dagli atti del processo poteva la Camera conoscere se fosse il caso di pronunciare un non luogo o di rinviare l'imputato all'Alta Corte di giustizia.

D'altronde, questo partito preso di assicurare al presidente del Consiglio la impunità occultando e sottraendo alla Camera dei deputati le ordinanze dei magistrati e gli atti dei processi che i tribunali le rinviavano, questo partito preso non si limitava al caso mio. E guardi, onorevole ministro, precisamente in quei giorni altra procedura consimile si svolgeva davanti al tribunale di Bologna; era il mio amico, l'onorevole Marescalchi, il quale processava il ministro, presidente del Consiglio e lo processava per diffamazione, non perchè si lagnasse della destituzione sofferta; ma si lagnava di questo, che, pubblicando i motivi di quella destituzione, il ministro si era permesso di dire cose che egli stesso dichiarava non vere e sulle quali il Marescalchi lo sfidava a dare la prova dei fatti e glie ne accordava il beneficio. Ebbene, anche per questa procedura il tribunale di Roma, quando il Marescalchi le ebbesmentite (eh! non è ancora nota in Italia la stoffa di giudici, i quali si assumano l'incarico di fare un processo ad un presidente di Consiglio di ministri!) il tribunale di Roma piuttosto che spiccare il mandato di comparizione contro il capo del Governo, dichiarò anche lì la propria incompetenza, dedotta dall'articolo 47 dello Statuto.

E di questo giudizio del magistrato la Camera dei deputati ha notizia oggi per la prima volta dalla mia povera parola!

Viceversa poi andava avanti contro l'onorevole Marescalchi il processo, ordinato dal Governo, col pretesto di violazione del segreto d'ufficio e per quel processo ancora continua la istruttoria.

Per quel processo ah si! In questi casi la giustizia il suo corso non lo interrompe!

Mettere a dormire le querele contro i presidenti del Consiglio, col pretesto della incompetenza della Camera, la quale non ne sa nulla, e alla quale non se ne dice nulla, questo sì; ma interrompere un processo contro deputati, questo no; prima la legge e dopo l'immunità parlamentare. (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Ebbene, onorevole Costa, io non ho che a raccomandarmi alla di lei memoria!

Se Ella, prima di anticipare in certo modo la discussione, avesse dato una scorsa alla discussione del 20 luglio in Senato, avrebbe con più guardinga cura vigilato la parola sua, perchè io non amo figurarmi il guardasigilli di oggi in contrasto con l'eloquente, col coraggioso oratore della Camera vitalizia! Giacchè lo spettacolo di ministri, i quali da quel banco dimenticano ciò che han detto dal banco di rappresentanti del Paese, è abbastanza durato in Italia, ed abbastanza ha nociuto ai nostri costumi, alla nostra educazione politica, alla rispettabilità delle istituzioni. (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Meglio avrebbe fatto, onorevole guardasigilli, a rileggere almeno le vigorose parole con cui Ella quel giorno, quasi indignato, insorgeva contro la supposizione che le venisse attribuito un pensiero simile a quello oggi esposto da Lei.

Diceva l'onorevole Costa: « Può immaginarsi un guardasigilli, il quale abbandoni la sola attribuzione che gli spetti nel movimento dell'azione penale, l'abbandoni non dirò *ad libitum*, ma a disposizione delle convenienze politiche dei ministri? »

E queste sue parole, onorevole Costa, non per nulla il Senato le applaudiva.

Dopo ciò mi lasci, l'onorevole ministro, ritornare al pensiero da cui mossero le sue prime parole. Non creda, onorevole Costa, che rivendicando alla Camera il diritto di avere gli atti che le appartengono, e che per confessione del guardasigilli il magistrato, dopo

la emanata ordinanza, non ha più diritto di trattenere, non creda che io inseguo la lusinga che di quegli atti la Camera faccia un uso più severo di quello che abbia fatto nel dicembre scorso cogli atti del processo sottoposte in quel mese.

Sui fatti da me denunziati, e dei quali ho dato al giudice le più complete, stritolanti prove, all'ora in cui parlo, per me non ho più bisogno d'invocare castighi. Troppe altre e più gravi e terribili responsabilità si sono accumulate sul medesimo capo le quali non avrebbero trovato posto nella nostra storia se per quelle prime vi fosse stato un giudice.

Ma appunto perchè il Paese troppo ha sofferto di quel primo diniego di giustizia, e lo ha pagato troppo caro, esso non può più permettere che entri nel nostro diritto pubblico, che si consacri nella nostra vita pubblica questo funesto precedente. Se la ragion di Stato, se la generosità, più o meno bene intesa, se quelle ragioni di opportunità, davanti alle quali e sopra le quali, dicevate, passeggia la giustizia, vi consigliano di fare, di questi atti che sono di diritto della Camera e che non le potete sottrarre, l'uso che si fece di quegli altri, non sarò io che mi opporrò; sarà la parola di un giudice indulgente, misericordioso che a tante altre misericordie avrà voluto aggiungere una misericordia di più; ma bisogna che la parola di quel giudice ci sia, bisogna che gli atti del processo che gli appartengono illuminino il suo giudizio e a lui siano resi. Sia rispettata l'ordinanza del giudice, la sentenza del Supremo Consesso che il giudice invoca, sia rispettata la legge.

Fatto ciò, a me non importa che la Camera giudichi come a lei piaccia nella saviezza dell'animo suo. Giudichi, assolve, punisca, a me basta che quegli atti, consegnati alla Camera, alla quale appartengono, restino nel suo archivio come solenne ricordo, triste ricordo, ma istruttivo, di ciò che fu la giustizia italiana nell'anno di grazia 1895; triste ricordo di ciò che all'Italia è costato, di tesori e di sangue e di onore, l'aver sottratto un cittadino, perchè ministro, ai giudici. E resti non indarno questo perenne ammonimento. A me basta che, con quelle carte davanti, la Camera, alla quale da anni appartengo, riconosca che esercitando un doloroso ufficio, non le ho mancato di rispetto, e che

qui sta non un volgare diffamatore, ma un cittadino il quale ha compiuto, e sa di aver compiuto con verità e coscienza, il suo dovere soltanto, portando nel compierlo il dolore di non essere stato ascoltato a tempo, di non avere potuto a tempo risparmiare al Paese gravissimi dolori. (*Bravo! — Applausi all'estrema sinistra*).

Muratori. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha sempre diritto di parlare.

Muratori. Ma io non ho ancora parlato.

Presidente. Parlerà dopo. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro di grazia e giustizia. La Camera non può supporre certo, che io segua l'onorevole oratore, che mi ha preceduto, in tutta la sua splendida orazione. Vi sono parti di essa, che escono assolutamente dal tema dell'odierna discussione, tema puramente di ordine e non di merito. Vi sono parti di essa che sono così delicate, intorno alle quali io non vorrei dire una parola, senza una profonda indagine di fatti, senza una profonda meditazione, senza poter esser sicuro che il giudizio mio, qualunque possa essere, sia l'espressione del profondo convincimento della mia coscienza. Io rimango nel tema dell'odierna discussione e spero che voi renderete giustizia all'oratore, che fa tacere lo stimolo dell'amor proprio per rimanere nei limiti del proprio dovere.

Di due cose l'onorevole Cavallotti mi ha accusato, che si riassumono però in una sola accusa: di mancanza di conseguenza, di contraddizione tra le mie parole ed i miei atti.

No, onorevole Cavallotti! Tutto ciò che io ho detto al Senato nel 20 luglio 1895 lo ripeterei oggi; ed anzi ciò che ho detto oggi non è che lo sviluppo dei concetti che ho espresso davanti al Senato.

Primo punto di contraddizione.

Voi avete affermato, dice l'onorevole Cavallotti, che il ministro non ha il diritto di trattenere il corso della giustizia. Ed io non solo oggi l'ho ripetuto, ma ho preso l'iniziativa di agire, (giacchè altri non aveva agito) precisamente per raggiungere questo risultato. L'onorevole Cavallotti, riferendo le parole che io allora dissi al Senato, non aveva il dovere certamente di riferirle intere; ma, riferendole,

doveva tener conto delle circostanze, in cui erano pronunziate.

Allora non si trattava di vedere se il ministro avesse o no l'obbligo di presentare alla Camera atti di un procedimento, nei quali l'autorità giudiziaria aveva pronunziato la propria incompetenza assoluta a' termini dell'articolo 47 dello Statuto; il tema della discussione era ben diverso. Allora il ministro era venuto davanti al Senato a sostenere che egli sentiva bene e riconosceva il dovere di presentare quegli atti, dei quali allora trattavasi, alla Camera: ma che egli, per ragioni di opportunità e per considerazioni politiche, intendeva di riservare a sè il giudizio del giorno in cui avrebbe dovuto adempierlo.

Ed era questa affermazione, a mio modo di vedere, scorretta, che io stigmatizzava con quelle parole che l'onorevole Cavallotti ha ricordate.

Allora, infatti, io diceva: Voi non avete il diritto di trattenere quegli atti; Voi non dovete adempiere che un ufficio burocratico di trasmissione; trattenendo quegli atti Voi assumete una responsabilità, che non dovete assumere. E questo oggi io direi, se l'affermazione fatta allora dall'onorevole mio predecessore fosse ripetuta.

La seconda contraddizione, che rileva l'onorevole Cavallotti, si riscontra fra l'affermazione, che allora io ho fatta, che il Pubblico Ministero avrebbe avuto il dovere di trasmettere gli atti al Ministero per esser comunicati alla Camera, e l'affermazione, che ho fatta oggi, che il Pubblico Ministero non aveva questo dovere.

Io non so se la mia parola sia giunta fino al banco dell'onorevole Cavallotti: ma io, quando ho detto che enunciava, in via di semplice fatto, che il Procuratore del Re aveva dichiarato di non avere il dovere di fare questa trasmissione, ho aggiunto subito che mi asteneva assolutamente dal giudicare questo suo convincimento, perchè riteneva che quel convincimento riguardasse l'esercizio di una attribuzione, che egli ha, come magistrato nell'esercizio dell'azione penale; attribuzione, a riguardo della quale io ho bensì, come ministro, il diritto di sorveglianza, ma non azione direttiva quando egli vi manchi. (*Commenti*).

Questo ho detto; questo mantengo: ed a questa opinione è perfettamente uniforme l'opera mia.

E che cosa ho fatto io, oggi, come ministro, se non adempiere quello che, secondo la mia opinione di senatore, avrebbe dovuto fare il pubblico ministero, assumendo la responsabilità di prendere io stesso l'iniziativa di presentare alla Camera questo documento?

Quindi non v'è contraddizione, ma perfetta analogia non solo di opinione, ma ben anche di azione coll'opinione da me espressa al Senato nella seduta del 25 luglio, che il mio onorevole contraddittore ha ricordato.

Ma io, sfrondando la splendida orazione del mio contraddittore di tutto ciò che non è strettamente attinente all'argomento, su d'un concetto solo debbo ancora richiamare l'attenzione della Camera. La Camera, egli disse, deve far essa stessa quella giustizia che non ha fatto il magistrato ordinario.

Ma qual'è la giustizia che deve fare la Camera, qual'è la ragione per la quale è scritto nello Statuto l'articolo 47? Se si domandasse alla Camera un giudizio di stretto diritto sulla prova, sull'esistenza del reato, sulla necessità del procedimento, perchè si sarebbe sottratto il giudizio di questi processi alla magistratura ordinaria? Il concetto dell'articolo 47 è questo; che la Camera elevandosi, non come corpo giudiziario, ma come corpo politico, in un'altissima sfera di considerazioni e di apprezzamenti, più che un ragionamento da giudice, deve fare un alto apprezzamento politico, per domandare a se stessa se vi sia ragione di politica o di giustizia per la quale un uomo, il quale fu rivestito della dignità di ministro e che fa tuttora parte della Camera, debba essere tratto alla sbarra degli accusati. E questo giudizio, — lo si chiami giudizio di opportunità, lo si chiami giudizio di politica, lo si chiami giudizio di giustizia, — devesi riassumere in un verdetto sovrano, insindacabile, del quale la Camera non deve render conto altrimenti che dinanzi alla coscienza del paese, della quale deve essere l'eco sincera e fedele.

Ed era elevandomi a queste considerazioni che io ho espresso la speranza, ed ora nuovamente la esprimo, che sia questo l'ultimo giorno nel quale sia affaticata la Camera con questa incresciosa discussione. (*Bene! Bravo! — Approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori.

Daneo. Io aveva domandato di parlare per fatto personale.

Cavallotti. Domando anch'io di parlare, onorevole presidente.

Presidente. Prima spetta all'onorevole Muratori; facciano silenzio e vadano ai loro posti, onorevoli deputati.

Muratori. Onorevoli colleghi. Io seguirò interamente il sistema adottato dall'onorevole guardasigilli, attenendomi fedelmente alla questione giuridica ed alla ragion politica, senza entrare nel laberinto di fatti particolari i quali sembranmi assai pericolosi ed inopportuni in questo momento.

Quindi non intendo per nulla seguire l'onorevole Cavallotti, sia per ragioni di metodo, sia per ragioni di merito.

La Camera non può esser tramutata in una Corte d'appello per apprezzare fatti e dimostrazioni che si tramutano in prove a comodo di causa; non può fare apprezzamenti di fatto vagamente asseriti a danno di persone e di magistrati che qui non sono, e non possono in alcun modo difendersi. Quindi ripeto: il sistema unico per discutere questo argomento increscioso, che io pure coll'onorevole guardasigilli mi auguro sia per l'ultima volta portato in quest'Assemblea, è quello di trattare la questione obbiettivamente e in senso elevato e degno del Parlamento.

Domando anch'io il rispetto assoluto della legge: ed in base appunto alle disposizioni delle nostre leggi, porto fermo convincimento che la Camera non possa discutere un processo chiuso nello stadio dell'istruzione segreta; ed accettando la teorica del Pubblico Ministero, ricordata dal guardasigilli, opino che la Camera non possa neanche prendere cognizione di un'ordinanza emanata *in limine litis* nel periodo segreto e che non doveva nè poteva esser comunicata ad alcuno.

Dirò in seguito come la ragion politica, accoppiata al più alto senso di giustizia, imponga la fine di questo increscioso incidente della nostra vita pubblica.

Questione giuridica! Io non entrero nella selva selvaggia degli articoli del Codice di procedura penale, passati in rassegna dall'onorevole Cavallotti. Semplici accenni dei principii regolatori della nostra procedura penale, bastano per dimostrare la ragione e giustizia della tesi che mi onoro di sostenere avanti la Camera. Noi siamo in presenza di una denuncia e di un denunziante, non di una procedura vera e propria. Alla denuncia

scritta fa seguito la deposizione del denunziante nel primissimo periodo istruttorio, periodo che si chiude con un'ordinanza della Camera di Consiglio in conformità della requisitoria del pubblico ministero.

Questo stadio di procedura, secondo la nostra legge, è eminentemente segreto? Sì o no? L'affermativa nessuno può impugnarla. Se è segreto, si possono comunicare copie di questo preteso processo segreto che non esiste?

Cavallotti. Perchè preteso?

Muratori. Preteso, perchè manca la istruzione procedurale, ed esiste la sola denuncia.

Si può dunque comunicare l'ordinanza del magistrato istruttore, il quale giudica sulla denuncia e che è eminentemente segreta?

Questa è la prima questione. Le nostre leggi di procedura hanno sanzionato questo principio: le parti (e dicendo parti la procedura ha determinato querelante, parte civile, imputati e difensori), hanno diritto di aver copia degli atti procedurali e delle ordinanze, quando il processo diventa pubblico.

La pubblicità comincia nell'ultimo periodo istruttorio della Sezione d'accusa, perchè le parti hanno il diritto di difendersi anche avanti la Sezione d'accusa.

L'onorevole Cavallotti ha fatto l'esame di due estratti dell'ordinanza che egli aveva ottenuto. Disse che il primo estratto era monco, mentre il secondo, per la nuova aria di giustizia che spira, l'ha potuto avere completo.

No, onorevole Cavallotti: Ella non aveva diritto di avere nè il primo nè il secondo estratto; chi glie l'ha rilasciato ha violato la legge, e me ne appello all'autorità del guardasigilli.

Il testo unico del regolamento giudiziario del 1882 vieta il rilascio e delle ordinanze e degli estratti, e degli atti processuali segreti. Accorda solamente al procuratore generale la facoltà di far rilasciare (l'articolo 47 dice: il procuratore generale può rilasciare...) copie delle ordinanze o degli atti procedurali, alle parti interessate: ma fra le parti non deve essere compreso il denunziante: così l'articolo 47. Ordinariamente, le parti domandano copia degli atti per questioni civili: ed in questo caso solo arbitro della convenienza del rilascio è il procuratore generale.

Tanto ciò è vero, che potrei citare molte decisioni dei nostri tribunali i quali hanno dichiarato insindacabile il rifiuto del procuratore generale, di fronte al testuale disposto

degli articoli 46 e 47 del regolamento giudiziario 1882 testo unico.

Questo è il principio generale dalla legge sanzionato, e della cui esattezza nessuno può dubitare. E perchè il denunziante non è parte? Per una duplice ragione, che dirò brevemente.

Io qui non farò la genesi del denunziante, nè accennerò ai nuovi portati della scienza intorno a ciò, nè tampoco ricorderò la teorica del Filangeri: teorica che, malgrado sia stata oppugnata da Beniamino Constant, è ricordata sempre con onore dalla dottrina italiana. E molto meno rifarò la storia dei denunzianti nell'antica Roma dipinti con vivi colori dal Boinier nel suo libro, *l'Opposition sous les Césars*.

Tutto questo sarebbe ora inopportuno, e mi porterebbe fuori dell'argomento mio.

Le nostre leggi di procedura hanno definito il denunziante senza interesse personale in causa, e hanno determinata la natura giuridica della denuncia.

Quando il pubblico ministero non ha avuto cognizione di un reato d'azione pubblica, se vi ha denuncia di persona che trovavasi presente quando commettevasi il fatto delittuoso, allora deve procedere sulla denuncia. Ma, onorevoli colleghi, eravamo noi in questo caso? Possiamo noi dire che effettivamente l'autorità giudiziaria non aveva cognizione dei reati d'azione pubblica dei quali si fece denunziante l'onorevole Cavallotti? Di questi *pretesi* reati se n'era parlato nella Camera, prima della denuncia, e se ne occuparono tutti i giornali in seguito a lettere dello stesso onorevole Cavallotti. Il pubblico ministero quindi ne aveva avuto cognizione. Si trattava di pretesi reati d'azione pubblica: egli era arbitro dell'azione penale: e come ben disse l'onorevole guardasigilli, avrebbe potuto, se l'avesse creduto, nell'interesse della giustizia, iniziare il procedimento penale. Non l'ha fatto. (*Ah! ah! — Ilarità all'estrema sinistra*).

Una voce. Aveva paura.

Muratori. No, non aveva paura.

Presidente. Non interrompano.

Muratori. Egli nell'interesse supremo della giustizia, nell'interesse della vita pubblica e del prestigio della pubblica autorità, riscontrò non soltanto che quei fatti non costituivano reato, ma potevano essere ispirati unicamente da lotte di parte, da passioni partigiane, e non dall'amore per la verità e

la giustizia che avrebbe, invece, potuto l'una e l'altra tramutarsi in cieco strumento di partito.

Ecco perchè il Pubblico Ministero non ha creduto di procedere a termini di legge, malgrado la piena cognizione dei pretesi fatti delittuosi.

Voi create l'ipotesi assurda ed ingiuriosa, che il Pubblico Ministero *avesse paura* per negare l'evidenza del mio ragionamento. Io rispetto troppo la magistratura del mio Paese, ed affermo con sicura coscienza che essa ha fatto il suo dovere. (*Parità all'estrema sinistra — Approvazioni su altri banchi*).

Quando fu presentata la denuncia dall'onorevole Cavallotti, poteva il Pubblico Ministero dire: voi siete un denunziante che non mi rivelate alcun che di nuovo: e quindi contro la vostra denuncia osta l'articolo 98 della procedura. Tutti i fatti da voi denunziati erano pubblicamente noti, e nell'interesse della giustizia e della verità non ho creduto nè ho voluto procedere.

Ma il magistrato requirente e inquirente, per non essere sospettato di parzialità, ha creduto anzi di fare atto d'indipendenza violando, secondo me, la legge, col ricevere una denuncia, che non poteva per legge essere accettata.

E la sola denuncia ha esaminato nel primissimo stadio segreto: in quello stadio in cui non v'è altro che l'esame della legge la quale stabilisce la caratteristica del reato, e la coscienza del magistrato il quale valuta i fatti denunziati e la loro natura, e giudica. E ciò che ha giudicato in questo primissimo periodo *in limine litis* non lo sappiamo, nè dobbiamo saperlo. (*Movimento dell'onorevole Cavallotti*).

Non lo sappiamo: e se voi avete in mano vostra l'estratto dell'ordinanza, chi ve l'ha dato ha violato la legge, ed io domando all'onorevole guardasigilli di fare le indagini opportune per provvedere in conformità. (*Parità all'estrema sinistra — Approvazioni sugli altri banchi*).

L'onorevole guardasigilli colla sua dialettica ha risposto trionfalmente all'appunto di contraddizione mossogli dall'onorevole Cavallotti.

Anch'io avrei voluto ricordare le parole dell'onorevole Costa dette al Senato nel 20 luglio 1895, come relatore del bilancio di grazia e giustizia.

Allora come oggi, l'onorevole Costa, con la sua autorevole parola, prescrisse nettamente i limiti ed i poteri del Pubblico Ministero il quale, egli disse allora e ripeté oggi, è e deve essere indipendente nell'esercizio dell'azione penale. Nè poteva dire o pensare diversamente un vecchio magistrato, per un vecchio rappresentante del Pubblico Ministero, che aveva mostrato coi fatti di essere indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

Ma l'onorevole Costa, nel ripetere oggi i suoi concetti di allora, ha dimenticato molte altre considerazioni del suo discorso che fanno proprio al caso, e che l'onorevole Cavallotti, per rabberciare meglio il suo discorso, ha ommesso di ricordare alla Camera.

Il guardasigilli, allora senatore Costa, cominciava il suo discorso del 20 luglio 1895 col fare la distinzione che io or ora ho fatta; ed oggi ha lealmente dichiarato che grave e dubbia era la questione se potevasi presentare e pubblicare l'ordinanza pronunciata nel periodo segreto dell'istruzione.

Ebbene, anche nel 20 luglio 1895 l'onorevole Costa accennò alla questione con queste parole che è bene che la Camera tenga presenti, in quanto esse vengono a corroborare il mio assunto.

Diceva dunque il senatore Costa: « Sono molto lontano dall'accedere all'opinione di coloro i quali credono opportuno, se non giuridico, di portare nelle assemblee politiche la discussione intorno a fatti o procedimenti speciali: credo che sia un'opinione erronea e la combatterò sempre, perchè credo che le sentenze del magistrato non debbano avere altro giudice che le sentenze del magistrato superiore. »

Ed in un altro punto diceva: « Ma vi ha di più di queste sentenze che sono (si noti la frase) *di pubblica e giuridica notorietà*... »

Ecco l'enorme differenza tra il procedimento di oggi, e l'altro cui ha accennato l'onorevole Cavallotti. Voi avevate in quell'altro procedimento, ben'anco disgraziato ed increscioso, una istruttoria compiuta, già resa pubblica avanti la Sezione d'accusa. Allora le parti avevano presentato le loro difese al magistrato d'accusa; allora le parti avevano il diritto di avere tutte le copie, e le ebbero. Non si trattava quindi di un primo stadio d'istruttoria segreta, ignorato da tutti, ma si era già nello stadio di pubblicità in cui possono essere da tutti conosciuti e atti e sen-

tenze. Bene o male che sia fatta, questa è la procedura, questa è la legge che dobbiamo rispettare.

L'onorevole Costa, quindi, aveva ben ragione di dire allora che si trattava di sentenza di *pubblica e giuridica notorietà*, e la Camera poteva o doveva esaminare l'intero procedimento chiuso con la sentenza d'Accusa, perchè si era motivata la incompetenza. Tanto è ciò vero, mel perdoni l'onorevole Cavallotti, che egli stesso col suo ingegno sottile di pubblico ministero (perchè come pubblico ministero è inarrivabile) (*Si ride*), si è fatto la difficoltà, e per sormontarla che cosa ha detto? Badate che alla Camera l'odierno procedimento viene per la stessa ragione dell'altro procedimento: viene, cioè, per le sentenze della Corte di cassazione.

L'onorevole Cavallotti ha cercato di vincere la difficoltà legale, ma non vi è riuscito.

No, onorevole Cavallotti, non è per il giudicato della Cassazione che la Camera è chiamata oggi a decidere.

Occorre accertare prima due fattori giuridici, per arrivare alla Camera, indipendentemente dall'articolo 47 dello Statuto così bene illustrato dall'onorevole guardasigilli. E i due fattori sono: che esista un procedimento reso già *pubblicamente e giuridicamente notorio*; e che per effetto di questo procedimento sia intervenuto il giudicato del magistrato supremo. Voi, onorevole Cavallotti, arrivate alle conseguenze senza la premessa: e la premessa è procedimento pubblico, o sentenza della Sezione d'accusa.

Questo è il punto intorno al quale non può esservi dubbio di sorta. E se questo è, posso concludere, senza seguire in tutti i meandri del fatto l'onorevole Cavallotti, che la verità giuridica e la legge imperante affermano che nè atti processuali, nè ordinanze d'istruttoria segreta, possano essere comunicate alla Camera, perchè nessuno ha il diritto di leggere quegli atti destinati a rimanere segreti e sepolti negli archivi giudiziari.

Il legislatore, ciò prescrivendo, è stato spinto da un'alto sentimento di giustizia e di convenienza civile. Il cittadino, investito da una semplice denuncia che il magistrato ha respinto senza neanche l'onore di una procedura, non deve essere poi esposto a commenti ed al ludibrio dei malevoli, quando il magistrato non ha creduto dar seguito alla *denuncia medesima*.

Tutto questo nel terreno giuridico. Ma la ragione politica vieta il ripetersi di questo dibattito: ragione politica che si tramuta, nell'interesse del mio paese, della vita pubblica, del retto funzionamento delle nostre istituzioni, e che, se non è al disopra della giustizia, va di pari passo con essa.

L'onorevole Cavallotti disse che egli aveva portato qui la questione, e che l'interessato fuggì, chiudendo la Camera. (*Interruzioni*).

Presidente. Facciano silenzio!

Muratori. Più tardi dopo le elezioni generali la questione fu ripresentata alla Camera. (*Interruzione*).

Imbriani. Il segreto non si deve invocare.

Presidente. Onorevoli colleghi, facciano silenzio. L'onorevole Cavallotti non fu mai interrotto; non interrompano nemmeno l'onorevole Muratori.

Muratori. Io non credo di aver dato occasione ad alcuno d'interrompermi, perchè ho parlato sempre impersonalmente.

Nel giugno del 1895, dicevo, la questione fu ripresentata alla Camera e l'onorevole Cavallotti, per dare una interpretazione diversa alle parole dell'onorevole Torrigiani, ha dovuto invocare la testimonianza dell'onorevole Torrigiani dei corridoi. (*Rumori vivissimi*).

Voci. L'ha detto alla Camera!

Muratori. Io leggo unicamente le dichiarazioni dell'onorevole Torrigiani del giugno 1895, perchè esse interpretavano la sua mozione.

Ebbene, o signori, voi parlate sempre del voto, del desiderio del paese, ma non ne rispettate i responsi. Voi protestaste contro la proroga e la chiusura della Camera, voi cercaste di fare una agitazione in paese, in nome delle istituzioni e della questione morale, e il paese non vi rispose... (*Rumori vivissimi — Interruzioni*) Il paese non vi rispose... e... (*Rumori vivissimi — Interruzioni — Proteste*) ... a gran maggioranza mandò qui tutti coloro i quali appoggiavano la politica del Ministero. (*Commenti*).

Imbriani. Ora, ora! (*Rumori*).

Muratori. Il 25 giugno del 1895 come fu risolta la questione alla Camera dopo lunga discussione?

Fu proposta una mozione; l'onorevole Torrigiani propose il differimento a sei mesi e diè ragione della sua proposta con queste

parole: « propongo cioè il rinvio delle due mozioni a sei mesi, dando però alla mia proposta il significato di rigetto delle mozioni. »

Questa proposta fu dalla Camera votata a grandissima maggioranza.

Quale il significato di questa votazione?

La Camera credette che la ragione politica e gli interessi veri della giustizia reclamassero e imponessero la fine di questa incresciosa e fatale discussione.

Questo disse allora la Camera. Coll'articolo 47 che oggi un'altra volta s'invoca, la Camera, come bene ha detto l'onorevole guardasigilli, non esercita potere giudiziario, ma un potere eminentemente politico. E come potere politico, la Camera ha già deciso il 25 giugno 1895: e non puossi più ritornare sulla stessa questione. (*Interruzioni*).

Ma chè prescrizione! Ciò posto io, onorevoli colleghi, consento in tutte le considerazioni dell'onorevole guardasigilli; credo con lui che qui oggi questa questione dev'essere chiusa e sepolta per sempre. Ma conseguente alle teoriche da me svolte a nome della legge e della dottrina, non posso accettare la presentazione dell'ordinanza da lui fatta, sebbene rimissivamente, al nostro presidente e colla dichiarazione che era sua ferma opinione che quell'ordinanza non poteva essere pubblicata.

Malgrado queste dichiarazioni, io presenterò una mozione in conformità delle idee espresse, non potendo accettare il fatto della presentazione che, a mio avviso, viola apertamente la legge.

Onorevoli colleghi, ho finito. Dimentichiamo le lotte personali, per ricordarci solamente dei veri e legittimi interessi della patria, dell'Italia nostra.

Mai come oggi parmi opportuno d'invocare e ricordare le parole di un nostro illustre e autorevole collega: « Questo grido (egli diceva) mi pare anzi veramente necessario, quando penso alle nostre condizioni politiche, le quali non più illuminate da luce di idee, non più animate da fervore di credenze, da fiamma d'affetti e di passioni vivaci e forti, ci gettarono in tale una scettica indifferenza, una lunga atonia, una triste degenerazione, da farci desiderare qualsiasi cosa che valga a toglierci da questa precipitosa dissoluzione; da far sì, in altri termini, ch'io, nel mio giudizio che vorrei credere esagerato e falso ma

è di certo profondamente sincero, vada ripetendo a me stesso, colle parole dantesche:

« La nostra cieca vita è tanto bassa

« Che invidiosi siam d'ogni altra sorte. »

(*Bravo! — Applausi*).

Voci. Chi è?

Muratori. Zanardelli!

Presidente. L'onorevole Daneo ha chiesto di parlare per un fatto personale. Abbia la bontà d'indicarlo.

Daneo Edoardo. Comprenderà la Camera, comprenderà l'onorevole Cavallotti per il primo che io senta oggi, qui, il dovere di considerarmi come il rappresentante di un assente, al quale mi onorai di essere collaboratore, e che tutto ciò che personalmente lo possa toccare imponga a me il debito di rispondere.

Riguardo a ciò che l'onorevole Cavallotti ha detto dell'opera del passato guardasigilli, non entro nel merito della quistione, e mi limito a considerare le due accuse rivoltegli dall'onorevole Cavallotti: di aver fatto pressione sulla magistratura, di aver nascosto un procedimento.

Sul primo punto, mi permetta l'onorevole Cavallotti, Ella deve aver avuto informazioni inesatte; o se esatte fossero state le informazioni, le ha certo illuminate con sospetti infondati. Ella ha più o meno esplicitamente imputato al passato guardasigilli di aver mandato il proprio capo di Gabinetto a fare una pressione... (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Lascino finire.

Imbriani. Avete capito male.

Daneo Edoardo... No, non ho capito male, si spiegherà dopo. Certo è che si è detto qui che il capo di Gabinetto di un ministro faceva in quei giorni assai di sovente le scale del giudice istruttore.

Imbriani. Dell'interno ha detto.

Daneo Edoardo... Le scale del Ministero dell'interno?... Non mi par facile, ma sarebbe altra cosa. Or nelle relazioni fra l'uno e gli altri Ministeri tante e tante possono essere le occasioni in cui i capi di Gabinetto possono trovarsi ad andare da un Ministero all'altro, che è vano il voler fondare un'accusa sopra un simile fatto.

Ritengo poi che l'onorevole Cavallotti non abbia forse avuto occasione di conoscere chi era l'egregio e sereno magistrato capo di Gabinetto del guardasigilli di allora. (*Rumori*).

Voci. Di qual Ministero? Non si tratta

del capo di Gabinetto del guardasigilli. (*Rumori*).

Daneo Edoardo. Se lo escludete voi stessi, non occorre altro. L'opera altrui non mi riguarda. Il secondo fatto che tocca personalmente il ministro è questo. L'onorevole Cavallotti disse, che ad una richiesta venuta dal procuratore generale, il quale anche in quella occasione avrebbe secondo lui presa una iniziativa, il ministro aveva risposto, occultando sotto il calamaio le denunce e non dando corso al procedimento.

Ora permetta, onorevole Cavallotti, di rammentarle, che, se, egli sarebbe come l'onorevole Muratori volle dirle, un valentissimo se non imparziale rappresentante del Pubblico Ministero, credo che non pretenda di essere almeno per ora un ottimo procedurista.

Mi permetta di dirle, che la cosa non è perfettamente così e che dalla stessa dichiarazione del ministro di grazia e giustizia egli ha dovuto raccogliere, che il ministro Guardasigilli d'allora, unicamente quando seppe delle interrogazioni che si sarebbero messe avanti, relativamente a quest'atti di procedimento, domandò al procuratore generale le opportune informazioni; e che il procuratore generale rispose semplicemente, che era passata in giudicato quell'ordinanza, la quale sulla nota denuncia dell'onorevole Cavallotti, aveva dichiarato non farsi luogo a procedimento per un capo d'accusa, e la propria incompetenza per gli altri capi. Nulla di più fu detto al ministro. E nessuna cosa autorizzava il ministro a fare comunicazioni alla Camera, prima della risposta all'interrogante, su questo semplice fatto di procedura ordinaria. Nè vi fu mai richiesta o iniziativa qualunque di Pubblico Ministero su tale proposito.

Il Pubblico Ministero (ve lo disse il Guardasigilli attuale) anche al presente porta opinione che egli non debba nè possa dare ulteriore corso al procedimento. Nè può essere altrimenti.

Io posso avere un'opinione diversa da quella del Guardasigilli (del resto abbastanza egli stesso ha circondata da molte dubbiezze la sua), che, cioè, anche al Guardasigilli sia dato di domandare al magistrato e portare qui degli atti che formano parte della procedura segreta.

Io posso credere che a derogare il dovere del segreto imposto dal Codice di procedura penale, non occorra e non basti nemmeno la

deliberazione della Camera, ma occorra una legge che modifichi la procedura penale. E ancora, la legge non potrebbe disporre che pei casi avvenire.

Ma, io non voglio ora giudicare l'atto dell'attuale Ministero, certo ispirato a lodevole sentimento e ad alte considerazioni, a me basta mettere in sodo, e certo è stato messo in sodo anche dal ministro Guardasigilli, che nessun dovere poteva esservi nel Guardasigilli passato di venire alla Camera con una comunicazione qualunque, quando non c'era nemmeno alcun atto di pubblica istruttoria, ma c'era una semplice denuncia. Il guardasigilli un'organo di trasmissione alla Camera delle istanze del procuratore generale: queste non vi furono, nè vi poterono essere. E questo basta per troncare ogni appiglio.

Se ne persuada l'onorevole Cavallotti: c'era bensì una denuncia sua, così poco segreta, questa, che dai giornali e dall'opera sua quotidiana tutto il pubblico italiano ne sapeva e ne poteva giudicare il contenuto. E su quella denuncia, così poco segreta, non si era fatto quello che si dice lo stadio della vera istruttoria, era venuta, *in limine litis*, un'ordinanza del giudice, la quale, per la parte che la poteva toccare diceva: portate la denuncia al giudice competente, cioè, il giudice competente non sono io.

E conoscendo l'onorevole Cavallotti il dispositivo che dichiarava l'incompetenza, e non potendo, egli deputato, ignorare la ragione di questa, poteva quando che fosse, portare alla Camera, giudice competente, la sua mozione. Ma ricorda egli stesso che, in altre comunicazioni che si fecero alla Camera, quelli che erano atti d'istruttoria furono comunicati sotto suggello, e lo furono soltanto quando la Commissione nominata, in base alla sentenza pubblica della Corte di cassazione, ne chiedeva la comunicazione. Dopo il verdetto della Camera, quegli atti suggellati rimasero e suggellati furono rinviati all'autorità giudiziaria.

Quindi nessun precedente, nessuna disposizione di legge, nessuna ragionevole considerazione obbligava il ministro a quella comunicazione. E anzi, checchè ne creda il ministro attuale, io non credo che anche volendolo, avrebbe potuto farla.

Io spero che perciò almeno vorrà riconoscere anche l'onorevole Cavallotti, che, certo nessuno gliene imponeva il dovere; che, certo, il ministro non occultò nulla, non mise nulla

sotto il calamaio che fosse di competenza della giurisdizione della Camera. E l'illustre magistrato che sedette su quel banco, può vestir la sua toga senza rimorsi di aver mai mancato al suo dovere anche come ministro.

Detto questo, io rientro nelle mie funzioni di deputato. Ho compiuto il mio dovere, come credo vorrà ammettere lo stesso onorevole Cavallotti. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Cavallotti. Dichiaro subito al mio amico personale onorevole Daneo, che io non mi sono punto sognato di parlare del capo di Gabinetto del ministro di grazia e giustizia, che non ho il piacere di conoscere, nè ho alluso minimamente a lui.

E poichè egli mi obbliga a ristabilire i fatti, affinchè non nascano equivoci, io dicevo che il ministro potrebbe ordinare un'inchiesta sul motivo per cui il capo di Gabinetto non del ministro guardasigilli, ma il capo di Gabinetto dell'imputato sceglieva precisamente quei giorni dell'istruttoria sulle denunce mie per inaugurare un'insolita frequenza di visite al gabinetto del giudice istruttore, tantochè io un giorno feci intendere al giudice che non lo ignoravo, e quando gli dissi: mi pare che il commendator Pinelli potrebbe scegliere un altro momento per veder lei, il giudice non negò, pure cercando coonestare la visita.

Io però ignoravo allora che quelle visite che non qualifico, del commendatore Pinelli al giudice istruttore in quei giorni fossero state così frequenti come furono.

Quanto poi all'essere i miei giudizi sul conto dell'ex-ministro Calenda illuminati dal sospetto, onorevole Daneo, non se ne lagni con me: niun giudizio mio potrebbe essere più severo di quello che del ministro Calenda pronunziò lo scorso dicembre in quest'Aula l'onorevole Gianturco, il quale ora siede a quel banco. Ella, onorevole Daneo, non ha che da leggere le parole roventi con cui l'onorevole Gianturco oggi ministro, l'anno scorso stigmatizzava nell'opera del ministro guardasigilli, la demolizione d'ogni fede nella giustizia.

« L'onorevole ministro guardasigilli Calenda (diceva l'onorevole Gianturco) ha ingenerato un così grave dubbio sulla imparzialità della magistratura ordinaria, chiamata

a giudicare di certe accuse, che io non so davvero quale prestigio possa nel nostro paese conservare la magistratura. »

Io non ho mai detto nulla di più grave, onorevole Daneo. E quindi non con me, ma se la pigli coll'onorevole Gianturco.

E vengo all'onorevole Muratori. Io lascierò in pace l'ombra da lui evocata di Filangieri ed accetto l'affermazione che io non sono un procedurista; quindi mi guardo dal seguirlo in tutte le sue sottigliezze da leguleio e neanche nei suoi giudizi intorno all'ufficio dell'accusatore, e neanche andrò a cercare quali dubbi si affacciassero alla sua mente nel pronunziare certe teorie. In tempi ed in paesi liberi l'ufficio della pubblica accusa inteso in un certo modo e quando è accompagnato dal sentimento della responsabilità più completa, è il più alto immaginabile e non ha niente a che fare con quello del denunziante che striscia nell'ombra e che a tergo colpisce.

L'onorevole Muratori mi dice che non si può paragonare il caso precedente del processo Giolitti all'attuale, perchè questa è istruttoria che si è arrestata al primo stadio, fra le modeste pareti d'una Camera di Consiglio del Tribunale, mentre nel caso anteriore si trattava di sentenza della Suprema Corte. Ma io non procedurista mi meraviglio che questa opinione mi venga da un procedurista come lui, il quale m'insegna che quando un'ordinanza, una sentenza, anche di un umile pretore, è divenuta definitiva e passata in giudicato, vale, negli effetti, quanto un responso di Corte Suprema...

Voci. No, no... (Interruzione dell'onorevole Muratori).

Presidente. Facciano silenzio!

Cavallotti. E del resto, onorevole Muratori, c'è una cosa sola. Quando il magistrato, al primo stadio di indagini, si accorge che l'accusa deferitagli è di competenza di un altro Potere, è naturale che esso si arresti al primo stadio delle indagini.

Non per nulla il ministro precedente (come ci disse dianzi l'onorevole Costa) interrogò lo scorso novembre il Procuratore generale per sapere se la ordinanza fosse o no divenuta definitiva. Ed ebbe la risposta che essa era infatti definitiva, vale a dire che si era trovato un magistrato, il quale aveva definitivamente dichiarato di ritenere il reato di competenza della Camera.

Ora se venisse a stabilirsi che il magistrato chiamato a far indagini sopra un reato, se per caso l'imputato è un ministro, appena vede gl'indizi farsi gravi, se la cavi dichiarandosi incompetente per l'articolo 47 dello Statuto, e la sua ordinanza sia tenuta nascosta, sottratta al Tribunale cui esso la rinvia, basterebbe una semplice dichiarazione d'incompetenza, perchè a tutti i reati denunziati, ma di competenza non ordinaria, venga assicurata l'impunità. Ora in paese libero non vi devono essere imputazioni, per le quali non si possa trovare un giudice, che non possano essere portate avanti alla giustizia, sia del magistrato ordinario, sia del magistrato straordinario, solo perchè l'imputato è ministro od è stato ministro.

Ella, onorevole Muratori, è dotto di queste materie; ma, me lo permetta, più sapiente di Lei è il Senato, di cui l'onorevole guardasigilli dianzi ha molto inesattamente ricordato la discussione.

Non è esatto, infatti, quello che egli asserì, che il Senato abbia solo discussa la questione se il Governo abbia o no il diritto di regolare la presentazione degli atti di un processo di competenza della Camera a seconda dell'opportunità politica.

Questo fu sì uno degli argomenti della discussione, ma non fu l'argomento principale, non fu il tema, su cui tutta la discussione si aggirò. Io glielo rammento appena, e la sua buona memoria mi darà subito ragione; il punto su cui discusse il Senato, e che sollevò le violente e vivacissime obiezioni sue, dell'onorevole Parenzo, dell'onorevole Canonico e dell'onorevole Pierantoni, fu questo: il ministro Calenda pretendeva che il destare, o meno, l'iniziativa della Camera, il portare o meno alla Camera gli atti di una procedura in cui il magistrato si fosse dichiarato incompetente, fosse una facoltà del ministro e non un dovere. Ed allora vennero Lei e l'onorevole Canonico a dire: no, signor ministro; Ella sbaglia: questo non è una facoltà, ma un dovere del ministro ed un dovere preciso.

E l'onorevole Costa senatore infatti lo definì con sì precise parole, ch'io non ho che a ripeterle all'onorevole Costa ministro. Ecco le testuali: « Il Procuratore Generale non poteva trattenere atti processuali che più non riguardano il suo Ministero, una volta deferita alla Camera la competenza Il Procuro-

ratore Generale, che non può avere rapporti diretti col Parlamento, doveva trasmetterli al Ministero, al quale *questo solo* dovere incombeva di trasmetterli alla Camera. »

E più avanti:

« Io e il senatore Parenzo abbiamo creduto necessario di dimostrare che il Governo *non ha facoltà* di sospendere il corso di un procedimento penale al quale una decisione del magistrato ha dichiarato applicabile l'articolo 47 dello Statuto. E gli atti relativi non devono restare presso la magistratura; se la magistratura si è dichiarata incompetente. »

L'onorevole Costa si appellava, come vedesi, anche all'onorevole Parenzo: e io potrei anche di questi ricordare le parole, poichè l'onorevole Costa vi si associò con adesione calorosa.

« Se il Pubblico Ministero, disse il senatore Parenzo (plaudente il senatore Costa) si astenesse in questi casi dal mandare il processo o lo rinviasse all'archivio, *sarebbe legittimo l'interven'ò del guardasigilli* per spingere il Pubblico Ministero al compimento del proprio dovere, all'adempimento delle sue funzioni. »

E per chiudere, citerò un'autorità, che forse l'onorevole Muratori stesso vorrà riconoscere molto competente, cioè quella dello illustre presidente di Cassazione, l'onorevole senatore Canonico.

Io mi inchino alla sapienza giuridica dell'onorevole Muratori, ma egli mi permetterà di inchinarmi anche a quella dell'onorevole senatore Canonico, con rispetto maggiore che alla sua.

Ed ecco il caso nostro presente definito dal senatore Canonico, consigliere della Corte suprema.

« La posizione è questa: che pel tal reato la *sola* Camera ha diritto d'accusare, il solo Senato ha diritto di giudicare.

« Vi era un processo pendente per giudicare il quale era stato dichiarato competente il Senato, dietro accusa della Camera. Si trattava di mettere la Camera in grado di esercitare il suo diritto. Su questo punto non credo esatto l'accenno del guardasigilli alla facoltà nel Governo di decidere esso il momento opportuno per un processo da iniziarsi.

« Comprenderei questo se si trattasse di un processo da iniziarsi, ma qui il processo era iniziato perchè vi era l'imputazione di un reato; la

procedura si era interrotta soltanto per fare risolvere una questione di competenza, ma questa risolta, la causa deve fare il suo corso.

« Se la Camera non avesse creduto che si dovesse procedere, non si sarebbe proceduto. Ma da parte dell'onorevole guardasigilli era necessario darle comunicazione dello stato in cui si trovavano le cose, affinchè essa fosse in condizione di esercitare il suo diritto. »

E in forma più chiara e precisa di così l'onorevole Canonico non potea riassumere l'opinione che il Senato fece sua.

E dopo ciò, onorevole guardasigilli, mi asterrò dal rispondere a quelle ragioni pietose di indole politica, che oggi solamente le fan parere inopportuno il dar corso ad un processo, perchè l'imputato fu un ministro.

La proposta fatta da me alla Camera era molto più modesta.

La mia tesi era questa, che in un Paese libero e civile, non deve esser possibile che quando un'accusa sia portata innanzi ad un magistrato, ed esso ne deferisca il giudizio ad un altro tribunale e venga a quest'ultimo impedito di esplicare la sua giurisdizione.

Dissi e ripeto che la Camera, in forza dell'ordinanza del magistrato, ha acquisito il diritto di aver cognizione degli atti di questa istruttoria.

La Camera, io ho detto, ne faccia l'uso che crede, faccia anche in questa occasione se lo crede, ciò che ha fatto nel caso del deputato Giolitti, ma non stabilisca questo precedente, che poichè un uomo si trova al gradino più alto dell'ordine sociale, si trova al sommo delle funzioni sociali, donde più alto dovrebbe scendere l'esempio, del rispetto alla legge del sentimento morale, sia dato a lui solo di impunemente offenderli; e debba egli trovarsi in condizione privilegiata di fronte agli altri cittadini, sui quali si stende inesorabile e vendicatrice la mano della giustizia.

E con ciò riferendomi ai concetti così lucidamente esposti nel Senato del Regno, e con tanta eloquenza illustrati dall'onorevole Costa, dall'onorevole Canonico, dall'onorevole Parenzo, chiedo semplicemente che la legge si osservi e propongo la seguente mozione:

« La Camera, preso atto della presentazione fatta dall'onorevole ministro guardasigilli dell'ordinanza 9 agosto 1895, che rinvia

nel suo dispositivo il procedimento in questione alla competenza della Camera stessa, per gli articoli 47 e 67 dello Statuto, delibera di adottare la stessa procedura seguita pel caso del deputato Giolitti, rimandando agli Uffici la nomina di una Commissione che proponga, ove lo creda necessario, alla Camera, ulteriori procedimenti. »

Presidente. Essendo state presentate due mozioni, ai termini dell'articolo 107 *bis* del regolamento, la Camera, udito il Governo, i proponenti, e non più di due deputati, deve ora stabilire il giorno in cui dovranno essere svolte e discusse.

La Camera ha già udito la lettura delle due mozioni. Avverto ora che l'onorevole Muratori ha modificato la sua in questo senso:

« La Camera, udite le dichiarazioni del guardasigilli, delibera il rinvio dell'ordinanza all'archivio segreto della Camera e passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Qui non è il caso di discutere sulle mozioni che sono state presentate, nè può, quindi, il Governo manifestare il suo avviso sulle mozioni stesse. Si tratta soltanto di determinare il giorno in cui dovranno essere discusse dalla Camera.

Ora io, per un sentimento che i miei colleghi facilmente intenderanno ed al quale sicuramente partecipano, prego la Camera a voler rinviare la discussione di queste mozioni a dopo che saranno votati i bilanci.

Ripeto che la Camera potrà facilmente intendere il sentimento che mi ispira, ed ho la fiducia e la speranza che essa vorrà accogliere la mia proposta. (*Commenti — Molti deputati occupano l'emiciclo*).

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi!

Come la Camera ha inteso, l'onorevole presidente del Consiglio chiede che la discussione delle due mozioni venga rimandata a dopo la discussione dei bilanci.

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cavallotti. Non ho difficoltà di accettare la proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, sempre che (se non ho male interpretato il suo pensiero) la sua proposta abbia un significato preciso, e cioè che la discussione delle due mozioni, dell'onorevole Muratori e mia, venga stabilita per il giorno im-

mediatamente successivo a quello in cui sarà esaurita la discussione dei bilanci. (*Commenti*).

La frase *dopo i bilanci* indica un tempo indeterminato; dopo i bilanci possono infatti sorgere anche altre questioni. Ora, poichè noi intendiamo che il voto della Camera sia preciso, perciò prego la cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio di consentire ad una indicazione precisa della sua proposta; con questa indicazione precisa siamo pronti ad accettarla.

Presidente. Metterò dunque a partito... (*No! no! — Vivi rumori all'estrema sinistra*).

Cavallotti. Onorevole presidente, perchè non cada equivoco sulla proposta del presidente del Consiglio, io mi sono rivolto alla sua cortesia affinchè voglia darci un'indicazione precisa sul significato della sua proposta.

Presidente. Ho inteso.

Ciascuno vota come gli suggerisce la propria coscienza.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè lo svolgimento delle due mozioni sia rimandata dopo i bilanci.

Coloro che approvano questa proposta, sono pregati di alzarsi.

(*È approvata — Vivi rumori a sinistra*).

Cavallotti. Signor presidente, le domando che voglia mettere a partito la proposta nostra! (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Cavallotti, Ella ha chiesto delle spiegazioni al presidente del Consiglio; queste spiegazioni non sono venute, perciò io non potevo far altro se non che mettere a partito la proposta. (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra — Conversazioni — Interruzioni — Mormorio*).

Interrogazioni, mozioni.

Presidente. Si dia lettura delle domande di interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Borgatta, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, se sia suo intendimento di prendere i provvedimenti necessari perchè entro il più breve termine possibile venga effettuato il censimento generale della popolazione del Regno.

« Marinelli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra, per sapere se in-

tenda di prendere qualche immediato e definitivo provvedimento circa alla sorte dei poveri veterani del 1848-49, i quali si trovano ancora privi dell'assegno vitalizio domandato, e di cui alla legge 28 giugno 1891, n. 351.

« Rizzetti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi in base a quali istruzioni il signor Picardo, ufficiale postale di Voltri, fece consegnare al locale delegato di pubblica sicurezza alcune copie del giornale *La lega dei ferrovieri* pubblicate col nulla osta della Regia procura di Milano.

« Zavattari, Taroni. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro della guerra: se, tenendo in equo conto le condizioni economiche delle Province alpine orientali e le spese dalle medesime sostenute per provvedere all'accasermamento dei battaglioni dei reggimenti alpini 5^o, 6^o e 7^o, non intenda di dare disposizioni per le quali detti battaglioni non siano tolti alle loro sedi estive, come finora avvenne, un mese prima dell'aprirsi delle grandi escursioni sulle frontiere occidentali, e vi abbiano a far ritorno subito dopo terminate tali escursioni.

« Credaro, Marcora, Fusinato, Vendramini, Marinelli, Wollemborg, G. Valle, Freschi, Tiepolo, Clementini, Cerutti, Schiratti, Rampoldi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se abbia elementi per affermare l'autenticità del diario del capitano Bassi pubblicato da un giornale di Bologna; e, nell'affermativa, se non creda che quel documento d'oltre tomba debba essere legalmente acquisito al processo contro il generale Baratieri, e comunicato alla Camera pel suo giudizio sugli altri responsabili dei disastri africani.

« Grossi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere in qual modo intenda completare le indicazioni degli elenchi dei superstiti delle truppe d'Africa, essendo insufficienti quelli trasmessi finora alle Prefetture.

« Carotti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, se e quando pubblicherà l'organico tendente a riparare alle ingiustizie fatte agli ufficiali di seconda e di terza categoria.

« De Marinis. »

Presidente. Sono anche pervenute le seguenti mozioni:

« La Camera, riconosciuta la necessità e la urgenza di un'ampia discussione sulla istituzione del tiro a segno, per vedere se e con quali mezzi si possa più sollecitamente e più efficacemente raggiungere il patriottico scopo che essa si propone; invita il Governo a presentare al più presto il disegno di legge tante volte promesso per sostanziali riforme alla legge in vigore; e intanto, per non pregiudicare le risoluzioni che potranno essere prese, delibera che sia tenuto sospeso qualsiasi provvedimento circa la dipendenza del servizio.

« Socci, Pipitone, Mazza, Leali, Angiolini, Vischi, Bovio, Imbriani-Poerio Severi, Mercanti, Gaetani di Laurenzana A., Moscioni, De Marinis. »

« La Camera, ritenuto che l'accusa pronunciata dall'autorità militare contro il generale Baratieri afferma la sua responsabilità come esclusivamente tecnica per la battaglia di Abba-Carima ai termini del Codice penale per l'Esercito;

« Considerato che le responsabilità tutte, relative alla politica coloniale africana del Ministero presieduto dall'onorevole Crispi rimangono per tal guisa impregiudicate;

« Richiamato l'articolo 47 dello Statuto fondamentale del Regno;

« Delibera di tradurre in istato di accusa avanti l'Alta Corte di giustizia il Ministero predetto, e di nominare una Commissione di nove deputati per la istruzione e la formulazione dell'accusa.

« Sacchi, Imbriani-Poerio, Mazza, A. Marescalchi, Fazi, Marcora, Mercanti, Rampoldi, Angiolini, Credaro, Pipitone, Garavetti, Moscioni, Giampietro, N. Colajanni, Cavallotti, Pavia, Gaetani di Laurenzana A., Severi, Socci, Niccolini, Caldesi, Zabeo, Taroni, Basetti, Carotti, Pantano, Zavattari, Celli. »

Si stabilirà il giorno in cui queste due mozioni dovranno essere svolte.

L'onorevole Pantano ha presentata una proposta, che sarà trasmessa agli Uffici.

La Giunta per l'elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del Collegio di Alcamo (proclamato Damiani). Sarà stampata e distribuita ed iscritta nell'ordine del giorno di venerdì.

La seduta termina alle 19.30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli Uffici.
3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Artom di Sant'Agnese, sulla creazione di giurisdizioni temporarie di conciliazione nei cantieri di pubblici lavori.
4. Verificazione di poteri — Elezione contestata dei Collegi di Urbino (eletto Budassi) e di Colonia Veneta (eletto Brena).

Discussione dei disegni di legge:

5. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96. (145)
6. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.
7. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163)
8. Avanzamento nel Regio esercito (Approvato dal Senato). (216)
9. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97. (152)
10. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-1896. (210)
11. Autorizzazione della spesa di lire 340,000 da iscriversi nel bilancio del Tesoro 1895-1896 per la tacitazione di un credito della Società di Navigazione Generale Italiana in dipendenza del servizio cumulativo fra il continente e la Sicilia. (186)
12. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 sull'esercizio 1895-96, per la costruzione di un edificio per la do-

gana e per la caserma della Guardia di Finanza in Cagliari. (222)

13. Convalidazione di due Decreti Reali del 5 gennaio e 3 marzo 1896 coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1895-96. (198)

14. Convalidazione di Decreti Reali del 19 aprile 1896, n. 97, 98 e 99, coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1895-96. (221)

15. Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, numero 2922 e 17 luglio 1890, numero 6955. (61) (*Emendato dal Senato*).

16. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma. (187) (*Emendato dal Senato*).

17. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

18. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

19. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)

20. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)

21. Avanzamento nei corpi militari della Regia marina. (80)

22. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*).

23. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172).

24. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

25. Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata. (196)

26. Aggregazione del Comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) al Mandamento di Colle Sannita. (236)

27. Conversione in legge dei regi Decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318. (197).

28. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di San Martino, sul fiume Trebbia, nella strada nazionale, n. 36 Genova-Piacenza. (228)

29. Maggiore spesa da imputarsi all'esercizio finanziario 1895-96 per corresponsione ai Comuni del decimo sull'imposta di ricchezza mobile pel secondo semestre 1894. (231) (*Urgenza*)

30. Seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro. (60)

31. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97. (156)

32. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

33. Autorizzazione di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96. (206)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione